

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
94/C 32/01	n. 611/92 dell'on. Jean-Pierre Raffin alla Commissione Oggetto: Tutela dell'habitat dell'orso bruno in Francia	1
94/C 32/02	n. 1134/92 dell'on. Gérard Fuchs alla Commissione Oggetto: Uso controllato dell'amianto	1
94/C 32/03	n. 1844/92 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Finanziamento delle università per studi sull'Europa	2
94/C 32/04	n. 1943/92 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Misure di aiuto alle aziende	3
94/C 32/05	n. 2514/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Armonizzazione della politica di asilo e Amnesty International	3
94/C 32/06	n. 2702/92 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Patrimoni culturali oggetto di transazioni illegali	4
94/C 32/07	n. 3040/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Politica sociale della CEE di fronte a una svolta cruciale: conclusioni del convegno organizzato dal Centro greco di studi europei	5
94/C 32/08	n. 3064/92 dell'on. Neil Blaney alla Commissione Oggetto: Ripartizione dei diritti di pesca	5
94/C 32/09	n. 243/93 dell'on. Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Pubblicità ingannevole attuata da talune compagnie aeree comunitarie	6

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
94/C 32/10	n. 361/93 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Lavoratrici a domicilio	6
94/C 32/11	n. 462/93 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Prodotti chimici usati dai contadini europei	6
94/C 32/12	n. 471/93 dell'on. Henry Chabert alla Commissione Oggetto: Il futuro della rete d'informazione europea Euronews	7
94/C 32/13	n. 488/93 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Incenerimento di rifiuti chimici ai margini della zona lagunosa dei Wadden	7
94/C 32/14	n. 619/93 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Sostegno alle ONG per la difesa dei diritti dell'uomo	8
94/C 32/15	n. 667/93 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali: partnership nei programmi	8
94/C 32/16	n. 713/93 dell'on. Max Simeoni alla Commissione Oggetto: Divieto di passaggio per le petroliere nelle zone sensibili e a rischio come le Bocche di Bonifacio	9
94/C 32/17	n. 758/93 dell'on. Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Effetti negativi del pesticida Insegar (Fenoxycarb)	9
94/C 32/18	n. 804/93 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Trasporto per via marittima di plutonio e petrolio	10
94/C 32/19	n. 828/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Ritiro di pesche nel dipartimento di Imathia	11
94/C 32/20	n. 842/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Situazione ambientale in Grecia	11
94/C 32/21	n. 864/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Necessità di proteggere i gorilla	11
94/C 32/22	n. 866/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Esigenza di realizzare un collegamento ferroviario nell'Epiro	12
94/C 32/23	n. 953/93 dell'on. Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Conseguenze della sentenza della Corte di giustizia ENU/Commissione	12
94/C 32/24	n. 966/93 dell'on. Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Premi nazionali integrativi per la coltivazione della colza in Francia	13
94/C 32/25	n. 1004/93 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Omologazione di una legge europea di misura	13
94/C 32/26	n. 1025/93 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Trasporto di nitrato di plutonio — Fonte di radioattività	14
94/C 32/27	n. 1027/93 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Trasporto di nitrato di plutonio — Rispetto della serie 6 delle norme di sicurezza dell'AIEA	14
94/C 32/28	n. 1029/93 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Trasporto di nitrato di plutonio — Responsabilità civile e risarcimento danni	14

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
94/C 32/29	n. 1072/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Programmi a favore delle donne e dei giovani	15
94/C 32/30	n. 1125/93 dell'on. Barry Desmond alla Commissione Oggetto: Ricerche e sviluppo di una terapia per la retinite pigmentosa	16
94/C 32/31	n. 1135/93 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Ricerca relativa alla sicurezza nucleare	16
94/C 32/32	n. 1182/93 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Norme tariffarie transitorie contestuali all'unificazione tedesca	17
94/C 32/33	n. 1193/93 dell'on. Martine Buron alla Commissione Oggetto: Declino del settore delle macchine agricole	17
94/C 32/34	n. 1194/93 dell'on. Christian de la Malène alla Commissione Oggetto: Futuro dell'industria automobilistica europea e relazioni commerciali con il Giappone	18
94/C 32/35	n. 1195/93 dell'on. Christian de la Malène alla Commissione Oggetto: Industria automobilistica europea e relazioni commerciali con il Giappone	18
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1194/93 e 1195/93	18
94/C 32/36	n. 1222/93 dell'on. Wilfried Telkämper alla Commissione Oggetto: Effetti dei progetti di sviluppo sulle popolazioni indigene	19
94/C 32/37	n. 1225/93 dell'on. Karl-Heinz Florenz alla Commissione Oggetto: Materie prime rinnovabili	19
94/C 32/38	n. 1240/93 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Regimi «giorni in mare»	20
94/C 32/39	n. 1248/93 dell'on. Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Adattamento della direttiva 77/93/CEE	20
94/C 32/40	n. 1252/93 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Commercio di legno tropicale effettuato da imprese comunitarie in Congo	21
94/C 32/41	n. 1253/93 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Azioni illegali nel settore del commercio del legno tropicale	21
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1252/93 e 1253/93	21
94/C 32/42	n. 1293/93 dell'on. Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Personale del CCR destinato alle attività sulle energie rinnovabili	22
94/C 32/43	n. 1313/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Valutazione della cooperazione con la CSI	22

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
94/C 32/44	n. 1325/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Situazione della fauna in Grecia	23
94/C 32/45	n. 1354/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Nuovi mercati per gli idrocarburi	24
94/C 32/46	n. 1371/93 dell'on. Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Possibili disparità nella politica lattiera comunitaria	24
94/C 32/47	n. 1404/93 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Decontaminazione delle centrali nucleari allo scadere della durata di esercizio	25
94/C 32/48	n. 1452/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Unificazione dei parchi nazionali di Valia Kalda e Vikos-Aoos	26
94/C 32/49	n. 1453/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Tenuta Veikos ad Atene	26
94/C 32/50	n. 1490/93 dell'on. Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Necessità di creare un parco nazionale a Rodi	26
94/C 32/51	n. 1505/93 dell'on. Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Aiuti illeciti da parte dello Stato olandese allo stabilimento per la produzione di alluminio Aldel e alla Pechiney (articoli 92 e 93)	27
94/C 32/52	n. 1508/93 dell'on. Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Intervento (articolo 130 R) contro lo Stato olandese in relazione agli aiuti alla fabbrica di alluminio Aldel, contrari al principio dello sviluppo sostenibile	27
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1505/93 e 1508/93	27
94/C 32/53	n. 1507/93 dell'on. Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Controllo sugli aiuti da parte dello Stato ad imprese produttrici di alluminio primario	28
94/C 32/54	n. 1523/93 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Povertà nella CEE	28
94/C 32/55	n. 1525/93 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Progetti per la salvaguardia dei bacini prealpini	29
94/C 32/56	n. 1544/93 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Smaltimento di scorie radioattive	29
94/C 32/57	n. 1548/93 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Esportazione di spolette verso Iran e Irak	30
94/C 32/58	n. 1555/93 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Plutonio	30
94/C 32/59	n. 1570/93 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Protezione degli uccelli a Malta	30
94/C 32/60	n. 1571/93 dell'on. Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Finanziamento di un programma d'azione nella zona di Doñana	31
94/C 32/61	n. 1575/93 dell'on. Michael Welsh alla Commissione Oggetto: Rimborso degli aiuti statali ottenuti illegalmente in Belgio	31

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
94/C 32/62	n. 1576/93 dell'on. Michael Welsh alla Commissione Oggetto: Persecuzione dei cristiani e degli animisti in Sudan	31
94/C 32/63	n. 1584/93 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Scambio di informazioni tra Stati membri in materia di formazione professionale dei disoccupati	32
94/C 32/64	n. 1585/93 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Strumento di analisi comparativa dei dispositivi di formazione professionale dei disoccupati	32
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1584/93 e 1585/93	33
94/C 32/65	n. 1609/93 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Commercio ambulante nella Comunità europea	33
94/C 32/66	n. 1614/93 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Progetti in materia di acquacoltura	34
94/C 32/67	n. 1615/93 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Importazioni di luppolo dagli Stati dell'ex Unione Sovietica	34
94/C 32/68	n. 1632/93 dell'on. Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Applicazione del regolamento (CEE) n. 866/90	35
94/C 32/69	n. 1655/93 degli onn. Herman Verbeek e Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf alla Commissione Oggetto: Dumping di carne comunitaria nel Sahel	35
94/C 32/70	n. 1656/93 dell'on. Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Dumping di carne comunitaria nella regione del Sahel che vanifica gli aiuti comunitari allo sviluppo	36
94/C 32/71	n. 1657/93 dell'on. Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Centrale nucleare di Dodewaard priva di licenza valida	37
94/C 32/72	n. 1693/93 degli onn. Jean-Pierre Raffin e Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Bracconaggio dell'anatra in Francia	37
94/C 32/73	n. 1714/93 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Pari opportunità nell'occupazione	37
94/C 32/74	n. 1724/93 dell'on. Honor Funk alla Commissione Oggetto: Irraggiamento di derrate alimentari	38
94/C 32/75	E-1769/93 dell'on. Guy Guerneur alla Commissione Oggetto: Prospettive di ampliamento della Comunità europea	39
94/C 32/76	E-1775/93 dell'on. Margaret Daly alla Commissione Oggetto: Caschi protettivi	39
94/C 32/77	E-1789/93 dell'on. David Martin alla Commissione Oggetto: Risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1821/92	40
94/C 32/78	E-1793/93 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Lista di controllo nella navigazione aerea	40

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
94/C 32/79	E-1794/93 dell'on. Antonio La Pergola alla Commissione Oggetto: Situazione delle distillazioni comunitarie in Italia	41
94/C 32/80	E-1820/93 dell'on. Hedwig Keppelhoff-Wiechert alla Commissione Oggetto: Assicurazione malattia dei frontalieri tedeschi nei Paesi Bassi	42
94/C 32/81	E-1834/93 dell'on. Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Attività mineraria illecita sul Penteli	43
94/C 32/82	E-1852/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Adesione della dracma al meccanismo del Sistema monetario europeo	43
94/C 32/83	E-1923/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Situazione dell'industria in Tracia	43
94/C 32/84	E-1924/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Mercato unico nel settore dei servizi postali	44
94/C 32/85	E-1926/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Norme riguardanti la responsabilità dei fabbricanti di prodotti	44
94/C 32/86	E-1944/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Penuria di risorse idriche in Attica	45
94/C 32/87	E-1948/93 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore — Diploma francese di dottorato in giurisprudenza	45
94/C 32/88	E-1974/93 dell'on. José Apolinário alla Commissione Oggetto: Programma d'informazione per la gioventù	45
94/C 32/89	E-2240/93 dell'on. Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Piano d'azione per l'informazione dei giovani	46
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1974/93 e E-2240/93	46
94/C 32/90	E-2001/93 dell'on. José Apolinário alla Commissione Oggetto: Aiuti alla produzione nel settore dell'olio d'oliva	46
94/C 32/91	E-2014/93 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Protezione dell'ambiente	46
94/C 32/92	E-2055/93 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Utilizzo dei fondi del programma Tacis nel Kirghizistan	47
94/C 32/93	E-2081/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Programma LEADER per la Macedonia	48
94/C 32/94	E-2094/93 dell'on. José Mendes Bota alla Commissione Oggetto: Paesi africani di lingua ufficiale portoghese (PALOP) definiti «Paesi francofoni»	48
94/C 32/95	E-2112/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Degrado dell'ambiente a Kastellokampo in Acaia	48

(segue in 3ª pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
94/C 32/96	E-2126/93 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Trasporto marittimo di combustibile nucleare irradiato	49
94/C 32/97	E-2143/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Scorretta applicazione della direttiva 76/160/CEE da parte della Grecia	49
94/C 32/98	E-2167/93 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni al tabacco	50
94/C 32/99	E-2195/93 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Aiuti economici dei paesi arabi a favore della Palestina	50
94/C 32/100	E-2210/93 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Libera vendita di piante medicinali pericolose per la salute	50
94/C 32/101	E-2249/93 dell'on. Claudia Roth alla Commissione Oggetto: Violenza contro i portatori di handicap	51
94/C 32/102	E-2282/93 dell'on. Henri Saby alla Commissione Oggetto: Cooperazione decentrata	51
94/C 32/103	E-2365/93 dell'on. José Apolinário alla Commissione Oggetto: Programma «Povertà III»	53
94/C 32/104	E-2391/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Azioni terroristiche in Egitto	53
94/C 32/105	E-2461/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Gruppi svantaggiati che possono beneficiare quest'anno in Grecia di azioni di formazione professionale	53
94/C 32/106	E-2538/93 dell'on. Gerardo Fernández-Álbor alla Commissione Oggetto: Collaborazione della Comunità europea ai fini del ripristino della democrazia in Somalia	54
94/C 32/107	E-2554/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Costruzione di un impianto per l'incinerazione dei rifiuti nel comune di Filí in Attica	54
94/C 32/108	E-2613/93 dell'on. José Torres Couto al Consiglio Oggetto: Europa sociale	55
94/C 32/109	E-2634/93 dell'on. Gérard Fuchs alla Commissione Oggetto: Direttiva in materia di armonizzazione dell'IVA/Veicoli d'occasione	55
94/C 32/110	E-3047/93 dell'on. Marie-José Denys al Consiglio Oggetto: Libera circolazione delle persone	56
94/C 32/111	E-3056/93 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Comportamento della compagnia multinazionale di assicurazioni Zurich	56

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 611/92
 dell'on. Jean-Pierre Raffin (V)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (23 marzo 1992)
 (94/C 32/01)

Oggetto: Tutela dell'habitat dell'orso bruno in Francia

Le disposizioni adottate tardivamente dalla Francia nel 1990 (divieto di caccia e regolamentazione della circolazione nelle piste silvo-pastorali delle zone frequentate dagli orsi) interessano solo una parte limitata delle superfici indispensabili alla sopravvivenza della specie e sono poco o niente rispettate.

Quali provvedimenti intende prendere la Commissione per ottenere dalla Francia una reale tutela dell'habitat necessario alla sopravvivenza degli ultimi orsi dei Pirenei?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
 in nome della Commissione
 (9 agosto 1993)

La tutela dell'habitat dell'orso bruno rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale adottata dalla Comunità con decisione del Consiglio del 3 dicembre 1981 ⁽¹⁾.

La tutela dell'orso bruno è inoltre oggetto della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾, notificata nel giugno del 1992.

Gli Stati membri hanno due anni di tempo per il recepimento delle disposizioni di tale direttiva.

A partire dal giugno 1994 la Francia dovrà pertanto creare le condizioni per una reale tutela dell'orso bruno.

Nel frattempo sono previste azioni integrate di sostegno nell'ambito del programma francese a favore degli orsi compreso nel programma LIFE.

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1982.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1134/92
 dell'on. Gérard Fuchs (S)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (11 maggio 1992)
 (94/C 32/02)

Oggetto: Uso controllato dell'amianto

Il controllo dell'uso dell'amianto forma oggetto della direttiva 85/610/CEE ⁽¹⁾, del 20 dicembre 1985, «relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi», che è stata riveduta il 31 ottobre 1991 dal «comitato di adeguamento al progresso tecnico».

Malgrado la Commissione abbia più volte ribadito il suo attaccamento al principio dell'uso controllato dell'amianto, la Direzione generale III, contro ogni logica, ha manifestato l'intenzione di elaborare una nuova direttiva volta a vietare completamente l'uso dell'amianto.

Su quali nuove informazioni scientifiche si basa la Commissione per modificare il suo pensiero per quanto riguarda il principio dell'uso controllato dell'amianto?

(¹) GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(28 settembre 1993)

La Commissione ha, a più riprese, manifestato l'intenzione di trovare una soluzione comunitaria per limitare l'immissione sul mercato e l'uso dell'amianto. Tale soluzione dovrebbe tener conto del fatto che la politica dell'uso controllato ha favorito l'introduzione, a livello nazionale, di misure che minano, per i prodotti contenenti amianto, il principio della libera circolazione.

È dal 1991 che la Commissione si adopera per trovare una soluzione accettabile dalla maggioranza degli Stati membri e sta attualmente esaminando le possibili vie da seguire per il raggiungimento di una soluzione di portata comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1844/92

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1992)

(94/C 32/03)

Oggetto: Finanziamento delle università per studi sull'Europa

In data 13 aprile 1992 la Commissione avrebbe deciso di concedere un aiuto finanziario alle università per studi sull'Europa.

Può dire la Commissione a quali università sono stati assegnati dei finanziamenti e in che forma? Può essa almeno indicare qual è l'importo che i diversi Stati membri e le regioni hanno già ricevuto o riceveranno?

A quali condizioni è necessario soddisfare per poter ottenere tale aiuto? Viene indicato un obiettivo particolare per il quale vanno utilizzati i fondi assegnati? Esiste una forma di controllo sull'impiego di tali finanziamenti?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
in nome della Commissione**

(24 agosto 1993)

Mediante il progetto Jean Monnet, avviato nel 1990 in risposta a una richiesta diretta del mondo accademico, negli

ultimi tre anni la Commissione ha sostenuto 652 iniziative scelte fra più di 2 600 domande.

Una tabella, in cui viene riportato il numero di università, suddivise per paese, che hanno beneficiato del programma, verrà inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

Le sovvenzioni vengono offerte per avviare nuove attività didattiche nel campo dell'integrazione europea, attinenti cioè al diritto comunitario, all'integrazione economica europea, alle scienze politiche e alla storia dell'integrazione europea. Tali sovvenzioni verranno destinate alle seguenti attività:

- «cattedre» europee, un termine simbolico che indica insegnamenti a tempo pieno dedicati agli studi comunitari;
- corsi permanenti sull'integrazione europea;
- moduli su temi europei offerti agli studenti come opzione o come corsi complementari in un ampio numero di discipline;
- progetti di ricerca connessi alla nuova «cattedra».

Per quanto riguarda i destinatari del programma, esso è rivolto esclusivamente agli istituti di istruzione superiore negli Stati membri. Dal giugno 1993, tuttavia, le autorità polacche ed ungheresi, in collaborazione con la Commissione, hanno avviato un simile progetto Jean Monnet, finanziato con i bilanci Phare nazionali. Per quanto riguarda la selezione, la Commissione si basa in entrambi i casi sulla consulenza del consiglio universitario europeo per il progetto Jean Monnet che valuta la fattibilità economica e il valore scientifico delle domande. Per quanto riguarda i criteri di selezione applicati, i corsi devono trattare specificamente l'integrazione europea, essere obbligatori e costituire nuove iniziative. Verrà data priorità ai corsi universitari.

Le istituzioni che hanno ottenuto una sovvenzione Jean Monnet si impegnano a mantenere attivo l'insegnamento per almeno sette anni, vale a dire quattro anni dopo il periodo di cofinanziamento. Tale condizione vale per le «cattedre europee» e i corsi permanenti che ricevono finanziamenti per tre anni. Negli Stati membri il livello di cofinanziamento non può superare l'80 % dei costi diretti di insegnamento con un massimo di 25 000 ECU per le «cattedre» e 5 000 ECU per i corsi permanenti o i moduli. In Polonia e in Ungheria gli importi sono stati adattati ai criteri locali.

Le università sono tenute a fornire una relazione sulle attività cofinanziate e sulle spese, ripartite per anno, per

consentire alla Commissione di verificare che l'insegnamento si sia svolto secondo i programmi e che il cofinanziamento sia stato utilizzato correttamente. Una valutazione del progetto Jean Monnet da parte del consiglio universitario europeo per il progetto Jean Monnet è in corso di esecuzione e sarà pronta per la fine del 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1943/92
dell'on. Paul Staes (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° settembre 1992)
(94/C 32/04)

Oggetto: Misure di aiuto alle aziende

A norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

La Commissione deve essere informata tempestivamente di tutti i progetti intesi ad introdurre misure di aiuti in modo che essa possa formulare le sue osservazioni. Qualora essa ritenga che un siffatto progetto sia incompatibile con il mercato comune, essa avvia senza indugio la procedura ex articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CEE e alla misura progettata non potrà essere data esecuzione prima che la procedura in questione abbia condotto ad una decisione finale.

Tale decisione finale può assumere la forma di una decisione alla quale lo Stato membro interessato deve conformarsi a norma dell'articolo 189, quarto comma. Qualora esso non rispetti la decisione, la Corte di giustizia europea può condannare lo Stato membro.

Può la Commissione far sapere per ogni Stato membro:

1. il numero di decisioni della Commissione concernenti misure di aiuto ad aziende incompatibili con il mercato comune, con menzione della data della decisione, del nome dell'azienda e dell'importo ingiustamente versato.
2. Il numero di condanne irrogate dalla Corte di giustizia europea per la mancata attuazione di decisioni della Commissione concernenti misure di aiuto ad aziende incompatibili con il mercato comune (con menzione della decisione in questione)?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(29 novembre 1993)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo le tabelle che contengono le informazioni chieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2514/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(12 ottobre 1992)
(94/C 32/05)

Oggetto: Armonizzazione della politica di asilo e Amnesty International

In un suo recente comunicato Amnesty International esprime la sua preoccupazione per l'imminente «armonizzazione della politica di asilo» nella CEE e sottolinea che le richieste di concessione di asilo politico debbono essere valutate da commissioni indipendenti composte di specialisti che siano a conoscenza della legislazione in materia e della situazione dei diritti dell'uomo nei vari paesi.

Qual è oggi al riguardo l'opinione della Commissione sulla presa di posizione di Amnesty International?

Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione
(16 settembre 1993)

La Commissione ha osservato con interesse il comunicato di Amnesty international dal titolo «Europa: armonizzazione della politica di asilo», concernente in primo luogo proposte presentate ai ministri responsabili per le politiche dell'immigrazione in occasione dell'incontro di Londra del novembre 1992. Poiché questi incontri hanno carattere intergovernativo, sarebbe compito della Presidenza fornire questo tipo di informazioni. La Commissione può tuttavia informare che le raccomandazioni fondamentali contenute nel comunicato di Amnesty International riguardano settori della legislazione procedurale in materia di asilo che devono ancora essere affrontati dai ministri per l'Immigrazione. Si dovrebbe rammentare che il programma di lavoro adottato dal Consiglio europeo di Maastricht nel dicembre 1992, come pure la comunicazione della Commissione del 1991 sul diritto di asilo⁽¹⁾, riconosce l'esigenza di armonizzare alcuni aspetti procedurali ma dichiara anche che, per motivi puramente pratici, si dovrebbe dare priorità all'armonizzazione di norme sostanziali. Quando il processo di armonizzazione verterà sul diritto procedurale in materia di asilo, tuttavia, le raccomandazioni di Amnesty International potranno fornire un utile punto di riferimento, mettendo in

evidenza una serie di settori che meritano particolare attenzione.

(¹) Doc. SEC(91) 1857 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2702/92
dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
 (29 ottobre 1992)
 (94/C 32/06)

Oggetto: Patrimoni culturali oggetto di transazioni illegali

Recentemente in Grecia è stato sollevato il problema riguardante la regolarizzazione della situazione fiscale dell'ex famiglia reale. Secondo l'accordo che, una volta concluso, consentirà di comporre la vertenza, il governo ellenico dovrà cedere all'ex re Costantino, in quanto persona fisica, l'intera proprietà di Paleopoli nell'isola di Corfù, detta anche «Mon repos». Secondo il parere degli archeologi, scientificamente corroborato da tutta una serie di reperti, in questa località si trovano l'antica agorà e l'acropoli dei Feaci.

Poiché:

questa importantissima località archeologica costituisce un patrimonio culturale di tutta l'Europa e non di singoli cittadini,

il trattato europeo sulla protezione del patrimonio archeologico, sottoscritto dalla Grecia il 20 luglio 1981, e la comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale (¹) non contengono alcun riferimento alla possibilità di alienare i siti archeologici sulla base di transazioni e accordi,

il consiglio comunale di Corfù ha decretato all'unanimità il 24 settembre 1992 di essere contrario alla cessione di Paleopoli e

sul piano giuridico risulta molto controverso il titolo di proprietà di detto sito, dato che in base ad un documento del consiglio provinciale di Corfù, del 1° giugno 1864, esso è stato ceduto all'ex famiglia reale in uso e non a titolo di proprietà per cui è da escludere il riconoscimento di diritti soggettivi di proprietà da far valere nei confronti dell'amministrazione locale,

si chiede alla Commissione di precisare:

1. se la condotta delle autorità elleniche corrisponda a quanto dichiarato nella suddetta comunicazione sulla protezione del patrimonio nazionale,
2. se questa evidente violazione dei diritti dell'amministrazione locale e l'assoluto misconoscimento della sua posizione al riguardo corrispondano al ruolo che l'amministrazione locale è chiamata oggi e tanto più in

futuro, quando entrerà in vigore il Trattato di Maastricht, a svolgere in materia di assetto territoriale, urbanismo e sviluppo culturale.

(¹) Doc. COM(89) 594 def.

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione
 (8 settembre 1993)

La Commissione fa presente che la responsabilità in materia di conservazione e di salvaguardia del patrimonio, e in particolare in materia di protezione dei patrimoni nazionali, rientra nella competenza di ciascuno Stato membro. A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE, gli Stati membri possono restringere, nel rispetto delle condizioni previste da detto articolo, la libera circolazione dei loro patrimoni nazionali.

Dopo una prima comunicazione relativa alla protezione dei patrimoni nazionali aventi valore artistico e storico o archeologico nella prospettiva della soppressione delle frontiere interne dopo il 1992, alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare, e in seguito a numerosi scambi di opinioni con gli Stati membri e ai lavori del Consiglio, del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, il 9 dicembre 1992 (¹) il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali, e il 15 marzo 1993 (²) la direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

Queste misure legislative sono destinate ad accompagnare la soppressione dei controlli alle frontiere interne della Comunità. Considerato infatti che dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri non possono più ricorrere ai controlli e alle formalità alle frontiere interne per garantire l'efficacia delle disposizioni necessarie alla protezione dei loro patrimoni nazionali, queste misure — che vengono ad aggiungersi alle disposizioni legislative nazionali — prevedono la costituzione di meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri al fine di proteggere i beni culturali sia all'interno della Comunità che alle frontiere esterne.

Queste misure legislative non interferiscono con il regime di proprietà né con eventuali accordi o transazioni conclusi a livello nazionale. Da tener presente che l'articolo 222 del Trattato CEE stabilisce che «il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri».

Pertanto non spetta alla Commissione pronunciarsi sulla cessione fatta dalla autorità greche ad un privato della località Paleopolis, a Corfou.

D'altra parte il ruolo importante che le autorità regionali o locali già svolgono e saranno sempre più chiamate a svolgere dopo l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, in

particolare in campo culturale, deve rispettare le competenze delle diverse autorità, conformemente alle disposizioni adottate dai singoli Stati membri in materia.

Poiché nella fattispecie si tratta della presa in considerazione da parte delle autorità nazionali di posizioni espresse dalle autorità locali, questione neutra nella competenza delle autorità elleniche.

(¹) GU n. L 395 del 13. 12. 1992.

(²) GU n. L 74 del 27. 3. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3040/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)

(94/C 32/07)

Oggetto: Politica sociale della CEE di fronte a una svolta cruciale: conclusioni del convegno organizzato dal Centro greco di studi europei

La politica sociale della Comunità ha ormai carattere marginale, stante che la sua attuazione ha fatto pochissimi passi avanti. A questa conclusione sono di recente pervenuti alcuni docenti universitari e rappresentanti sindacali che hanno partecipato al convegno organizzato dal Centro greco di studi europei (EKEM) per la presentazione dello studio sulla «Politica sociale della Comunità europea: un'interpretazione economica».

Intende la Commissione commentare la conclusione cui si è pervenuti al convegno dell'EKEM?

Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione

(2 giugno 1993)

La Commissione non può aderire alle conclusioni del convegno della CGEE che qualifica la politica sociale della Comunità come «insignificante» o «quasi marginale». Al contrario, essa ha constatato che progressi sostanziali hanno potuto essere realizzati nel corso dell'applicazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, ad esempio nel settore dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro.

Tuttavia la Commissione, da parte sua, aveva già sottolineato «lo sfasamento esistente, da un lato, tra le competenze risultanti dalle disposizioni attuali del Trattato CEE e, dall'altro, le ambizioni della Carta nonché i nuovi vincoli nati dalla realizzazione del mercato interno» (¹).

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991 aveva anche fatto osservare che «i progressi compiuti nella realizzazione del mercato interno non sono accompagnati da progressi raffrontabili nel campo della politica sociale».

La Commissione ritiene che il protocollo sociale allegato al Trattato sull'Unione europea, firmato il 7 febbraio 1992 e in corso di ratifica da parte degli Stati membri, potrà, grazie in special modo all'estensione del voto a maggioranza qualificata a taluni settori della politica sociale, favorire lo sviluppo di una costruzione europea equilibrata, che garantisca contemporaneamente il rafforzamento della competitività delle imprese e il miglioramento dell'occupazione e delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e dei cittadini dell'Unione.

(¹) Primi contributi della Commissione alla Conferenza intergovernativa «Unione politica», doc. SEC(91) 500 def. del 30. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3064/92

dell'on. Neil Blaney (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)

(94/C 32/08)

Oggetto: Ripartizione dei diritti di pesca

In base a quali criteri vengono ripartiti tra gli Stati membri i diritti di pesca nelle acque di paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione

(10 settembre 1993)

Le possibilità di pesca ottenute dalla Comunità nel quadro di accordi di pesca conclusi con paesi terzi possono essere ripartite tra gli Stati membri. In genere non si procede però a tale ripartizione se esse sono espresse in termini di stazza lorda globale dei pescherecci. Qualora tali possibilità di pesca siano soggette a variazioni dovute a misure di gestione, si può procedere alla loro ripartizione tra gli Stati membri sulla base di una decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 243/93

dell'on. Gerardo Fernández-Albor (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 febbraio 1993)

(94/C 32/09)

Oggetto: Pubblicità ingannevole attuata da talune compagnie aeree comunitarie

Fra gli altri vantaggi derivanti dall'applicazione dell'Atto unico europeo, la storica data del 1° gennaio 1993 prevedeva la liberalizzazione delle tariffe aeree per il trasporto passeggeri. La scarsità di buone notizie su questo aspetto particolare ha tuttavia lasciato scettici i consumatori comunitari circa l'eventualità di una drastica riduzione, da parte delle compagnie aeree comunitarie, delle tariffe fissate prima del 1993.

Ad alcune compagnie aeree sono dunque bastate limitate operazioni di immagine per poter annunciare trionfalmente massicce riduzioni delle tariffe, sebbene tali riduzioni riguardassero di fatto solo un numero estremamente limitato di posti e fossero riferite unicamente ad alcuni voli. Queste campagne di promozione dell'immagine basate sulla summenzionata liberalizzazione delle tariffe sono di conseguenza state avvertite dalla maggior parte dei consumatori come forme di pubblicità ingannevole.

Può la Commissione far sapere se intende seguire attentamente le iniziative di promozione dell'immagine attuate da determinate compagnie aeree comunitarie in quanto possibili forme di pubblicità ingannevole che non fornisce al consumatore informazioni corrette sulle tariffe aeree effettivamente praticate per il trasporto passeggeri?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(3 settembre 1993)

Dal 1° gennaio 1993 le compagnie aeree possono fissare liberamente i prezzi dei loro servizi di trasporto all'interno della Comunità, anche per quanto riguarda le tariffe dei servizi aerei di linea. Tale libertà, di cui fruisce la vasta maggioranza di settori concorrenziali e dell'industria, costituisce una delle basi dell'economia di mercato.

Le tariffe promozionali offerte recentemente da varie compagnie, anche se limitate nel tempo, concretizzano i vantaggi che i consumatori possono trarre dalla nuova flessibilità concessa alle compagnie aeree in materia di prezzi.

Le campagne pubblicitarie cui fa riferimento l'onorevole parlamentare rientrano nel quadro di questo nuovo regime di libertà. In proposito la Commissione non ha ricevuto alcuna critica da parte degli utenti. È comunque compito delle autorità amministrative e giudiziarie degli Stati membri sanzionare eventuali pubblicità ingannevoli, in conformità delle disposizioni nazionali, parzialmente armonizzate a livello comunitario dalla direttiva 84/450/CEE del Consiglio relativa alla pubblicità ingannevole.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 361/93

dell'on. Christine Oddy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 marzo 1993)

(94/C 32/10)

Oggetto: Lavoratrici a domicilio

A seguito della mia interrogazione scritta n. 1970/90⁽¹⁾ sulle lavoratrici a domicilio, quale è la fase di avanzamento degli studi della Commissione in tale settore?

Intende la Commissione delle Comunità europee elaborare una normativa volta a tutelare questa categoria di lavoratrici?

⁽¹⁾ GU n. C 98 del 15. 4. 1991, pag. 28.

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(9 luglio 1993)

Oltre agli studi menzionati nella risposta fornita all'interrogazione precedente dell'onorevole parlamentare, la Commissione sta attualmente elaborando una relazione sul lavoro a domicilio nella Comunità, che dovrebbe essere terminata entro il mese di luglio del 1993. Il programma della Commissione per il 1993 e il 1994⁽¹⁾ non riguarda alcuna proposta di normativa in merito.

⁽¹⁾ GU n. C 125 del 6. 5. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 462/93

dell'on. Christopher Jackson (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1993)

(94/C 32/11)

Oggetto: Prodotti chimici usati dai contadini europei

Possiede la Commissione una lista dei prodotti chimici e degli spray il cui uso è consentito negli Stati membri?

Potrebbe farmi avere tale documento?

Se l'uso di alcuni prodotti è permesso in uno Stato membro ed è invece vietato in un altro, mentre non vi sono ostacoli alla commercializzazione dei prodotti con essi trattati, non si determina una distorsione della concorrenza?

Può la Commissione chiarire quali misure di controllo sono adottate per verificare eventuali residui di prodotti chimici in prodotti alimentari importati dalla CE, in particolare dall'Europa dell'Est?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(22 settembre 1993)

La Commissione non ha elaborato una lista dei fitofarmaci presenti sul mercato comunitario. Tuttavia alcuni Stati membri compilano annualmente elenchi di questo genere, che sono accessibili a tutti. Inoltre esistono pubblicazioni commerciali che forniscono informazioni sui prodotti fitosanitari autorizzati nella maggior parte degli Stati membri della Comunità.

Nel contesto dell'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, la Commissione sta attualmente elaborando un elenco delle sostanze attive presenti sul mercato comunitario alla data di attuazione della direttiva (25 luglio 1993). Detto elenco sarà disponibile entro breve e sarà inviato all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

Le differenze nella concessione delle autorizzazioni fitosanitarie da parte degli Stati membri possono creare difficoltà negli scambi. L'azione della Comunità nel settore dell'armonizzazione dei livelli massimi di residui di pesticidi si è concentrata su quei casi che hanno creato o potrebbero creare problemi sul piano commerciale.

Gli Stati membri sono tenuti a vigilare che il prodotto risponda ai requisiti comunitari in termini di livelli massimi di residui di antiparassitari dal momento in cui viene immesso in circolazione. Tuttavia i programmi di campionamento sono di competenza degli Stati membri e vengono normalmente modificati per tener conto dei prodotti provenienti da fonti che producono notoriamente residui superiori ai limiti stabiliti.

(1) GU n. L 230 del 19. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 471/93

dell'on. Henry Chabert (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1993)

(94/C 32/12)

Oggetto: Il futuro della rete d'informazione europea Euronews

Stando al bilancio per il 1993, il progetto di rete d'informazione europea multilingue Euronews sembra infine confermato. Tuttavia l'importo previsto alla linea B3-204 del bilancio comunitario, in ragione del progetto Euroradio, contribuirà in misura inferiore a quella inizialmente prevista al finanziamento della rete d'informazione europea.

Ritiene la Commissione che tale soluzione sia soddisfacente, nell'anno stesso in cui la rete inizia ad emettere?

Intende prendere in considerazione tale situazione penalizzante, che merita di essere compensata nel prossimo progetto preliminare di bilancio previsto per la fine della primavera?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
in nome della Commissione**

(1° luglio 1993)

Nel progetto preliminare di bilancio 1993, la Commissione ha proposto una linea denominata «Dimensione europea nell'audiovisivo», destinata a coprire il sostegno a Euronews, a «European Radio International» (ERI — un tempo Euroradio) e alla dimensione europea nei festival cinematografici e di programmi audiovisivi; l'importo previsto per questa linea era di 5 milioni di ECU e doveva garantire almeno lo stesso sostegno finanziario concesso a Euronews nel 1992 (3 milioni di ECU).

In prima lettura il Consiglio ha ridotto tale importo a 3 milioni di ECU e il Parlamento, in prima lettura, ha aderito a tale posizione, riducendo egualmente a 3 milioni di ECU la proposta della Commissione. Di questi 3 milioni di ECU iscritti nel bilancio 1993, Euronews ne ha ricevuti 2,2 milioni, ERI 145 000 e i festival 655 000.

Nel progetto preliminare di bilancio 1994, la Commissione propone una linea specifica per i progetti Euronews e ERI, in considerazione dei loro obiettivi alquanto simili, denominata «Reti televisive e di radiodiffusione europee e multilingui», dotata di 2,5 milioni di ECU, dei quali 2,3 per Euronews e 0,2 per ERI.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 488/93

dell'on. Hemmo Muntingh (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 marzo 1993)

(94/C 32/13)

Oggetto: Incenerimento di rifiuti chimici ai margini della zona lagunosa dei Wadden

La raffineria North Refinery di Delfzijl intende costruire un inceneritore ai margini della zona lagunosa dei Wadden che verrà alimentato con i rifiuti chimici trasportati da non poche navi, in provenienza soprattutto dall'ovest del paese, che transiteranno attraverso il Mare del Nord e la zona lagunosa dei Wadden. A Rotterdam è ubicato un altro impianto di trattamento dei rifiuti.

La North Refinery non ha fatto tuttora esperire alcuna valutazione sull'impatto ambientale (VIA) in quanto super-

flua, a giudizio del ministero responsabile dei Paesi Bassi. Una siffatta attività deve tuttavia ottemperare a quanto disposto dalla direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ sulla VIA, poiché verranno inceneriti oltretutto fenoli e composti aromatici policiclici. Ciò premesso:

1. Risponde a verità che ai sensi della direttiva 85/337/CEE occorre procedere ad una VIA in ordine all'inceneritore progettato dalla North Refinery?
2. Non dovrebbe la Commissione mettere senza indugio al corrente i dirigenti della North Refinery e le autorità pubbliche olandesi degli obblighi derivanti da detta direttiva?
3. Conviene la Commissione che la VIA dovrebbe riguardare anche l'ubicazione del progettato impianto a ridosso della zona lagunosa dei Wadden, una zona naturale di notevole rilevanza internazionale?
4. Conviene la Commissione che il principio di prossimità viene rispettato nel migliore dei modi incenerendo, in loco, i rifiuti chimici provenienti dalla parte occidentale del paese?

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1993)

L'impianto descritto nell'interrogazione è classificato come un progetto che rientra nel campo di applicazione dell'allegato I della direttiva 85/337/CEE e deve pertanto essere sottoposto ad una valutazione d'impatto ambientale (VIA) obbligatoria. La Commissione si metterà in contatto con le autorità olandesi per valutare le misure adottate per ottemperare alla direttiva.

Detta valutazione d'impatto dovrebbe comprendere le informazioni di cui all'allegato III della direttiva summenzionata, in particolare gli effetti diretti e indiretti del progetto sulla fauna, sulla flora e sugli ecosistemi, per citare alcuni esempi. È pertanto necessario valutare in modo approfondito i potenziali effetti del progetto sulla zona lagunosa dei Wadden.

Ai sensi della direttiva 91/156/CEE, gli Stati membri devono istituire un'adeguata rete integrata di impianti che garantisca lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti più vicini adatti allo scopo.

È vero che il cosiddetto principio della prossimità non è assoluto né totalmente rigido. Esso deve essere interpretato in maniera flessibile, tenendo conto soprattutto delle situazioni geografiche o dell'esigenza di disporre di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti. È pertanto possibile che spedizioni specifiche di rifiuti siano conformi al suddetto principio. I fatti presentati non consentono di formulare un giudizio in merito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 619/93

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° aprile 1993)

(94/C 32/14)

Oggetto: Sostegno alle ONG per la difesa dei diritti dell'uomo

Qual è l'attuale consuntivo delle azioni di sostegno alle ONG che operano in difesa dei diritti dell'uomo e che sono state finanziate con gli stanziamenti della linea di bilancio B7-5053?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(11 ottobre 1993)

Nel 1992 è stato impegnato un importo complessivo di circa 3,8 Mio di ECU sulle risorse della linea di bilancio B7-5053, per appoggiare le iniziative prese da organizzazioni o da altre istituzioni non governative che operano per la promozione e la difesa dei diritti dell'uomo, nonché per il rafforzamento delle strutture democratiche della società civile nei vari paesi in via di sviluppo.

Recentemente la Commissione ha deciso di impegnare un importo di 215 000 ECU sulle risorse a disposizione della linea B7-5053 per il 1993, allo scopo di fornire un aiuto comunitario ad alcune iniziative che mirano a promuovere la formazione, l'informazione e la comunicazione (tramite i vari organi di informazione di massa) in materia di diritti dell'uomo e di principi democratici.

Infine, merita una menzione particolare la decisione di costituire una riserva di 700 000 ECU, destinata ad agevolare la partecipazione delle ONG dei paesi in via di sviluppo ai lavori della conferenza mondiale sui diritti dell'uomo, tenutasi recentemente a Vienna.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 667/93

dell'on. Thomas Megahy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 aprile 1993)

(94/C 32/15)

Oggetto: Fondi strutturali: partnership nei programmi

Quale ruolo è previsto per le autorità locali nell'ambito della prossima serie di programmi?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(30 settembre 1993)

I regolamenti modificati che disciplinano le modalità d'intervento dei fondi strutturali, adottati dal Consiglio il 20 luglio 1993, sanciscono il principio di sussidiarietà dell'azione strutturale comunitaria secondo il quale spetta allo Stato membro interessato designare le autorità e gli organismi che partecipano a livello nazionale, regionale e locale, alla procedura di partnership.

La partnership riguarda la preparazione, il finanziamento, la valutazione ex ante così come il controllo e la valutazione ex post delle azioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 713/93

dell'on. Max Simeoni (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 aprile 1993)

(94/C 32/16)

Oggetto: Divieto di passaggio per le petroliere nelle zone sensibili e a rischio come le Bocche di Bonifacio

Considerando che il Parlamento europeo ha approvato nel settembre 1992 la relazione Bertens ⁽¹⁾ che tra l'altro auspicava un divieto di passaggio delle Bocche di Bonifacio per le petroliere o qualsiasi altro tipo di trasporto che possa costituire un rischio per l'ambiente,

considerando l'importanza e l'urgenza delle misure da prendere per la protezione del Mediterraneo, nonché l'incontestabile interesse ecologico che hanno per l'Europa le Bocche di Bonifacio, zona sensibile e destinata a divenire un parco marittimo,

considerando la natura geologica del sito e la presenza in uno spazio ristretto di numerosi isolotti che rendono inevitabile un grave incidente ambientale,

considerando le tergiversazioni del governo italiano nonché il disaccordo tra il ministro per l'ambiente e quello della marina mercantile,

cosa pensa di fare la Commissione per la protezione delle zone sensibili in generale e in particolare, in modo urgente, per le Bocche di Bonifacio?

La Commissione pensa d'intervenire al più presto presso il governo italiano?

Pensa che sarebbe opportuno cercare una soluzione per gli armatori italiani, al fine di alleviare l'onere derivante dall'aumento dei costi di trasporto dovuti all'allungamento del tragitto tra l'Italia e Porto Torres in caso di divieto?

⁽¹⁾ Risoluzione A3-0144/92, GU n. C 284 del 2. 11. 1992, pag. 80.

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(29 settembre 1993)

La risoluzione A 670 (16) dell'OMI (Organizzazione marittima internazionale) raccomanda ai governi di invitare i capitani delle navi di oltre 5 000 tsl che trasportano merci pericolose o inquinanti ad evitare il passaggio nelle Bocche di Bonifacio. In pratica tale raccomandazione ha avuto pochi effetti.

In seguito ai recenti incidenti verificatisi nelle acque britanniche ed in quelle spagnole, l'Italia e la Francia hanno adottato misure per proibire il passaggio nelle Bocche di Bonifacio alle navi che trasportano materie pericolose, battenti bandiera italiana o francese.

In conformità delle richieste formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il programma d'azione stabilito dalla Commissione nella sua comunicazione del 24 febbraio 1993 ⁽¹⁾ prevede la rapida adozione di azioni destinate ad individuare, a livello comunitario, zone sensibili, e a favorire la proposta di adeguate misure per la regolazione del traffico marittimo. La Commissione ha già organizzato, nel mese di aprile, una riunione con esperti governativi degli Stati membri onde stabilire i criteri di identificazione delle zone ecologiche sensibili da proteggere, e esaminare la tipologia delle misure di regolazione del traffico marittimo la cui adozione da parte dell'OMI dovrebbe essere incoraggiata.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione sostiene le iniziative adottate dall'Italia e dalla Francia ai fini di una maggiore protezione delle Bocche di Bonifacio.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 66.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 758/93

dell'on. Virginio Bettini (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 aprile 1993)

(94/C 32/17)

Oggetto: Effetti negativi del pesticida Insegar (Fenoxycarb)

Considerando che l'Insegar (fenoxycarb), pesticida utilizzato in agricoltura per il controllo di termiti, formiche, cocciniglie e soprattutto lepidotteri dei frutteti, nella primavera del 1992 è stato sospeso cautelativamente su tutto il territorio italiano con ordinanza del ministero della Sanità perché causa di ingenti danni economici a carico della zootecnia;

considerato che il fenoxycarb è responsabile della filatura dei bachi da seta mentre un finanziamento di 35 miliardi di lire è stato concesso all'Italia dalla Comunità a favore della nascente industria italiana della seta, anche allo scopo di ridurre le importazioni.

Essendo il fenoxycarb, anche in dosi infinitesimali, in grado di bloccare la filatura dei bachi da seta, non ritiene la Commissione di dover introdurre il fenoxycarb nell'elenco dei pesticidi vietati di cui alla direttiva 79/117/CEE ⁽¹⁾ e sue modifiche?

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 8. 1979, pag. 36.

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(22 settembre 1993)

La Commissione è in grado di confermare che l'impiego di fenoxycarb come presidio fitosanitario è stato temporaneamente sospeso in Italia. Si tratta di una misura cautelativa in attesa del risultato delle ricerche relative a possibili danni prodotti da tale sostanza sui bachi da seta.

Poiché le ricerche sono ancora in corso sarebbe prematuro prendere in considerazione l'inclusione del fenoxycarb nell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive. In considerazione del carattere locale del presunto rischio creato dall'uso di fenoxycarb, è tuttavia improbabile che esso venga proibito in tutta la Comunità a norma della direttiva 79/117/CEE.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 804/93
dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(19 aprile 1993)

(94/C 32/18)

Oggetto: Trasporto per via marittima di plutonio e petrolio

Il recente trasporto per via marittima di plutonio rigenerato dalla Francia al Giappone ha dato origine a molte discussioni nell'ambito delle istituzioni comunitarie, vedasi ad esempio la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 2123/92 ⁽¹⁾ dell'on. Rogério Brito.

Portato a compimento il trasporto di cui sopra senza che si siano verificate catastrofi o problemi di inquinamento, è la Commissione in condizioni di fornire una valutazione e di trarre conclusioni per il futuro? Potrebbe effettuare un'analisi comparativa dei vantaggi e degli inconvenienti del trasporto di questo materiale rispetto a quello di petrolio, soprattutto alla luce degli incidenti delle petroliere, tra cui

quelli avvenuti in prossimità delle coste della Galizia e della Scozia?

⁽¹⁾ GU n. C 47 del 18. 2. 1993, pag. 19.

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(12 ottobre 1993)

In occasione del recente trasporto marittimo in Giappone di ossido di plutonio proveniente dall'impianto di ritrattamento di La Hague, tutte le misure di sicurezza prese si sono dimostrate adeguate, come lo erano state nella precedente spedizione del 1988.

Durante la sessione plenaria del Parlamento europeo del 18 novembre 1992, la Commissione aveva illustrato in dettaglio le norme di sicurezza del trasporto di materiale radioattivo, nel corso del dibattito relativo a detta spedizione di plutonio.

La sicurezza del trasporto di materiali radioattivi e la protezione di persone e ambiente si basano su due principi:

- l'integrità dell'imballaggio, persino in caso di grave incidente al mezzo di trasporto;
- a prescindere dal mezzo di trasporto, l'obbligo di garantire lo stesso livello di protezione.

La trasposizione di questi principi nelle normative dovrebbe garantire la sicurezza del trasporto combinato (ad esempio, di quello strada/mare).

La Commissione ha esaminato e ritenuto adeguate le misure di sicurezza per il trasporto di plutonio in questione, in base al parere espresso dal gruppo di lavoro permanente sul trasporto di materiali radioattivi della Commissione e dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

Le norme fondamentali per il trasporto sicuro di materiale radioattivo sono regolarmente riesaminate alla luce dell'esperienza acquisita nel settore e dei risultati della ricerca per la sicurezza, sostenuta dalla Commissione e dalla summenzionata Agenzia. In tale contesto bisogna far riferimento alle discussioni svolte nell'ambito dell'AIEA e dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI), delle quali fanno parte la Commissione e gli Stati membri della Comunità.

In genere, qualora la sicurezza del trasporto non possa essere garantita da un adeguato imballaggio, come nel caso del plutonio e di altri materiali pericolosi che sono stivati alla rinfusa, per questo genere di trasporti deve essere utilizzata una nave contenitore. Oltre a ciò la sicurezza del trasporto marittimo beneficia di un servizio di base costiero che viene fornito a tutte le navi per assisterle in caso di traffico congestionato o di attraversamento di aree a rischio ambientale. Tale servizio è attualmente in fase di sviluppo nella Comunità.

Un paragone tra la sicurezza del trasporto del plutonio e quella delle spedizioni di petrolio non è appropriato, in quanto la pericolosità delle due merci differisce enormemente e le relative misure cautelative vengono adottate in base alle loro proprietà. Inoltre la scorta o altre misure straordinarie di sicurezza che accompagnano una spedizione di plutonio si rendono necessarie per motivi diversi dalla sicurezza del trasporto marittimo, come per esempio il rischio di sequestri illeciti del carico. Si dovrebbe tener presente che sia il plutonio sia il petrolio vengono trasportati con navi progettate a tal fine, prendendo in considerazione tutti i possibili fattori di sicurezza e quelli ambientali. Infine, le condizioni di progettazione e di navigazione, per quanto concerne il trasporto di plutonio e di petrolio, occupano un posto rilevante nell'agenda dell'Organizzazione marittima internazionale.

—————

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 828/93
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(21 aprile 1993)
(94/C 32/19)

Oggetto: Ritiro di pesche nel dipartimento di Imathia

Tra i coltivatori di pesche di Imathia circola la voce che abbiano avuto luogo finti ritiri di tale frutta da taluni gruppi di agricoltori. Intende la Commissione chiedere che venga effettuata un'inchiesta al riguardo ed esaminare se non sia il caso di cambiare la procedura di consegna della frutta e di inserire nei regolamenti dei dispositivi di sicurezza più efficaci per evitare deviazioni?

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(27 settembre 1993)

La Commissione è stata interpellata in merito alle voci di possibili frodi nelle operazioni di ritiro delle pesche nel nomos di Imathia. Essa si è quindi rivolta alle autorità greche invitandole, fra l'altro, a procedere ad un'indagine specifica in materia e a comunicarle quanto prima tutte le informazioni necessarie.

Qualora i risultati dell'indagine indicassero l'esistenza di frodi, le autorità greche dovrebbero recuperare gli importi pagati e imporre le sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda i controlli si ricorda all'onorevole parlamentare che, ai sensi della normativa comunitaria, la loro organizzazione è di competenza degli Stati membri.

Facento seguito al regolamento (CEE) n. 1319/85, la Commissione ha istituito un corpo di controllori specializ-

zati nel settore ortofrutticolo. Questi agenti hanno già proceduto a diversi controlli nell'ambito dei ritiri, in particolare per le pesche. Per quanto riguarda la Grecia è stato accertato che la procedura di controllo seguita è adeguata. Ciò non esclude il verificarsi di talune anomalie. Alla luce dei risultati dell'indagine di cui sopra, tale procedura potrebbe essere riesaminata e le autorità greche potrebbero essere invitate ad introdurre qualche miglioramento specifico ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985.

—————

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 842/93
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 aprile 1993)
(94/C 32/20)

Oggetto: Situazione ambientale in Grecia

Data l'attuale situazione dell'ambiente in Grecia e le prospettive di un futuro sempre più problematico se non vengono adottate misure e istituiti controlli da parte delle autorità competenti, intende la Commissione, in cooperazione con le autorità elleniche, prendere provvedimenti per porre rimedio agli squilibri ecologici, quanto meno qualora siano stati causati da interventi finanziati dalla Comunità? Intende inoltre proporre che venga elaborato un programma inteso a rimediare alle situazioni già compromesse e a quelle che stanno per esserlo?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione
(1° ottobre 1993)

Date le misure ed i programmi di incentivi esistenti nonché le disposizioni legislative in vigore in materia di ambiente, la Commissione non intende proporre azioni supplementari specifiche per la Grecia.

—————

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 864/93
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 aprile 1993)
(94/C 32/21)

Oggetto: Necessità di proteggere i gorilla

Trecento gorilla, circa la metà del totale della loro popolazione mondiale, sono direttamente minacciati per il fatto che

il parco naturale d'Africa centrale, in cui vivono, è stato investito dagli scontri che vedono opporsi, in una guerra civile, le forze governative del Ruanda e quelle degli insorti. Gli ultimi studiosi che erano restati nel parco e che sono stati recentemente costretti ad abbandonarlo hanno segnalato la scomparsa di 52 esemplari nel corso delle ultime settimane ed hanno espresso il timore che siano stati uccisi e divorati dagli insorti affamati.

Intende la Commissione attivarsi affinché la Comunità sostenga gli sforzi volti ad attuare quanto prima misure per la protezione dei gorilla direttamente minacciati?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(7 settembre 1993)

La Commissione prenderà favorevolmente in considerazione il cofinanziamento di progetti attuabili finalizzati a ripristinare la protezione della popolazione di gorilla in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 866/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 aprile 1993)

(94/C 32/22)

Oggetto: Esigenza di realizzare un collegamento ferroviario nell'Epiro

Gli abitanti dell'Epiro chiedono che venga realizzata, con la partecipazione finanziaria della Comunità, ad esempio a titolo del pacchetto Delors II, una linea ferroviaria che attraversi l'Epiro collegando il porto di Igoumenitsa a quello di Volos e funga da «ponte» tra l'Europa e il Medio Oriente. È disposta la Commissione a sostenere questa richiesta degli abitanti dell'Epiro?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1993)

Per il momento la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale relativa alla costruzione di una linea ferroviaria che colleghi l'Epiro a Volos, per un eventuale finanziamento nell'ambito dei fondi strutturali. Qualora tale proposta le pervenga dalle autorità elleniche, la Commissione l'esaminerà in tutti i suoi aspetti, compresa la priorità relativa rispetto alle altre necessità di finanziamento. Va rammentato che i programmi comunitari finanziano già

la costruzione della strada «Egnatia», destinata a consentire di porre fine all'isolamento dell'Epiro.

Bisogna altresì segnalare che finora le autorità elleniche non hanno presentato alcuna richiesta ufficiale al Fondo di coesione per il finanziamento di una linea ferroviaria tra Volos e Igoumenitsa.

Va tuttavia ricordato che, nel quadro del programma per le infrastrutture di trasporto (linea di bilancio B5-700) e in seguito alla richiesta presentata dalle autorità elleniche, la Commissione ha deciso di finanziare a concorrenza del 25% del costo totale il completo adeguamento allo scartamento ordinario della linea tra Paleofarsalos e Kalambaka, che comprende anche il miglioramento del tragitto per velocità fino a 150 km/h, con un costo stimato a 28 Mio di ECU. Inoltre finanzia al 50% uno studio tecnico e ambientale, il cui costo è stimato a 4,8 Mio di ECU, per una nuova linea a binario unico e scartamento ordinario tra Kalambaka e il porto di Igoumenitsa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 953/93

dell'on. Sérgio Ribeiro (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 aprile 1993)

(94/C 32/23)

Oggetto: Conseguenze della sentenza della Corte di giustizia ENU/Commissione

Il 18 febbraio 1993 ho rivolto alla Commissione, a norma dell'articolo 60 del regolamento, un'interrogazione in cui le chiedo quali conseguenze traesse dalla sentenza della Corte di giustizia in data 16 febbraio 1993 con cui essa veniva condannata per violazione dell'articolo 53 del trattato Euratom, di cui era stata accusata dall'azienda portoghese ENU (interrogazione H-0219/93) ⁽¹⁾.

La risposta che ho ricevuto, in data 10 marzo, è alquanto sorprendente: la Commissione, dopo avermi spiegato quello che io evidentemente sapevo già, bastava guardare l'interrogazione, mi risponde che le conseguenze sono... l'analisi delle conseguenze da parte dei servizi della Commissione.

Poiché mi auguro che nel frattempo via sia stato tempo sufficiente a superare la fase di analisi, insisto a chiedere alla Commissione quali sono le ulteriori conseguenze tratte.

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-429 (marzo 1993).

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(8 ottobre 1993)

A seguito della sentenza della Corte di giustizia in merito al caso ENU (n. C-107/91), il 19 luglio 1993 la Commissione ha preso una decisione ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del trattato Euratom, in esecuzione dell'articolo 149 di tale trattato ⁽¹⁾.

In questa decisione la Commissione non condivide il punto di vista dell'Empresa Nacional de Urânio SA (ENU) secondo il quale esiste una «preferenza comunitaria», ma ritiene che l'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, proseguendo nella sua ricerca di utenti della Comunità disposti a comprare la produzione dell'ENU, non sia tenuta a imporre agli utenti l'acquisto in via preferenziale della produzione dell'ENU.

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 6. 8. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 966/93

dell'on. Reimer Böge (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 aprile 1993)

(94/C 32/24)

Oggetto: Premi nazionali integrativi per la coltivazione della colza in Francia

Secondo informazioni fornite dalla stampa, la Francia ha assegnato agli agricoltori francesi per il 1993 un premio nazionale integrativo di 700 FF/ha e di 800 FF/ha per la coltivazione di colza sulle superfici messe a riposo. Inoltre il governo francese sostiene il prezzo del metilestere di colza con ulteriori misure e, mediante accordi vincolanti tra agricoltori, Stato e imprese petrolifere ha imposto un impegno all'acquisto da 40 000 m³ nel 1993 fino a 140 000 m³ nel 1995.

Questo corrisponde a una superficie coltivata di 100 000 ha.

Tali misure sono compatibili con il diritto comunitario?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(8 settembre 1993)

La Commissione è venuta a conoscenza in modo informale dell'aiuto concesso dal governo francese per la coltivazione, su terreni messi a riposo, di colza destinata alla produzione di diester.

La Commissione ha chiesto alle autorità francesi di notificarle l'aiuto in questione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1004/93

dell'on. Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 maggio 1993)

(94/C 32/25)

Oggetto: Omologazione di una legge europea di misura

Lo sviluppo di un tipo di bicchieri riutilizzabili e non dannosi per l'ambiente, per sostituire gli attuali bicchieri usa e getta, è ostacolato dalle disposizioni della legge tedesca sulla misura. Secondo questa legge non è consentito un unico recipiente per la miscita corrispondente a diverse capienze.

1. Esistono disposizioni simili in altri Stati membri?
2. Intende la Commissione armonizzare la legislazione nazionale in questo campo?
3. In questo caso è disposta la Commissione a tener conto degli aspetti ambientali?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(12 ottobre 1993)

La Commissione intende armonizzare le legislazioni nazionali in materia di metrologia. La legislazione armonizzata dovrebbe disciplinare i recipienti per bere solo qualora siano in causa i requisiti metrologici che gli stessi devono soddisfare. Inoltre, negli Stati membri, solo una ristretta quantità di recipienti per bere è soggetta a norme metrologiche relative alla loro utilizzazione.

I requisiti metrologici che la proposta della Commissione stabilirà riguardo gli strumenti di misurazione non escluderanno i recipienti per bere non dannosi per l'ambiente.

Tuttavia la Commissione non intende far uso della legislazione in materia di metrologia quale strumento di politica ambientale, in quanto essa non vede il nesso causale tra i requisiti metrologici che detti recipienti devono soddisfare e quelli ambientali, essendo questi indipendenti gli uni dagli altri. Ai sensi di detta proposta sarà consentito l'impiego di

tutti i recipienti per bere con più di una capacità nominale che soddisferanno i requisiti stabiliti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1025/93

dell'on. Alex Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1993)

(94/C 32/26)

Oggetto: Trasporto di nitrato di plutonio — Fonte di radioattività

Si chiede alla Commissione se è consapevole della fonte di radioattività rappresentata da un fusto di nitrato di plutonio, se sono stati effettuati studi di sicurezza atti a dimostrare che in caso di prevedibile incidente la liberazione totale o parziale di tale radioattività produrrebbe effetti tollerabili per la sicurezza del pubblico e, infine, se è persuasa che siano stati approntati piani d'emergenza in tutti gli Stati membri suscettibili di essere interessati dalla liberazione di tale radioattività, e che detti piani siano idonei ad attenuarne le possibili conseguenze.

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(12 ottobre 1993)

La sicurezza del trasporto di materiali radioattivi rientra nelle materie disciplinate dalle norme di sicurezza istituite al più ampio livello internazionale nell'ambito dell'AIEA, la cui applicazione spetta alle «autorità competenti» nazionali.

Qualunque sia il contenuto degli imballaggi, nessuna normativa comunitaria prevede che la Commissione ne sia informata. Il trasporto di materiali radioattivi rientra nelle competenze nazionali. La Comunità non è competente in alcun modo per quanto concerne il rilascio di autorizzazioni per trasporti specifici.

Uno studio di sicurezza relativo all'operazione di trasporto del nitrato di plutonio è stato realizzato prima dell'avvio delle operazioni da parte del «Nuclear Installation Inspectorate» del Regno Unito. La relazione è disponibile al pubblico.

Nel 1984 è stata anche realizzata una valutazione del rischio ambientale, prendendo in considerazione lo scenario peggiore che prevede la rottura del contenitore. La normativa AIEA per il trasporto sicuro di materiali radioattivi pone come condizione l'esistenza e il funzionamento di sistemi e piani di emergenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1027/93

dell'on. Alex Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1993)

(94/C 32/27)

Oggetto: Trasporto di nitrato di plutonio — Rispetto della serie 6 delle norme di sicurezza dell'AIEA

Si chiede alla Commissione se è al corrente e se approva la deroga accordata dal ministero britannico dei Trasporti quanto alle prove e alle caratteristiche di resistenza dei fusti attualmente impiegati per il trasporto di nitrato di plutonio, in particolare per quanto riguarda l'adozione di norme più blande relative al periodo durante il quale i fusti possono restare senza sorveglianza. Si chiede inoltre se la Commissione riconosce che le caratteristiche di resistenza al fuoco e agli urti possono essere valutate in base a prove su modelli in scala e che, se i fusti fossero esposti al fuoco secondo i parametri di tempo e di temperatura previsti dalla normativa dell'AIEA, si verificherebbe un sensibile deterioramento dello schermo per la protezione dei neutroni.

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(12 ottobre 1993)

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta n. 1025/93 dell'onorevole parlamentare ⁽¹⁾, l'autorità competente del paese interessato rilascia le autorizzazioni per gli imballaggi impiegati nel trasporto di materiali radioattivi. Nell'espletamento della procedura di autorizzazione, l'autorità esamina tutte le prove esibite per dimostrare la conformità dell'imballaggio ai regolamenti dell'AIEA.

Le prove su scala naturale, quelle su modelli e i calcoli sono mezzi riconosciuti per ottenere l'approvazione, a condizione che essi siano accettabili per l'autorità competente. Come imposto dai regolamenti, il deterioramento dello schermo per la protezione è limitata e di conseguenza, dopo le prove (d'impatto, al fuoco ecc.), l'imballaggio resta conforme ai requisiti dei regolamenti per il rateo di dose all'esterno dell'imballaggio.

⁽¹⁾ Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1029/93

dell'on. Alex Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1993)

(94/C 32/28)

Oggetto: Trasporto di nitrato di plutonio — Responsabilità civile e risarcimento danni

È persuasa la Commissione che in caso d'incidente e di fuoriscita di sostanze radioattive da un fusto di nitrato di

plutonio durante il suo trasporto via mare l'insieme delle parti in causa, incluso il ministero britannico dei Trasporti, si assumerebbero in toto le responsabilità loro incumbenti a fronte delle domande comprovate di risarcimento per i danni fisici e materiali subiti, e che tali disposizioni in materia di responsabilità e di risarcimento si applicherebbero ad altri Stati membri, compresa la Repubblica d'Irlanda?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(3 settembre 1993)

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta n. 1025/93 dell'onorevole parlamentare ⁽¹⁾, lo studio condotto sui pericoli ambientali associati al trasporto di nitrato di plutonio via mare all'interno delle acque territoriali britanniche, nell'ipotesi del peggiore scenario possibile, cioè la rottura di un fusto, ha stabilito che l'impatto sull'ecosistema marino e sulla popolazione sarebbe trascurabile.

Sia lo speditore che il vettore hanno sottoscritto un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi per il trasporto di nitrato di plutonio via mare.

In caso di danni nucleari, sarebbe applicabile la «Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare». Essa prevede che tutta la responsabilità ricada su una sola persona. Nel caso di trasporto di materiali radioattivi, il diritto al risarcimento dei danni può essere esercitato contro l'operatore dell'impianto per conto del quale viene effettuato il trasporto delle sostanze o contro il vettore. La convenzione stabilisce inoltre che la responsabilità sia limitata.

La «Convenzione di Parigi», infine, non si applica agli incidenti nucleari che si verificano nel territorio di Stati non aderenti alla Convenzione o a danni subiti nel loro territorio, salvo se altrimenti previsto dalla legislazione nazionale dell'operatore dell'impianto. L'Irlanda non aderisce a detta Convenzione.

(1) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1072/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 maggio 1993)

(94/C 32/29)

Oggetto: Programmi a favore delle donne e dei giovani

Vuol la Commissione far sapere se ritiene utile incrementare i programmi a favore delle donne e dei giovani? Intende essa

realizzare a breve scadenza dei programmi che prevedano la specializzazione di determinati quadri in materie come la cultura, i giovani e le donne?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(2 settembre 1993)

Il Fondo sociale europeo nel quadro dei QCS (quadri comunitari di sostegno) cofinanzia programmi operativi destinati specificatamente alla promozione della formazione e dell'occupazione dei giovani e delle donne per il periodo 1989-1993.

Per quanto riguarda i giovani va anche sottolineato l'ampliamento delle leggi di finanziamento nel settore dell'istruzione, che rispecchia l'interesse particolare della Commissione a favore dei giovani.

In merito alle donne la Commissione nel dicembre 1990 ha approvato l'iniziativa NOW per il periodo 1991-1993. Lo scopo di tale iniziativa è l'attuazione di misure transnazionali e innovatrici per la promozione della parità di opportunità fra uomini e donne nel settore dell'occupazione.

Nell'ambito della nuova riforma dei fondi strutturali, la Commissione ha esplicitamente incluso per la prima volta la promozione della parità di opportunità quale uno dei compiti del Fondo sociale europeo nelle sue proposte di regolamenti. Tale procedura consentirebbe di prendere in maggiore considerazione la partecipazione delle donne alla totalità delle azioni dell'FSE, nonché l'adozione di programmi operativi destinati specificatamente alle azioni a favore delle donne.

In tale ambito la Commissione sarebbe disposta ad esaminare proposte formulate dagli Stati membri in merito ad azioni specifiche connesse con gli obiettivi del Fondo sociale nel settore della cultura per i giovani e le donne.

Si completano in tal modo le azioni condotte conformemente alla risoluzione del Consiglio del 3 giugno 1985 per la promozione della parità di opportunità a favore delle giovani e dei giovani nel campo dell'istruzione.

L'IRIS e l'ILE sono due altri strumenti specifici della politica comunitaria in materia di parità di opportunità fra le donne e gli uomini il cui obiettivo consiste nel migliorare la situazione delle donne sul mercato del lavoro.

Analogamente la Commissione offre possibilità di aiuto finanziario per progetti organizzati da e per i giovani fra i 15 e i 25 anni che non rientrano nei sistemi di istruzione e di formazione professionale. Si tratta del programma «Gioventù per l'Europa e azioni prioritarie nel settore della gioventù». La partecipazione media di giovani donne al programma «Gioventù per l'Europa» è risultata del 48 %.

Fin dalla ratifica del Trattato sull'Unione europea, la Commissione intende sottoporre una proposta di decisione

del Consiglio, basata sull'articolo 126 del Trattato, intesa a conglobare e ad inquadrare più efficacemente la totalità delle attività finora condotte in tale campo.

Nella proposta di decisione verrà incluso l'aiuto finanziario per progetti transnazionali di cooperazione e di formazione degli «Animatori per la gioventù», vale a dire le persone di entrambi i sessi che hanno il compito di inquadrare i giovani durante le attività del tempo libero. Questo tipo di progetto fruisce già di aiuti nel quadro del programma e delle azioni precedentemente descritte.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1125/93

dell'on. Barry Desmond (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 aprile 1993)

(94/C 32/30)

Oggetto: Ricerche e sviluppo di una terapia per la retinite pigmentosa

La retinite pigmentosa è una malattia genetica per la quale, per ora, non esiste alcuna cura e che porta alla cecità.

In qual modo ha la Commissione manifestato interesse e preoccupazione per le vittime di tale malattia e ha mostrato, così, la sua consapevolezza della necessità di immediate ricerche per trovare una terapia che potrebbe ridare la vista a 400 000 persone in Europa?

È d'accordo la Commissione sul fatto che la cooperazione tra Stati membri nel settore della ricerca e dello sviluppo può ben realizzarsi soltanto mediante uno sforzo sponsorizzato da tutta la Comunità?

È disposta la Commissione ad assumere un ruolo pilota, onde garantire il coordinamento delle ricerche degli Stati membri su tale malattia?

**Risposta data dal sig. Ruberti
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1993)

La retinite pigmentosa forma l'oggetto di un progetto di ricerca in corso nell'ambito del programma Biomed 1, «Prevenzione della cecità: ricerca molecolare e trattamento medico nella retinite pigmentosa». Questo progetto è un'azione di concerto che include 37 partecipanti da 12 paesi (10 della Comunità e 2 dell'EFTA).

Una descrizione degli obiettivi di questo programma sarà inviata direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretario generale del Parlamento europeo.

La dotazione di bilancio per questo progetto è di 294 000 ECU per il periodo che va dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1135/93

dell'on. Thomas Megahy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 aprile 1993)

(94/C 32/31)

Oggetto: Ricerca relativa alla sicurezza nucleare

Intende la Commissione spiegare per quale motivo i fondi comunitari destinati alla ricerca sulla sicurezza nucleare sono stati drasticamente ridotti negli ultimi anni e se non vi siano piani per ripristinarli?

**Risposta data dal sig. Ruberti
in nome della Commissione**

(7 settembre 1993)

La Commissione svolge R&S sulla sicurezza nucleare nell'ambito dei seguenti programmi:

- smantellamento,
- radioprotezione,
- sicurezza della fissione nucleare,
- Telemat (telematizzazione in ambiente nucleari),
- deposito e gestione dei rifiuti.

Queste attività sono eseguite dal Centro comune di ricerca e da organismi di ricerca nazionali nell'ambito di contratti a compartecipazione finanziaria.

La riduzione negli ultimi anni del finanziamento comunitario a favore della sicurezza nucleare rispecchia l'evoluzione dei programmi nucleari nazionali e gli stanziamenti votati dall'autorità di bilancio nei bilanci annuali della Comunità.

Il 16 giugno 1993 la Commissione ha adottato la sua proposta di decisione del Consiglio⁽¹⁾ concernente un programma quadro delle attività comunitarie nel settore della ricerca e della formazione per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998). La proposta prevede 495 Mio di ECU quale importo ritenuto necessario per la ricerca sulla sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 276 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1182/93

dell'on. Gijs de Vries (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 maggio 1993)

(94/C 32/32)

Oggetto: Norme tariffarie transitorie contestuali all'unificazione tedesca

Nella proposta che modifica le misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, URSS e Jugoslavia contestualmente all'unificazione tedesca ⁽¹⁾ la Commissione propone di escludere dalla franchigia sui dazi alle importazioni una serie di prodotti agricoli, in particolare ortofrutticoli e prodotti derivati. Ciò premesso:

1. A quanto ammontano le esportazioni verso la CE di detti prodotti, con riferimento a:
 - a) tutti i paesi esportatori interessati complessivamente,
 - b) ciascun paese singolarmente?
2. Perché ha la Commissione avanzato detta proposta?

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 5.

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1993)

1. I dati statistici riguardanti l'utilizzo delle misure tariffarie in questione non sono ancora del tutto completi e non permettono alla Commissione di rilevare i dati quantitativi richiesti dall'onorevole parlamentare, eccetto per il caso dell'ex Jugoslavia le cui importazioni nell'ambito del regolamento citato sono state pari a 0,83 Mio di DM nel 1991 e a 1,6 Mio di DM nel 1992. Per quanto riguarda gli altri paesi i dati a disposizione sulle importazioni non sono coerenti e non permettono una valutazione sicura. Tutte le informazioni disponibili sono trasmesse direttamente sia all'onorevole parlamentare che al segretariato generale del Parlamento.

2. Come aveva già indicato nella relazione del regolamento suddetto, la Commissione ha ritenuto opportuno avanzare questa proposta soprattutto per i due motivi seguenti:

- sebbene le quantità in questione siano relativamente scarse, l'unica possibilità di sopravvivenza economica per un certo numero di piccole imprese stabilite sul territorio dei nuovi Länder tedeschi dipende dalla proroga di tali misure;
- considerando che la politica commerciale comunitaria si orienta sempre più verso una collaborazione più stretta con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, è necessario che la soppressione dei contingenti tariffari esistenti vada di pari passo con l'evoluzione dei contingenti tariffari comunitari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1193/93

dell'on. Martine Buron (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 maggio 1993)

(94/C 32/33)

Oggetto: Declino del settore delle macchine agricole

Ha studiato la Commissione la concomitanza di conseguenze negative della riforma della politica agricola comune e dell'afflusso di merci provenienti dai paesi dell'Est sui settori contigui a quello dell'agricoltura, quale l'industria delle macchine agricole?

In effetti i dati più recenti rivelano che in taluni paesi è andata perduta metà dei posti di lavoro relativi alla produzione di macchine agricole, e che tale evoluzione ha recentemente subito un'impennata.

Dato che questa tendenza appare irreversibile e sembra soprattutto riproporsi nello stesso modo in tutti i paesi della Comunità, non ritiene la Commissione che si debbano adottare misure specifiche tipo Renaval, per accompagnare i mutamenti in atto in questo settore industriale?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(12 ottobre 1993)

Il comitato europeo dei gruppi di costruttori nel settore della meccanizzazione agricola ha avvisato la Commissione delle difficoltà dovute alla ristrutturazione dell'agricoltura europea.

A priori si potrebbe stabilire un rapporto tra il calo della produzione di materiale agricolo, del 13 % in volume tra il 1990 ed il 1992, per un valore di 12 Mio di ECU (a prezzi del 1985), e l'aumento delle importazioni di macchine agricole provenienti dai paesi dell'Europa centrale e della CEI. Tuttavia, poiché tali importazioni sono passate da 90 Mio di ECU nel 1988 a 138 Mio nel 1992, il loro aumento non è particolarmente significativo rispetto all'incidenza della PAC, che sembra nettamente più rilevante.

Non appena informata di tali problemi la Commissione ha preso iniziative per cercarne le cause e trovare delle soluzioni. È stato richiesto uno studio a un consulente esterno, che ha fornito il rapporto preliminare. Quando la Commissione avrà ricevuto il rapporto finale esaminerà le misure eventuali da adottare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1194/93

dell'on. Christian de la Malène (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 maggio 1993)

(94/C 32/34)

Oggetto: Futuro dell'industria automobilistica europea e relazioni commerciali con il Giappone

Al momento dell'accordo concluso nel luglio 1991 tra la Comunità europea e il Giappone sull'industria automobilistica, è stata prevista l'istituzione di un «osservatorio» (monitoring) con il compito di studiare l'evoluzione dei flussi di autoveicoli tra le due parti, onde verificare il rispetto, da parte giapponese, degli impegni assunti con l'accordo.

Può la Commissione metterci al corrente dell'insieme delle informazioni di cui dispone grazie all'attività dell'osservatorio in merito alla situazione degli scambi commerciali in campo automobilistico tra la Comunità e il Giappone, e dirci come interpreta la situazione oggi vigente nel settore e le proiezioni attualmente elaborate dai suoi servizi sulla prevedibile evoluzione delle relazioni CEE-Giappone in questo campo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1195/93

dell'on. Christian de la Malène (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 maggio 1993)

(94/C 32/35)

Oggetto: Industria automobilistica europea e relazioni commerciali con il Giappone

Il riequilibrio delle relazioni economiche presuppone una volontà politica in entrambe le parti in causa, nonché la disponibilità di informazioni statistiche attendibili circa l'evoluzione degli scambi tra la Comunità e il Giappone.

Può la Commissione renderci note le statistiche attualmente disponibili sugli scambi commerciali nel settore automobilistico tra l'Europa e il Giappone, e confermarci che l'attività di sorveglianza dell'accordo di cui alla dichiarazione del luglio 1991, tra la CEE ed il Giappone, dispone delle statistiche necessarie e sufficienti, le quali consentano all'Esecutivo di studiare in modo particolareggiato l'evoluzione delle relazioni commerciali tra le due parti, in particolare nel settore automobilistico?

Qualora non fossero disponibili siffatte statistiche, non ritiene la Commissione che sarebbe opportuno istituire un osservatorio statistico dell'evoluzione degli scambi commerciali, a meno che essa non sia in grado di confermarci che tale necessità può essere soddisfatta dalla sorveglianza dell'accordo?

Inoltre, e in conformità con l'impegno assunto dopo l'accordo del 1991 di sorvegliare attentamente il mercato nell'evoluzione delle sue varie componenti (installazione e produzione di trapianti, importazioni nipponiche di automobili europee e giapponesi in Europa, reciprocità specifica per settore o reciprocità generale, . . .), può la Commissione presentare, a quasi due anni dall'accordo stesso, un bilancio dell'attività di sorveglianza e dare una risposta specifica in merito all'evoluzione degli scambi e dei tassi di penetrazione, nonché su ciascuna delle componenti del mercato riguardate dall'accordo del 1991 tra l'Europa e il Giappone?

**Risposta comune data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1194/93 e 1195/93**

(12 ottobre 1993)

La Commissione dispone di fonti statistiche attendibili che le consentono di seguire l'evoluzione del mercato automobilistico comunitario; tra l'altro esse riguardano il volume (mensile ed annuo) delle immatricolazioni di veicoli nuovi in tutti gli Stati membri della Comunità. Le statistiche sono particolarmente elaborate e precise, in quanto le autorità competenti di ciascuno Stato membro registrano, a fini fiscali, le caratteristiche di ogni veicolo immatricolato di recente. Inoltre la base di dati sul commercio estero, Comext, fornita da Eurostat e basata sulla nomenclatura combinata, fornisce informazioni sul volume (in valore e in unità) delle esportazioni e delle importazioni di veicoli, nonché sul saldo con ciascun paese terzo interessato.

Ogni mese l'associazione giapponese dei costruttori automobilistici trasmette i dati relativi alle esportazioni del Giappone verso la Comunità, autenticati dalle autorità nazionali, e non si riscontra alcun divario sensibile (se non per i tempi di trasporto e gli effetti di scorta) rispetto ai dati sulle importazioni di cui sopra. Anche i costruttori automobilistici con sede nella Comunità trasmettono regolarmente statistiche sulla produzione. Inoltre numerosi consulenti indipendenti, specialisti del settore, forniscono costantemente previsioni a medio e lungo termine relative alla domanda di automobili. La Commissione ritiene che la creazione di un osservatorio specifico, come l'onorevole parlamentare suggerisce, non consentirà di ottenere statistiche più precise e più complete di quelle attualmente disponibili, di cui si offre una sintesi nella tabella allegata.

Più in particolare per quanto riguarda l'accordo automobilistico con il Giappone, al momento dei negoziati la Commissione si è basata su un'ipotesi di lavoro che prevedeva, per il 1999, un livello di vendite dei veicoli di marca giapponese prodotti sul territorio comunitario pari a 1,2 milioni di unità. L'incremento delle vendite di questi veicoli non è tale da rimettere in causa la validità di questa ipotesi. Quanto al «monitoring», previsto nell'accordo, dei veicoli esportati dal Giappone verso la Comunità, spetta alle autorità giapponesi controllare che il volume delle esportazioni sia conforme ai livelli stabiliti da entrambe le parti. Pertanto, al momento del consenso del 1° aprile 1993, il Giappone ha accettato di ridurre le esportazioni del 9,4 % per l'anno in corso, ossia a 1,089 milioni di unità (contro 1,202 milioni di unità nel 1992). Questa contrazione delle

esportazioni si basava specificamente sulla prevista diminuzione della domanda comunitaria del 6,5% per lo stesso anno. La Commissione è consapevole del fatto che le immatricolazioni effettuate dall'inizio di questo anno portano a previsioni più pessimistiche per tutto il 1993. Conformemente a quanto concordato con il Giappone, essa ha pertanto richiesto alle autorità giapponesi di riprendere le consultazioni, per tener conto di questa variazione della domanda sul mercato comunitario. La Commissione ritiene infatti che, come per il passato, la relativa flessibilità del «monitoring» giapponese consentirà di contribuire in modo efficace ad evitare perturbazioni del mercato.

Statistiche relative al settore automobilistico e a quello dei veicoli utilitari leggeri < 5 t

	Immatricolazioni CE 12 (fonte AAA)	Produzioni CE 12 (fonte DRI) (1)
1991	13 890 212	13 834 334
1992	13 948 563	14 065 529

(1) Netto dei conteggi ripetuti compresi i VUL < 6 t.

	Importazioni CE 12 dal Giappone (fonte Comext) (1)
1991	1 373 878
1992	1 198 236

(1) Non sono comprese le isole Canarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1222/93
dell'on. Wilfried Telkämper (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 maggio 1993)
(94/C 32/36)

Oggetto: Effetti dei progetti di sviluppo sulle popolazioni indigene

È consapevole la Commissione della situazione disperata in cui versano gli indios Awa Guaja in Brasile (cfr. risoluzione B3-0372/93)? Tale popolo soffre tuttora delle conseguenze del funzionamento della miniera di Carajas che è stata cofinanziata dalla Commissione. Ha provveduto la Commissione a svolgere un'indagine dell'impatto prodotto sulle popolazioni indigene dai progetti di sviluppo da essa finanziati? Intende introdurre nella sua procedura di selezione dei progetti un sistema di rendicontazione sugli effetti prodotto a livello sociale, per scongiurare il ripetersi, in futuro, di simili tragedie? Intende introdurre in tali procedure di selezione l'obbligo di consultazione delle popolazioni locali?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione

(30 settembre 1993)

La Commissione attribuisce la massima importanza all'impatto sociale delle azioni da essa condotte nell'ambito della sua cooperazione. È consapevole delle informazioni e delle voci circolate in merito alle conseguenze del funzionamento della miniera di Carajas sugli indios Awa Guaja e su altre tribù indigene.

Attualmente gli effetti prodotti a livello sociale vengono considerati nell'ambito delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale. Per i programmi finanziati dalla Commissione in Brasile e in altri paesi dell'America latina, tali procedure sono entrate in vigore a partire dal luglio 1992 e si basano sugli orientamenti dell'OCSE circa le «migliori pratiche» adottati nel dicembre 1991. Tali orientamenti invitano, fra l'altro, a procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale laddove i progetti possano avere un considerevole effetto negativo sull'ambiente (includere le popolazioni indigene ed altri gruppi vulnerabili nell'area di influenza del progetto, ad esempio in caso di sfruttamento minerario, smaltimento di residui tossici, deforestazione su vasta scala, ecc.). Nei paesi che rientrano nella Convenzione di Lomé, l'impatto sociale viene esaminato alla luce delle raccomandazioni esposte in un «Manuale sulle donne e lo sviluppo» pubblicato nel 1991 e in un «Manuale sull'ambiente» entrato in vigore nel giugno 1993.

Ricordando le spiegazioni a più riprese fornite in passato, la Commissione sottolinea come la stessa Corte dei conti, nella sua relazione, non abbia rilevato alcuna irregolarità, errore o mancanza particolare in merito all'azione condotta dalla Commissione stessa a Carajas, nell'ambito della sua partecipazione al finanziamento di detto progetto minerario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1225/93
dell'on. Karl-Heinz Florenz (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 maggio 1993)
(94/C 32/37)

Oggetto: Materie prime rinnovabili

Per motivi di tutela del suolo e delle acque si rende urgentemente necessaria l'utilizzazione di oli, oli staccanti e lubrificanti sostenibili sotto il profilo ambientale. Da ricerche scientifiche è emerso che l'utilizzazione di oli, oli staccanti e lubrificanti prodotti con materie prime rinnovabili non aggravano l'inquinamento ambientale in quanto tali sostanze sono rapidamente biodegradabili. Tuttavia la loro utilizzazione presenta considerevoli problemi di smercio.

Intende la Commissione promuovere in futuro l'utilizzazione di materie prime rinnovabili sotto forma di oli, oli staccanti e lubrificanti?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(20 ottobre 1993)

A tutt'oggi, in materia di gestione dei rifiuti, la Commissione non ha espresso un parere per l'utilizzo preferenziale di alcuni materiali non dannosi per l'ambiente in luogo di altri. Ciò dipende in parte dal fatto che essa non dispone di bilanci ecologici comparativi che siano attendibili.

Una volta dimostrato che la gestione dei rifiuti prodotti dagli oli vegetali presenta notevoli vantaggi ecologici in rapporto a quella dei rifiuti provenienti dagli oli minerali, e che i primi possono sostituire gli altri con profitto in determinate forme di utilizzo, questo aspetto sarà riesaminato.

restrizioni dell'attività, ad esempio introducendo chiusure stagionali o di fine settimana. Gli Stati membri debbono presentare alla Commissione un programma che illustri le misure esistenti e quelle previste in modo che la Commissione possa giudicarne l'adeguatezza. Le misure vengono quindi attuate non appena possibile.

3. Tra gli obiettivi del programma di orientamento pluriennale sono previste riduzioni dello sforzo di pesca, da raggiungere semplicemente mediante la riduzione della capacità o combinando riduzioni di capacità e di attività. Gli Stati membri che decidono di ridurre solo la capacità non ne traggono particolari vantaggi, in quanto dovranno effettuare i controlli necessari per evitare un aumento dell'attività delle navi restanti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1240/93

di Lord O'Hagan (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 maggio 1993)

(94/C 32/38)

Oggetto: Regimi «giorni in mare»

1. È vero che solo i Paesi Bassi, il Belgio e il Regno Unito stanno applicando regimi «giorni in mare»?
2. Quando entreranno in vigore tali regimi in tutti gli Stati membri?
3. Sa la Commissione che a causa dei programmi di orientamento pluriennale gli Stati membri che non applicano detti regimi possono trovarsi a usufruire di vantaggi sleali?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(6 settembre 1993)

1. Soltanto il Regno Unito ed i Paesi Bassi intendono controllare l'attività delle singole navi da pesca. La Spagna ed il Portogallo effettuano tale controllo per i pescherecci contemplati dal trattato di adesione, mentre il Belgio non ha un regime delle giornate in mare.

2. In base ai nuovi programmi di orientamento pluriennali tutti gli Stati membri debbono introdurre misure di controllo dell'attività della flotta peschereccia, senza che si tratti necessariamente di un controllo delle giornate in mare dei singoli battelli. Tali misure sono infatti decise dai singoli Stati membri ed alcuni di essi hanno già previsto forti

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1248/93

dell'on. Isidoro Sánchez García (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 maggio 1993)

(94/C 32/39)

Oggetto: Adattamento della direttiva 77/93/CEE

Al Titolo IV, paragrafo 10.5 dell'allegato della decisione 91/314/CEE⁽¹⁾ del Consiglio del 26 giugno 1991 che stabilisce un programma specifico per le isole Canarie (Poseican) è previsto l'adattamento della direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976⁽²⁾ concernente le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali in funzione della particolare situazione fitosanitaria delle isole Canarie.

A tale riguardo, quali misure sono state adottate e in quale data?

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(29 settembre 1993)

Il 22 marzo 1993 la Commissione ha trasmesso al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale una proposta di direttiva che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾.

La proposta estende la validità della suddetta direttiva alle isole Canarie, e introduce altre disposizioni atte a salvaguardare le caratteristiche specifiche della produzione agricola locale.

Il Consiglio non ha ancora adottato le misure in questione.

(1) Doc. COM(93) 99 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1252/93

dell'on. Hemmo Muntingh (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 maggio 1993)

(94/C 32/40)

Oggetto: Commercio di legno tropicale effettuato da imprese comunitarie in Congo

In una relazione destinata alla Banca mondiale e al governo congolese è stato accertato che la maggior parte delle imprese di silvicoltura non rispettano le disposizioni legislative. Nonostante che la legislazione congolese sia favorevole allo sfruttamento delle foreste, la relazione conclude che la sorveglianza relativa alla silvicoltura è inesistente. Di tale situazione beneficiano diverse imprese della CEE, direttamente o indirettamente. Possiamo citare in particolare le seguenti imprese: Forestière Nord Congo (FNC), Société forestière de Missa (SFM), Société congolaise arabe-libyenne, Société nord Bois de Sangha (SNBS), CIB e la Société congolaise Bois de Ouesso (SCBO).

1. Quali imprese della Comunità europea sono interessate dalle suddette attività di silvicoltura nel Congo? Quali altre imprese comunitarie esercitano attività di silvicoltura in Congo?
2. Quali sono i guadagni o le perdite verificatisi da parte delle imprese che esercitano attività di silvicoltura in Congo?
3. Quali tipi di frode sono perpetrati nel settore del commercio di legname tropicale in Congo? Quali imprese comunitarie sono citate a tale riguardo?
4. Secondo quali modalità la Commissione intende vigilare affinché tutte le frodi perpetrate da imprese comunitarie nel settore della silvicoltura congolese vengano immediatamente a cessare e affinché le presunzioni di frode vengano smentite appena possibile?
5. La Commissione intende chiedere alla Banca mondiale informazioni sugli aiuti menzionati nella relazione a favore di progetti di silvicoltura in Congo e in altri Stati africani?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1253/93

dell'on. Hemmo Muntingh (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 maggio 1993)

(94/C 32/41)

Oggetto: Azioni illegali nel settore del commercio del legno tropicale

In una relazione destinata alla Banca mondiale e al governo congolese si sostiene che la maggior parte delle imprese di

silvicoltura non rispettano le disposizioni legislative e che vengono perpetrate frodi su grande scala. Sebbene la legislazione congolese sia abbastanza favorevole allo sfruttamento delle foreste, la relazione conclude che la sorveglianza sulle attività di silvicoltura è inesistente. Di tale situazione beneficiano diverse imprese della CEE, direttamente o in partecipazione.

1. A quanto ammontano i quantitativi di legno tropicale proveniente dal Congo e importato nella CEE? Quali imprese comunitarie sono implicate nelle importazioni? Esiste una valutazione della dimensione del commercio illegale di legname proveniente da altri Stati africani?
2. La Commissione riconosce che tali frodi denunciano l'esistenza di un commercio illegale di legno tropicale, comparabile al commercio illegale effettuato con donne, stupefacenti e animali e piante selvatiche?
3. La Commissione intende lottare contro le frodi in materia di commercio di legno tropicale applicando misure analoghe a quelle adottate nei confronti di forme di commercio illegale?

Risposta comune data dal sig. Marín

in nome della Commissione

alle interrogazioni scritte n. 1252/93 e 1253/93

(29 settembre 1993)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per averla informata dell'esistenza della relazione menzionata nelle sue interrogazioni. Tale elemento permetterà ai servizi della Commissione di prendere contatto con la Banca mondiale al fine di ottenere ulteriori informazioni e precisazioni.

La Commissione ha affermato chiaramente la propria intenzione d'agire in favore di una gestione duratura delle foreste tropicali, nel rispetto della sovranità dei paesi interessati.

Nel giugno 1992, in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, la Comunità ed i suoi Stati membri hanno adottato la dichiarazione di principio sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo durevole di tutti i tipi di foresta. In più occasioni il Consiglio ha dichiarato che la Comunità ed i suoi Stati membri continueranno ad operare per l'elaborazione di uno strumento globale giuridicamente vincolante in materia di gestione, conservazione e sviluppo durevole delle foreste. Dal canto suo la Commissione ha affermato chiaramente l'intenzione di operare a favore di una gestione durevole delle foreste tropicali, nel rispetto della sovranità dei paesi interessati.

Infine, la Commissione è impegnata attualmente a riflettere sulle relazioni tra il commercio di legname e la gestione durevole delle foreste e sul tema della certificazione e della marcatura ecologica del legno, argomento, questo, ampiamente dibattuto nell'ambito della XIV sessione dell'OIBT/ITTO tenutasi a Kuala Lumpur.

Per quanto concerne propriamente il Congo, in base ai più recenti dati in possesso della Commissione, comunicati nell'ambito dello Stabex, le importazioni comunitarie di legname grezzo e lavorato originario del Congo sono state rispettivamente di 484 800 t nel 1990 e di 387 222 t nel 1991. La Commissione non dispone di stime sulla produzione di legname tropicale né è a conoscenza di un commercio fraudolento di tale prodotto, in quanto tutto il traffico di esportazione è concentrato nell'unico porto di Pointe-Noire.

Per quanto risulta alla Commissione, le maggiori imprese comunitarie presenti in Congo, nel settore della produzione e dell'esportazione, sono:

- Placongo (gestita da tre società europee: SIBT in Francia; Nordisk in Danimarca e Bruynzeel nei Paesi Bassi);
- Socobois (ditta Wonneman — Germania);
- Foralac (gestita dal gruppo portoghese Barreto, avente sede a Londra).

Esistono inoltre altri piccoli produttori.

La Commissione condanna tutte le pratiche fraudolente in quanto illegali e, di conseguenza, riprovevoli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1293/93

dell'on. Virginio Bettini (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° giugno 1993)

(94/C 32/42)

Oggetto: Personale del CCR destinato alle attività sulle energie rinnovabili

Vista l'intensificazione delle attività sulle energie rinnovabili nel programma del CCR 1992-94;

vista la risoluzione del Parlamento europeo sulle energie rinnovabili (relatore on. Bettini — doc. A3-0405/92) che invita la Commissione ad intensificare nel CCR queste ricerche nell'ambito del IV programma quadro e che prevede crediti supplementari per il CCR affinché questo possa svolgere il ruolo di «Centro verde», sviluppando dei metodi di analisi «energia-ambiente»;

visto che nessuna iniziativa è stata ancora presa per compensare la riduzione di personale del CCR destinato a queste attività in espansione;

si chiede se la Commissione intenda adottare rapidamente delle misure per rendere operativi i propri obiettivi.

**Risposta data dal sig. Ruberti
in nome della Commissione**

(30 settembre 1993)

Nel settore di ricerca in questione, il CCR contribuisce, nel suo attuale programma 1992-1994, alle iniziative specifiche di ricerca del 3° programma quadro «Misurazione e prova» (in particolare il lavoro prenormativo svolto nell'impianto solare di prova) e «Ambiente» (analisi dei problemi connessi a energia/ambiente). Inoltre il CCR fornisce un aiuto scientifico e tecnologico per i programmi Thermie e Save.

Il numero del personale addetto a questi compiti non è stato diminuito durante il periodo dell'attuale programma. Il CCR intende assumere nuovo personale per i posti che recentemente sono diventati vacanti in seguito alle normali dimissioni per pensionamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1313/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° giugno 1993)

(94/C 32/43)

Oggetto: Valutazione della cooperazione con la CSI

Alle 12 Repubbliche componenti l'attuale Comunità di Stati indipendenti (ex URSS) è stato concesso un aiuto umanitario e tecnico.

Può la Commissione riferire se è stata compiuta una valutazione generale dei risultati e dei fallimenti della cooperazione con la Comunità di Stati indipendenti?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(11 ottobre 1993)

La Commissione non ha ancora effettuato una valutazione generale della cooperazione con i Nuovi Stati indipendenti (NSI), sia per quanto riguarda l'assistenza tecnica, sia per quanto riguarda l'aiuto umanitario ed i prestiti.

A. Valutazione dell'assistenza tecnica

Per il momento la Commissione non ha ancora effettuato una valutazione globale dell'assistenza tecnica. Ciò dipende dal fatto che i programmi per il 1991 ed il 1992 sono attualmente in corso di esecuzione. Tuttavia la Commissione sta organizzando dei gruppi incaricati di controllare i progetti. In tale contesto, man mano che i suddetti progetti saranno realizzati, ciascuno di essi verrà valutato.

All'inizio di giugno l'assistenza tecnica all'ex URSS è stata oggetto di dibattiti nell'ambito del Parlamento europeo, in occasione dell'audizione pubblica delle commissioni per le relazioni economiche esterne e del controllo del bilancio sui

progetti Tacis e Phare, quando è stato sollevato il problema della valutazione. Tenuto conto delle difficoltà, la Commissione ha giudicato i risultati di Tacis positivi, benché suscettibili di miglioramento.

B. Valutazione delle operazioni di aiuto umanitario e dei prestiti

La Commissione non ha ancora elaborato un rapporto generale sui risultati delle diverse operazioni di aiuto, dato che l'ultima, e più importante, non è ancora terminata. Tuttavia ciascuna operazione è tenuta costantemente sotto controllo dalla Commissione, e le operazioni già portate a termine sono state oggetto di valutazioni specifiche, sia da parte delle ONG incaricate dell'esecuzione, sia da parte di organismi indipendenti.

Riassumendo si può constatare che, malgrado alcune difficoltà di esecuzione, le operazioni si sono svolte in maniera soddisfacente. Riguardo al prestito di 1 250 Mio di ECU, concesso dal Consiglio il 16 dicembre 1991 (91/658/CEE), è troppo presto per procedere ad una valutazione.

A questo stadio si possono trarre le seguenti conclusioni:

1. Aiuto non rimborsabile di 250 Mio di ECU all'ex URSS

Questo aiuto alimentare è stato distribuito sul territorio dell'ex URSS da organizzazioni non governative, nel 1991 e nel 1992. La distribuzione è stata seguita da un organo di controllo indipendente. I ritardi nell'esecuzione sono dovuti soprattutto alla situazione politica instabile di quel periodo. Infatti l'operazione, allestita sotto Gorbaciov, era appena iniziata all'epoca del colpo di Stato dell'agosto 1991, ed il suo svolgimento è stato ostacolato dalle difficoltà provocate dal brusco scioglimento dell'Unione. Malgrado questi problemi l'operazione è stata condotta a termine.

2. Aiuto non rimborsabile di 200 Mio di ECU alle città di Mosca, San Pietroburgo, Cheliabinsk, Nijny-Novgorod e Saratov

I prodotti forniti nel quadro di questo aiuto alimentare sono stati venduti durante l'inverno del 1991-1992 dalle reti commerciali di distribuzione. Il ricavato ha contribuito ad alimentare un fondo destinato a finanziare gli aiuti alle persone anziane, agli orfani, agli studenti e ad altri gruppi della popolazione che si trovano in difficoltà. L'operazione è stata giudicata un successo.

3. Garanzia di prestito di 500 Mio di ECU alla Russia

Questo prestito ha permesso alla Russia di importare prodotti alimentari per un importo pari a 375 Mio di ECU durante il 1992. Nel 1995, quando il prestito sarà stato rimborsato, si potrà effettuare una valutazione.

4. Prestito di 1 250 Mio di ECU agli Stati della CSI e alla Georgia

Questo prestito a medio termine deve permettere alle Repubbliche beneficiarie di importare prodotti agricoli ed alimentari, nonché forniture mediche. La consegna dei prodotti agricoli ed alimentari è giunta ad uno stadio assai avanzato in tutte le Repubbliche. Per quanto riguarda le

forniture mediche, le consegne sono cominciate nella maggior parte delle Repubbliche. La conclusione dei contratti da parte delle autorità competenti nelle varie Repubbliche, in seguito a gare di appalto, e l'approvazione di questi contratti da parte della Commissione, richiedono tempi più lunghi, a causa del gran numero di farmaci e forniture implicati. Una prima valutazione non potrà prospettarsi prima della fine dell'anno.

È infine opportuno sottolineare che la Corte dei conti procede ogni anno ad una rassegna delle sedi a cui si riferiscono le operazioni non ancora chiuse.

5. Aiuto d'urgenza (ECHO)

La Commissione ha inviato un sostanzioso aiuto d'urgenza a molti dei NSI: l'Armenia, l'Azerbaijan, la Georgia e il Tagikistan. L'aiuto è stato destinato principalmente alle popolazioni colpite dai conflitti esplosi in questi paesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1325/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 giugno 1993)

(94/C 32/44)

Oggetto: Situazione della fauna in Grecia

Particolarmente preoccupante è la situazione della fauna in Grecia, stando al Libro rosso delle specie di vertebrati minacciati in Grecia, che è stato recentemente pubblicato e che costituisce un manuale di grande valore contenente un elenco di tutte le specie di mammiferi, uccelli, rettili e pesci, di ciascuno dei quali è indicata la consistenza e i pericoli che ne minacciano la sopravvivenza. Stando a tale manuale, pubblicato dall'Associazione zoologica e dall'Associazione ornitologica greche, 57 specie e 6 sottospecie di mammiferi in Grecia sono in pericolo. Tra le più direttamente minacciate figurano: l'orso bruno, la lince, la foca mediterranea, il cervo, la capra selvatica e il criceto nano (una specie di roditore). La minaccia più grave per la sopravvivenza dei mammiferi è rappresentata dalla distruzione del loro habitat, dovuta alla defoliazione delle foreste, allo sviluppo dell'edilizia, all'apertura di strade attraverso zone boschive e addirittura montane, nonché alla caccia tanto legale che di frodo, alla mancanza di cibo e all'impiego di esche.

Intende la Commissione manifestare la propria solidarietà e il proprio interessamento contribuendo ad un'efficace protezione delle specie faunistiche esistenti in Grecia, che sono minacciate dal comportamento irresponsabile dell'uomo?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione

(4 ottobre 1993)

La direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾ nonché il regolamento (CEE) n. 1973/92 Life ⁽²⁾ offrono attualmente la base giuridica e le possibilità

finanziarie per le azioni di protezione dei biotopi e della flora e fauna selvatiche.

Inoltre la Commissione sostiene finanziariamente progetti miranti alla conservazione dei biotopi e alla protezione delle specie selvatiche minacciate di estinzione in Grecia.

Spetta tuttavia in primo luogo alle autorità elleniche adottare le misure necessarie per l'attuazione della legislazione comunitaria e per la conservazione della biodiversità in Grecia.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

(²) GU n. L 206 del 22. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1354/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 giugno 1993)
(94/C 32/45)

Oggetto: Nuovi mercati per gli idrocarburi

I paesi dell'ex URSS sono interessati a incrementare le proprie esportazioni di idrocarburi in cambio di finanziamenti per l'acquisto di tecnologie, impianti e attrezzature del settore energetico da parte di imprese comunitarie.

Ciò considerato, intende la Commissione aiutare le imprese della Comunità a contribuire alla creazione di nuovi mercati per gli idrocarburi importati dai paesi dell'ex URSS verso la CEE?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
(30 settembre 1993)**

Globalmente i paesi dell'ex-URSS sono i principali esportatori mondiali di idrocarburi e dispongono di considerevoli riserve tuttora ampiamente inutilizzate o sottoutilizzate. Essi offrono pertanto alla Comunità un'eccellente opportunità di diversificazione delle fonti di approvvigionamento e dei rischi ad esse collegati.

La Carta europea dell'energia, attualmente in fase di elaborazione, dovrebbe creare le condizioni di sfruttamento di questo potenziale garantendo nel contempo alle imprese della Comunità interessate un possibile accesso diretto a nuove risorse. Essa agevolerà anche l'accesso delle imprese dell'ex-URSS al mercato della Comunità.

Nel corso degli ultimi anni si è potuto osservare inoltre che, malgrado una riduzione delle esportazioni, i paesi dell'ex-URSS hanno privilegiato la domanda esterna garantita e

solubile in moneta dei paesi dell'OCSE. Queste entrate sono infatti indispensabili per finanziare le importazioni necessarie all'ammodernamento degli altri settori della loro economia.

Conscia di queste esigenze la Comunità ha rapidamente soppresso verso i paesi dell'ex-URSS (e dell'Europa dell'Est) i dazi doganali che colpivano i loro prodotti all'ingresso del territorio della Comunità e, fra questi ultimi, la maggior parte dei prodotti petroliferi, inserendo questi paesi tra i beneficiari dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Questa decisione è stata presa a titolo transitorio per incrementare le esportazioni di questi paesi verso la Comunità e in attesa che venissero conclusi accordi europei nell'ambito dei quali fosse prevista la progressiva creazione di una zona di libero scambio.

Inoltre l'attuale concessione del beneficio dello «SPG» per i prodotti petroliferi ai paesi dell'ex-URSS si armonizza perfettamente con la politica di liberalizzazione del commercio internazionale del petrolio e del gas perseguita da vari anni dalla Commissione e dalla Comunità, e si iscrive in una volontà di non discriminazione connessa con l'origine dei prodotti interessati e di promozione dell'apertura dei mercati del petrolio e del gas.

Per quanto concerne il petrolio greggio, le importazioni comunitarie sono da vari decenni esenti da dazi doganali. Lo stesso vale per il gas naturale le cui esportazioni verso la Comunità dai paesi dell'ex-URSS potrebbero aumentare considerevolmente all'orizzonte 2000-2010, considerati i vantaggi ambientali connessi con l'impiego di questo combustibile rispetto alle altre forme di energia fossile.

Le importazioni di prodotti petroliferi dovranno evidentemente tener conto delle norme ambientali esistenti e previste nella Comunità (piombo, zolfo, ecc.). A tal fine la Carta europea dell'energia consentirà una collaborazione più approfondita nel settore ambientale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1371/93

dell'on. Gerardo Fernández-Albor (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 giugno 1993)
(94/C 32/46)

Oggetto: Possibili disparità nella politica lattiera comunitaria

Gli allevatori della regione spagnola della Galizia non comprendono i criteri adottati in materia di politica lattiera comunitaria. Se si prendono in considerazione le eccedenze che vengono commercializzate attraverso l'industria straniera, valutate un milione di litri al mese, a un prezzo libero ma sempre più vantaggioso della sovrattassa di 50-52 PTA,

è chiara la disparità esistente tra i vari paesi comunitari per quanto riguarda i versamenti del FEAOG.

Gli allevatori galleggi non capiscono perché un paese come l'Olanda, che dispone del 5,9% del patrimonio bovino, di una produzione di latte del 10,4% e di una produzione di carne del 4,9%, abbia ricevuto nel triennio 86-88 dalla sezione garanzia del FEAOG 8 836,7 milioni di ECU, mentre la Spagna, con un 6,6% di patrimonio bovino, una produzione lattiera del 5,2% e una produzione di carne del 6,2% ha ricevuto solo 2 762,7 milioni. Questo significa che nel triennio indicato la spesa pro capite del FEAOG per Olanda e Spagna è stata rispettivamente di 82 367 e 9 812 PTA.

Può la Commissione comunicare i motivi della suddetta disparità, che fa sospettare agli allevatori galleggi una scarsa difesa degli interessi spagnoli davanti alle istanze comunitarie, dato il diverso trattamento loro riservato? Qual è la posizione della Commissione per quanto riguarda la commercializzazione delle eccedenze attraverso l'industria straniera?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(30 settembre 1993)**

I finanziamenti erogati dal FEAOG (sezione Garanzia) ai Paesi Bassi sono ammontati a 11 213 Mio di HFL olandesi (corrispondenti a circa 4 163 Mio di ECU) e quelli erogati alla Spagna sono stati pari a 85 933 Mio di PTA (circa 552 Mio di ECU). Si tratta principalmente del pagamento delle restituzioni per le quantità esportate nei paesi terzi e, in misura inferiore, degli aiuti all'ammasso privato e degli acquisti all'intervento.

Le esportazioni dei Paesi Bassi hanno superato di oltre 40 volte quelle della Spagna e le quantità immagazzinate in Spagna sono sempre state molto inferiori a quelle dei Paesi Bassi. Ciò è dovuto al fatto che la produzione dei Paesi Bassi è eccedentaria e doppia rispetto a quella della Spagna, mentre la popolazione è circa un quarto di quella spagnola. Inoltre diversi Stati membri esportano le loro merci servendosi dei porti olandesi e tali costi sono a carico dei Paesi Bassi.

Quanto alla mancata dichiarazione di latte prodotto, il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, che stabilisce le modalità d'applicazione di tale prelievo supplementare, definiscono le condizioni per l'applicazione di tale prelievo imponendo requisiti rigorosi e regole molto precise sia ai produttori che agli acquirenti per quanto riguarda le comunicazioni, i termini, l'identificazione ecc. Acquirenti, trasportatori e produttori debbono rispettare scrupolosamente quanto è previsto in questi regolamenti, in caso contrario sono previste ammende e sanzioni che potrebbero comportare il ritiro del riconoscimento dell'acquirente.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare tutte le misure di controllo necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni relative alla produzione ed alla commercializ-

zazione dei prodotti lattiero-caseari. A questo proposito la Commissione ha avviato, nel 1992, un'indagine ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 per verificare in quale misura gli Stati membri si siano accertati della veridicità e dell'esatta contabilizzazione dei prodotti lattiero-caseari del codice NC 0401 e che sono stati oggetto di scambi intracomunitari nel corso della campagna 1991/1992. Il primo Stato membro nel quale i funzionari della Commissione si sono recati nel quadro di questa indagine è stata la Germania. Ulteriori missioni avranno luogo inizialmente nei Paesi Bassi e in seguito anche in altri Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1404/93

dell'on. Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 giugno 1993)

(94/C 32/47)

Oggetto: Decontaminazione delle centrali nucleari allo scadere della durata di esercizio

1. Reputa la Commissione sufficienti le riserve finanziarie dei dirigenti di centrali nucleari? In caso negativo, quali provvedimenti ventila essa?
2. Attualmente di quali esperienze si dispone in ordine al deposito definitivo diretto di elementi combustivi?
3. Qual è l'attuale stadio della ricerca dello sviluppo nella CE in ordine al deposito finale diretto di elementi combustivi?
4. A partire da quale data verrebbe, a giudizio della Commissione e a scopi di decontaminazione, vietato il ritrattamento e prescritto il deposito definitivo diretto?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione
(20 ottobre 1993)**

1. La Commissione non reputa inadeguate le riserve finanziarie degli Stati membri per la chiusura di esercizio delle centrali. Tuttavia i costi preventivati per lo smantellamento sono aumentati nel corso degli anni e i piani di finanziamento devono essere adattati a questa realtà.
2. Su scala mondiale non vi sono esperienze pratiche di deposito diretto di elementi di combustibile esaurito, né di deposito di rifiuti altamente radioattivi provenienti dal ritrattamento.
3. Attualmente, nella Comunità, sono in corso diverse attività di R&S sul deposito diretto di elementi di combustibile esaurito, quali la AHE (Esperimento di trattamento attivo) condotto nella miniera di sale di Asse (Germania) sotto l'egida del programma comunitario di R&S. Per le ricerche sugli effetti del deposito diretto di elementi di combustibile esaurito in una formazione salina, l'AHE utilizza la sorgente di neutroni del californio 252.

4. La Commissione ritiene che siano soluzioni attuabili sia il ritrattamento del combustibile sia il deposito diretto di combustibile esaurito.

dell'azione appena citata, la Commissione potrebbe esprimere parere favorevole.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1452/93
 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (9 giugno 1993)
 (94/C 32/48)

Oggetto: Unificazione dei parchi nazionali di Valia Kalda e Vikos-Aoos

In uno studio relativo al Pindo settentrionale elaborato dal museo Goulandris di storia naturale si propone di unificare i parchi nazionali di Valia Kalda e Vikos-Aoos in un unico grande parco nazionale sviluppando talune forme «dolci» di attività, come quella turistica, agricola, ecc., che tengano conto della consistenza, delle potenzialità e del valore della zona interessata, individuando e valorizzando il patrimonio culturale e creando condizioni climatiche tali da consentire di accogliere talune strutture abitative.

C'è la possibilità che la Commissione favorisca la realizzazione di detto studio mediante una certa qual partecipazione finanziaria della Comunità?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
 in nome della Commissione
 (29 settembre 1993)

Né la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, né la 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche richiedono status particolari per la protezione dei siti. Esse delineano, tuttavia, misure di conservazione che in pratica consentono di mantenere o ripristinare tali siti in uno stato di conservazione favorevole.

Dal 1992, a norma del regolamento (CEE) n. 1973/92 (Life) del Consiglio, la Comunità fornisce finanziamenti a favore della prima fase di azioni volte a migliorare le condizioni di conservazione e gestione dei parchi nazionali greci. Responsabile dell'attuazione di tali azioni è, in quanto autorità competente, il ministero greco dell'Agricoltura. Se il governo greco ritiene che l'unificazione dei due parchi nazionali citati dall'onorevole parlamentare possa contribuire ad un miglior raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat naturali e che tale iniziativa dovrebbe essere presa in considerazione nel quadro

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1453/93
 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (9 giugno 1993)
 (94/C 32/49)

Oggetto: Tenuta Veikos ad Atene

La direzione dei parchi di Atene si rifiuta illegalmente di presentare al prefetto di Atene la richiesta di dichiarare la tenuta Veikos area suscettibile di rimboschimento.

Visto che tale tenuta è stata dichiarata zona demaniale (in base al decreto D 39354/1987 del ministero delle Finanze) e che l'ambiente dell'Attica è particolarmente degradato, chiederà la Commissione alle autorità greche di prendere tutti i provvedimenti indispensabili ad imporre detto rimboschimento?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
 in nome della Commissione
 (18 ottobre 1993)

In regola generale la pianificazione territoriale è di competenza delle autorità nazionali.

Di conseguenza la Commissione non dispone di alcuno strumento giuridico per intervenire presso le autorità greche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1490/93
 dell'on. Panayotis Roumeliotis (S)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (14 giugno 1993)
 (94/C 32/50)

Oggetto: Necessità di creare un parco nazionale a Rodi

Secondo quanto comunicato da rappresentanti degli enti locali dell'isola di Rodi, la creazione di un parco nazionale nell'isola sembra essere assolutamente necessaria.

Ciò permetterà di proteggere la fauna e in particolare una specie rara, i cervi *Dama dama* che, dopo aver prosperato nelle foreste dell'isola per centinaia di anni, rischiano oggi di scomparire, malgrado i generosi sforzi intrapresi dal

comune, a causa sia degli incendi scoppiati recentemente, che del bracconaggio in aumento.

È la Commissione disposta ad appoggiare un'iniziativa del genere?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1993)

In base alle informazioni fornite recentemente dal ministero dell'Agricoltura, la foresta di cipressi di Embonas de 135 (Rodi) è considerata monumento nazionale protetto.

Non è tuttavia una zona protetta classificata ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che rappresenta l'unica base giuridica comunitaria per la protezione della natura.

L'onorevole parlamentare può inoltre consultare le risposte della Commissione alle interrogazioni scritte n. 2313/91 del sig. Michael Papayannakis (1) e n. 1831/92 del sig. Sotiris Kostopoulos (2).

(1) GU n. C 309 del 26. 11. 1992.

(2) GU n. C 6 dell'11. 1. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1505/93

dell'on. Nel van Dijk (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 giugno 1993)

(94/C 32/51)

Oggetto: Aiuti illeciti da parte dello Stato olandese allo stabilimento per la produzione di alluminio Aldel e alla Pechiney (articoli 92 e 93)

Lo stabilimento per la produzione di alluminio Aldel e la società madre Hoogovens, nonché la ditta Pechiney, stanno negoziando con il ministro per gli Affari economici Andriessen (NL) un consistente aiuto finanziario mediante una riduzione del prezzo dell'energia che si aggiunge alla «sovvenzione» annuale di cui già godono sotto forma appunto di una riduzione del prezzo di costo dell'energia elettrica.

La Commissione concorda sul fatto che gli aiuti esistenti e quelli in programma da parte dello Stato olandese sono contrari all'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato, che le eccezioni previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3 non sono applicabili in questo caso, che tali aiuti sono incompatibili con il quinto programma di azione comunitaria in materia di ambiente e che, di conseguenza, vanno proibiti?

È disposta la Commissione a prendere iniziative contro lo Stato olandese (articolo 93, paragrafo 2)?

In caso negativo, qual è il motivo di questa sua posizione?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1508/93

dell'on. Nel van Dijk (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 giugno 1993)

(94/C 32/52)

Oggetto: Intervento (articolo 130 R) contro lo Stato olandese in relazione agli aiuti alla fabbrica di alluminio Aldel, contrari al principio dello sviluppo sostenibile

Lo stabilimento per la produzione di alluminio Aldel e la società madre Hoogovens, nonché la ditta Pechiney, stanno negoziando con il ministro per gli Affari economici Andriessen (NL) un consistente aiuto finanziario mediante una riduzione del prezzo dell'energia che si aggiunge alla «sovvenzione» annuale di cui già godono sotto forma appunto di una riduzione del prezzo di costo dell'energia elettrica.

Concorda la Commissione che tale aiuto da parte dello Stato olandese:

- è in contrasto con il principio «chi inquina paga» (articolo 130 R, paragrafo 2),
- è incompatibile con la lettera e lo spirito del quinto programma di azione in materia di ambiente,
- è contrario al principio dell'internalizzazione dei costi esterni,
- è in contraddizione con l'obiettivo CE di una stabilizzazione delle emissioni di CO₂ entro l'anno 2000?

È disposta la Commissione ad intervenire contro tali aiuti, basandosi sull'articolo 1309 R, paragrafo 3, terzo trattino, dal momento che i danni per l'ambiente e per i cittadini in caso di mancata azione sono inconciliabili con gli obiettivi perseguiti dalla Comunità?

In caso contrario, come giustifica la Commissione tale atteggiamento?

**Risposta comune data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1505/93 e 1508/93**

(12 ottobre 1993)

La Commissione ha appreso da articoli di stampa che nei prossimi anni gli impianti per la produzione di alluminio della Pechiney a Vlissingen e della Aldel a Delfzijl usufruiranno di una riduzione del prezzo dell'elettricità.

Poiché tali provvedimenti possono costituire aiuto di Stato a termini dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato CEE, con lettera del 28 aprile 1993 la Commissione ha richiesto alle autorità olandesi di notificarle i provvedimenti in questione provvedendo a fornire tra l'altro informazioni atte a consentire alla Commissione di valutare i provvedimenti stessi alla luce degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE.

In relazione al contenuto della risposta fornita dal governo olandese la Commissione applicherà le disposizioni del caso degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE.

La Commissione terrà parimenti conto delle linee guida della Comunità relative agli aiuti di Stato connessi a finalità di tutela ambientale.

Lungi dal fondare la competenza della Commissione ad intervenire nei confronti di uno Stato membro perché esso ha accordato aiuti di Stato a singole imprese, l'articolo 130 R del Trattato CEE ha piuttosto lo scopo di definire gli obiettivi di una politica comunitaria in campo ambientale e contiene gli elementi di cui occorre tener conto nell'elaborazione di detta politica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1507/93

dell'on. Nel van Dijk (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 giugno 1993)

(94/C 32/53)

Oggetto: Controllo sugli aiuti da parte dello Stato ad imprese produttrici di alluminio primario

In risposta all'interrogazione scritta n. 16/91 ⁽¹⁾ la Commissione dichiara di non essere a conoscenza dei contratti stipulati nell'ambito di tale settore. Inoltre essa afferma che ha la possibilità di intervenire nei casi in cui si può indurre dal relativo livello che il prezzo è forse in parte determinato da aiuti.

In base all'articolo 93, paragrafo 1, la Commissione procede ad un esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri.

Come può la Commissione, nell'ambito di questo esame permanente, sapere se si può o meno parlare di aiuti alle fabbriche produttrici di alluminio visto che non è a conoscenza dei contratti stipulati in tale settore per la fornitura di elettricità?

In conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, è mai intervenuta la Commissione contro le concessioni di aiuti da parte dello Stato a ditte produttrici di alluminio primario e in caso negativo, può spiegare per quale motivo non ha agito in tal senso?

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 16. 8. 1991, pag. 104.

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(12 ottobre 1993)

A norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE gli Stati membri devono notificare eventuali progetti riguardanti la concessione di aiuti ovvero la modifica di un regime d'aiuti preesistente in tempo utile perché la Commissione possa presentare le proprie osservazioni. Gli Stati membri non possono erogare alcun aiuto prima che la Commissione abbia approvato i relativi provvedimenti. Qualora la Commissione ritenga un progetto non compatibile con il mercato comune a termini dell'articolo 92 del Trattato CEE essa

inizia il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 di tale Trattato.

A norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del Trattato CEE la Commissione sottopone ad un controllo permanente i regimi d'aiuti esistenti in cooperazione con gli Stati membri. Qualora in seguito ad un cambiamento delle circostanze in funzione delle quali è stato concesso l'aiuto vengano meno le ragioni dell'approvazione di un dato regime d'aiuti la Commissione agisce di conseguenza.

In diversi casi la Commissione ha iniziato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CEE in relazione agli aiuti concessi dagli Stati membri alla produzione d'alluminio ed ha preso decisioni definitive in forza delle quali gli aiuti ricevuti andavano rimborsati. Tra i casi in questione si possono citare Alcan Ludigshafen e BUG-Alutechnik in Germania, Alumina e Comsal in Italia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1523/93

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 giugno 1993)

(94/C 32/54)

Oggetto: Povertà nella CEE

Secondo i dati forniti dalla conferenza europea dei poteri locali e regionali, su 350 milioni di cittadini comunitari, 51 milioni vivono in condizioni «al di sotto della soglia di povertà», e 5 milioni sono addirittura «senza tetto».

Considerato altresì il deficit degli alloggi sociali della Comunità, può la Commissione indicare cosa intende fare per garantire almeno il diritto all'alloggio?

Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione

(30 settembre 1993)

La Commissione ha più volte espresso le proprie preoccupazioni per quanto riguarda il persistere e lo svilupparsi di situazioni di esclusione sociale, e nella fattispecie ha recentissimamente presentato una comunicazione sull'argomento («Verso un'Europa delle solidarietà, intensificare la lotta contro l'esclusione sociale, promuovere l'integrazione») ⁽¹⁾.

La comunicazione pone in rilievo il carattere pluridimensionale dei processi d'esclusione sociale e rammenta fra l'altro che l'accesso ad un alloggio decente è una delle componenti decisive dell'integrazione sociale. Sottolinea inoltre l'importanza di una proclamazione solenne dei diritti e la sua connessione con la promozione di prassi e politiche ottimali.

La Comunità non dispone tuttavia di competenze specifiche nel campo degli alloggi. La Commissione non prevede

quindi iniziative di carattere legislativo in materia di diritto all'alloggio. La sua azione nel settore mira sostanzialmente a promuovere lo scambio di informazioni e il trasferimento di buone prassi, in particolare tramite il sostegno dato alle reti europee di organizzazioni non governative o di enti per gli alloggi sociali interessati, nonché più in generale a stimolare il pubblico dibattito sui diritti dei più sfavoriti.

(¹) Doc. COM(92) 542 def. del 23. 12. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1525/93

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 giugno 1993)

(94/C 32/55)

Oggetto: Progetti per la salvaguardia dei bacini prealpini

La necessità di migliorare l'ecosistema dei bacini prealpini stravolto dai depositi di scarti urbani ed industriali risulta oggi esser una delle priorità comunitarie nella lotta per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute del cittadino.

A tale scopo può la Commissione riferire se ha esaminato il progetto denominato Affiri, che prevede semplicemente l'installazione nei fondali di un ossigenatore che aspiri in superficie l'acqua che, depurata a temperatura ambiente, viene poi reimpressa attraverso un secondo collettore nel lago?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(30 settembre 1993)

Le norme comunitarie concernenti la protezione dell'ambiente idrico stabiliscono vari standard qualitativi e altri obiettivi, che gli Stati membri devono raggiungere. Tuttavia compete agli Stati membri adottare i provvedimenti che ritengono necessari per ottemperare alle prescrizioni stabilite dalle norme pertinenti.

Pertanto normalmente la Commissione non esamina in modo particolareggiato i singoli progetti di miglioramento degli Stati membri e non ha esaminato il progetto Affiri.

Tuttavia, se l'onorevole parlamentare ritiene che la realizzazione del progetto Affiri costituirebbe una violazione della legislazione comunitaria, è cortesemente pregata di inviare alla Commissione ulteriori e più specifiche informazioni, in

modo che la questione possa essere esaminata in modo approfondito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1544/93

dell'on. Alex Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 giugno 1993)

(94/C 32/56)

Oggetto: Smaltimento di scorie radioattive

Di quali informazioni dispone la Commissione circa l'itinerario di smaltimento previsto per le scorie radioattive derivanti da ritrattamento negli impianti di

- a) Dounreay,
- b) Sellafield,
- c) La Hague,
- d) Karlsruhe ed
- e) Mol?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(30 settembre 1993)

In base alle informazioni in possesso della Commissione, gli itinerari di smaltimento previsti per i residui radioattivi derivanti dal ritrattamento sono i seguenti:

- a) Dounreay: i residui a bassa radioattività vengono smaltiti in pozzi in sito. I residui a radioattività intermedia vengono immagazzinati in attesa che sia disponibile una struttura che deve essere fornita da NIREX. I residui ad elevata radioattività devono essere vetrificati e quindi immagazzinati per un periodo di tempo compreso fra i 50 ed i 100 anni, in linea con la politica del governo britannico.
- b) Sellafield: i residui a basso livello di radioattività vengono smaltiti a Drigg in strutture di stoccaggio situate vicino alla superficie. I residui a bassa e media radioattività verranno smaltiti nella struttura NIREX di cui al punto a), non appena essa sarà disponibile. I residui ad elevata radioattività vengono trattati secondo le modalità di cui al punto a). I residui derivanti dal ritrattamento di combustibile esaurito proveniente dall'estero verranno trattati conformemente a quanto previsto negli accordi contrattuali bilaterali.
- c) L'Aia: fino al 1992, i residui a bassa radioattività sono stati smaltiti in una struttura di stoccaggio a poca profondità presso il «Centre de la Manche»; attualmente vengono smaltiti in una nuova struttura, avente caratteristiche analoghe, presso il «Centre de l'Aube». I residui a media ed alta radioattività e a vita lunga, dopo aver subito il trattamento di vetrificazione, vengono immagazzinati in attesa di poter usufruire di un impianto di smaltimento specifico che verrà messo a punto secondo la pianificazione e le procedure definite nella legislazione francese sul settore nucleare emanata nel dicembre del 1991.

- d) Karlsruhe: tutti i residui radioattivi sono immagazzinati sul sito stesso e verranno smaltiti, a seconda delle loro caratteristiche, in varie strutture sotterranee (Konrad per i residui radioattivi che non emettono calore) non appena tali strutture saranno funzionanti. I residui ad elevata radioattività sono immagazzinati allo stato liquido, in attesa di essere sottoposti a vetrificazione presso l'impianto Pamela di Mol.
- e) Mol: dopo il condizionamento, i vari tipi di residui vengono immagazzinati in attesa di quanto deciderà il governo in merito alla costruzione di una struttura per lo smaltimento di residui a bassa radioattività, situata quasi in superficie e di una struttura ad elevata profondità per gli altri tipi di residui.

Legacy: Nuclear proliferation out of control», tenutosi il 21 aprile 1993 presso la Rhodes House di Oxford e organizzato dall'Independent Oxford Research Group?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(25 ottobre 1993)

La Commissione ha ricevuto il documento in questione, ma non spetta ad essa prendere posizione al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1548/93

dell'on. Alex Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 giugno 1993)

(94/C 32/57)

Oggetto: Esportazione di spolette verso Iran e Irak

Di quali informazioni dispone la Commissione circa il numero di imprese comunitarie produttrici di spolette M7-39A1 e M-131 nonché circa l'esportazione di tali spolette dagli Stati membri verso l'Iran e l'Irak a partire dal 1983?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
in nome della Commissione**

(25 ottobre 1993)

La Commissione non dispone di nessun tipo di informazione sulla produzione e l'esportazione di spolette da parte degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1555/93

dell'on. Alex Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 giugno 1993)

(94/C 32/58)

Oggetto: Plutonio

Può la Commissione ottenere copia degli atti del seminario internazionale sul plutonio dal titolo «The Plutonium

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1570/93

dell'on. Christine Oddy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1993)

(94/C 32/59)

Oggetto: Protezione degli uccelli a Malta

Quali misure intende adottare la Commissione europea per impedire che a Malta siano cacciate le specie di uccelli protette nella Comunità?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1993)

La Commissione è pienamente consapevole dei problemi ecologici derivanti dall'uccellazione a Malta.

Nel parere espresso il 30 giugno 1993 sulla richiesta di adesione di Malta, la Commissione ritiene che «l'insostenibile uccellazione praticata a Malta sia una questione di particolare importanza. Anche se le autorità maltesi hanno attuato normative per un maggiore controllo del fenomeno, queste non sono sufficienti per conformarsi alla legislazione comunitaria. Le autorità maltesi dovranno pertanto dedicare un notevole impegno per adottare le disposizioni comunitarie e dovranno dare garanzie chiare alla Commissione su questo punto». Va sottolineato che di recente la Commissione è stata informata del fatto che il governo di Malta sta riformando la legislazione esistente per migliorare l'efficacia dell'applicazione. Attraverso queste riforme la legislazione maltese dovrebbe essere più conforme alle disposizioni comunitarie, in particolare alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio sulla protezione degli uccelli selvatici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1571/93

dell'on. Miguel Arias Cañete (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1993)
(94/C 32/60)

Oggetto: Finanziamento di un programma d'azione nella zona di Doñana

Recentemente è stato presentato alla Commissione un programma d'azione concernente la zona di Doñana, con un bilancio superiore a 63 milioni di PTA.

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il contributo comunitario al programma sarebbe basato sulle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo di cui al documento SN 456/92, parte C, pagina 12 c, comprendenti un paragrafo con il quale la Commissione si impegna a considerare la situazione specifica della Spagna nel 1994, dati gli elementi regressivi del sistema di risorse proprie in vigore.

In considerazione di quanto detto può la Commissione far sapere se pensa di finanziare tale programma e, eventualmente, su quale base giuridica e a carico di quale linea di bilancio?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(25 ottobre 1993)

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alle risposte da essa date alle interrogazioni scritte n. 601/93, 1107/93 e 1274/93 dell'on. Valverde Lopez ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 297 del 3. 11. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1575/93

dell'on. Michael Welsh (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1993)
(94/C 32/61)

Oggetto: Rimborso degli aiuti statali ottenuti illegalmente in Belgio

Nel 1984 il commissario Andriessen, allora responsabile della politica di concorrenza, stabiliva d'intesa con il ministro belga dell'Industria, sig. Eyskens, che l'aiuto accordato all'impresa belga Beaulieu a seguito del suo acquisto di un'azienda fallita, la Fabelta Zwijnaarde produttrice di tappeti, era illegale e che sarebbe stato rimborsato alle autorità belghe. Tale accordo era confermato da uno scambio di lettere.

Nel 1986, in risposta all'interrogazione scritta n. 2030/85 ⁽¹⁾ dell'on. Van Hemeldonck, il commissario Sutherland confermava che la gestione si era conclusa in modo soddisfacente.

Senonché pare che l'impresa Beaulieu abbia contestato dinanzi al giudice nazionale il diritto del governo belga al rimborso della sovvenzione, che di conseguenza non risulta a tutt'oggi restituita a distanza di otto anni dall'accertamento della sua illegittimità.

Può la Commissione indicare quali misure sta adottando per dare esecuzione alla sua decisione e in che modo il procedimento in corso presso il tribunale belga si concilia con il principio della preminenza del diritto comunitario?

⁽¹⁾ GU n. C 142 del 9. 6. 1986, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(18 ottobre 1993)

Successivamente alla conferma da parte del governo belga, in data 26 luglio 1988, della non esecuzione della decisione del 30 novembre 1983 nella quale la Commissione dichiarava incompatibili con il Trattato CEE gli aiuti accordati all'impresa Fabelta esigendone la restituzione, la Commissione ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

Il 21 febbraio 1990 la Corte di giustizia ha constatato la mancata esecuzione della decisione della Commissione ribadendo gli obblighi a carico delle autorità belghe.

Da allora la Commissione ha fatto regolarmente presente, e ciò anche dopo che del caso sono stati investiti i tribunali belgi, che essa non intende dispensare il gruppo Beaulieu, proprietario dell'impresa Fabelta, dall'esecuzione dei suoi obblighi comunitari.

Al riguardo le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione che il caso Fabelta sarebbe stato discusso dinanzi al tribunale del commercio di Gand il 24 settembre 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1576/93

dell'on. Michael Welsh (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1993)
(94/C 32/62)

Oggetto: Persecuzione dei cristiani e degli animisti in Sudan

Fonti cristiane e operatori nel campo della cooperazione hanno fornito prove inconfutabili della persecuzione delle tribù del Sudan meridionale da parte del governo islamico nel quadro di ciò che pare un tentativo sistematico di creare uno Stato islamico e di eliminare tutte le altre religioni.

La guerra civile tra il Nord e il Sud ha fornito una copertura alle deportazioni in massa della popolazione meridionale, alla creazione di campi di concentramento, nei quali la tortura e gli stupri sono all'ordine del giorno, e alla conversione forzata dei cristiani e degli animisti. Pare anzi che le agenzie islamiche responsabili degli aiuti usino la fornitura dei beni di prima necessità come incentivo alla conversione, rifiutandosi di distribuire gli aiuti a coloro che non intendono abiurare la propria fede.

Può la Commissione fare il punto delle sue relazioni con il governo sudanese e indicare quali misure sta adottando per porre fine alla persecuzione dei cittadini sudanesi? Può la Commissione confermare che nessun aiuto, ad eccezione dell'assistenza umanitaria a favore delle vittime del conflitto, verrà fornito alle autorità sudanesi e che il commissario responsabile darà le istruzioni del caso ai rappresentanti della Comunità?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
in nome della Commissione
(22 ottobre 1993)**

La Commissione segue da vicino la situazione relativa ai diritti dell'uomo in Sudan, e coglie ogni occasione per esortare il governo del Sudan ad assicurare il pieno rispetto di tali diritti nel paese.

A causa dell'insoddisfacente condizione in cui si trova il Sudan, ed in particolare del crescente disprezzo per i diritti dell'uomo, nel marzo 1990 la Commissione ha sospeso il dialogo che aveva in programma con il governo del Sudan, in merito all'utilizzazione delle risorse per lo sviluppo previste dalla quarta Convenzione di Lomé. In seguito all'esecuzione di un cittadino sudanese alle dipendenze della Commissione a Juba, nell'ottobre 1992 la Comunità e gli Stati membri hanno condannato pubblicamente l'«inveterato disprezzo dei diritti dell'uomo» da parte delle autorità sudanesi, manifestando «il loro orrore per le sistematiche offese ai diritti dell'uomo perpetrate in tutto il Paese». Nel dicembre 1992 la Comunità e gli Stati membri hanno appoggiato l'emanazione, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di una risoluzione con la quale si sollecitava il governo del Sudan ad un pieno rispetto dei diritti dell'uomo, e si invitavano tutte le parti a collaborare a questo stesso fine. In seguito essi hanno co-patrocinato una risoluzione, emanata nel marzo 1993 dalla commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, che condannava le offese ai diritti dell'uomo ed incaricava un relatore speciale di riferire in merito alla situazione.

In seguito ad una decisione del Consiglio dei ministri dello sviluppo del maggio 1993, una troika a livello ministeriale ha visitato il Sudan nel giugno 1993, per mettere in evidenza la serietà con cui la Comunità e gli Stati membri considerano la crisi della situazione umanitaria, e l'urgente necessità di risolvere i problemi basilari. In questa occasione la troika ha manifestato a tutte le parti coinvolte nel conflitto la preoccupazione della Comunità e degli Stati membri riguardo alle offese ai diritti dell'uomo in tutto il Sudan, di

cui si ha continuamente notizia. Ha anche ricordato al governo che la mancanza di progressi nell'ambito del rispetto dei diritti dell'uomo e di una maggiore responsabilità democratica è stata la causa della consistente diminuzione del sostegno allo sviluppo.

Il Consiglio europeo, nella riunione tenutasi recentemente a Copenaghen, ha espresso la sua grave preoccupazione per la situazione dei diritti dell'uomo in Sudan, e ha sollecitato il governo del Sudan a non incoraggiare iniziative che impediscono lo sviluppo di relazioni costruttive con la Comunità e con gli Stati membri. Il Consiglio europeo ha dichiarato che, alla luce della relazione della troika, la Commissione e gli Stati membri studieranno il miglior modo di contribuire ulteriormente ad alleviare la condizione del popolo sudanese, ristabilendo fra l'altro il rispetto per i diritti dell'uomo.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1584/93
dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 giugno 1993)
(94/C 32/63)**

Oggetto: Scambio di informazioni tra Stati membri in materia di formazione professionale dei disoccupati

Con l'articolo 128 del Trattato di Roma, la formazione professionale occupa una buona posizione nel campo delle politiche comunitarie, e il Trattato di Maastricht rafforza questo settore in modo considerevole. L'aumento della disoccupazione in tutta l'Europa mette in evidenza la necessità di politiche di formazione qualificanti per i disoccupati.

Come si presenta la situazione della cooperazione concernente gli scambi di informazioni tra gli Stati membri in materia di formazione professionale dei lavoratori?

Come intende la Commissione stimolare il coordinamento dei sistemi di formazione professionale, e più in particolare di quelli destinati alla formazione dei disoccupati, a livello interregionale/interfrontaliero?

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1585/93
dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 giugno 1993)
(94/C 32/64)**

Oggetto: Strumento di analisi comparativa dei dispositivi di formazione professionale dei disoccupati

Con il preoccupante aumento della disoccupazione nella Comunità europea, lo sviluppo di politiche di formazione

professionale qualificanti ed efficaci per i disoccupati acquisisce un'importanza essenziale. Negli anni a venire il coordinamento europeo delle politiche di formazione passerà per l'indispensabile diffusione tra gli Stati membri delle informazioni relative alle loro rispettive esperienze.

Per facilitare la comprensione di queste esperienze, la Commissione dispone di uno strumento di analisi comparativa dei sistemi nazionali/regionali (ad es. del tipo MIS-SOC) di formazione qualificante dei disoccupati? In caso negativo, intende la Commissione approntare dispositivi di tal genere?

**Risposta comune data dal sig. Flynn
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1584/93 e 1585/93
(11 novembre 1993)**

La Commissione ha creato, nel 1982, una rete comunitaria denominata MISEP (Mutual Information System on Employment Policies — Sistema di mutuo scambio di informazioni sulla politica dell'occupazione), composta da corrispondenti appartenenti ai servizi responsabili dell'occupazione negli Stati membri, dalla Commissione, dall'OCSE e da un segretariato centrale.

Questo strumento rispondeva alla richiesta formulata dagli Stati membri in seno al Consiglio di essere reciprocamente informati sugli sviluppi dei provvedimenti e delle strutture riguardanti le politiche nazionali dell'occupazione. L'obiettivo perseguito dal MISEP è «di raccogliere, riassumere, tradurre e diffondere l'informazione negli Stati membri per favorire lo scambio di esperienze e per consentire alla Commissione di svolgere il suo ruolo di coordinamento a livello comunitario».

Per assicurare una vasta diffusione delle informazioni, la rete pubblica un bollettino trimestrale *Politiche* (Informsept) con articoli sulle nuove misure prese negli Stati membri nel campo dell'occupazione, nonché con articoli comparativi sulle misure, gli studi di valutazione e i dati statistici. Essa pubblica inoltre una relazione con informazioni di base su ogni paese in cui vengono descritti la struttura e il contenuto della politica dell'occupazione in ogni Stato membro.

Inoltre, nel campo della formazione professionale, in generale, l'iniziativa comunitaria Euroform intende fornire una dimensione comunitaria alle azioni di formazione professionale e di promozione dell'occupazione, favorire il coordinamento e la convergenza degli sforzi, delle reti e delle strutture esistenti a livello regionale, nazionale e comunitario, avviare azioni transnazionali di scambio e sostenere gli attori della formazione professionale affinché essi seguano i cambiamenti tecnologici e migliorino i loro metodi di gestione e di valutazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1609/93
dell'on. Mihail Papayannakis (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 giugno 1993)
(94/C 32/65)**

Oggetto: Commercio ambulante nella Comunità europea

La legge greca n. 2000/91 contiene disposizioni che contrastano col diritto comunitario e col Trattato CEE. In particolare, l'articolo 30, paragrafo 1 stabilisce che «... in virtù della presente legge è vietato l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che si svolga in luoghi non coperti... Questo stesso divieto riguarda il commercio ambulante». Inoltre il regolamento n. 559/92, successivamente emanato dal ministero per il Commercio, stabilisce che «le licenze sono concesse previo parere della locale Associazione dei commercianti, a determinate categorie di soggetti, ad esempio gli inabili, e per articoli e attività tradizionali».

Poiché la sopra citata legge e regolamento del ministero per il Commercio:

- contrastano con gli articoli 54, lettera c) e 86 del Trattato CEE, come pure con la direttiva 75/369/CEE⁽¹⁾, del 16 giugno 1975, relativa alle «misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenute in particolare misure transitorie per tali attività»;
- sono in assoluto contrasto con le dichiarazioni fatte da Delors secondo cui, svolgendo il commercio ambulante «un' insostituibile funzione sociopolitica per rilanciare i mercati cittadini», è opportuno garantire a questo settore «libertà di circolazione senza ostacoli e discriminazioni in modo che questa attività possa essere esercitata in condizioni di parità rispetto alle attività commerciali regolari»;
- pregiudicano gravemente il settore dei piccoli venditori ambulanti, settore che è una componente importante del commercio europeo e svolge un'importante funzione economica e sociale (in Grecia ci sono 50 000 venditori ambulanti e nella Comunità europea oltre 800 000 imprese danno lavoro, a tempo pieno, a più di 1,2 milioni di persone),

può dire la Commissione:

1. se intende elaborare un nuovo studio sul ruolo svolto dal commercio estero per le economie dei vari paesi,
2. in che modo giudica le sopra citate disposizioni della legge n. 2000 e quali misure intende adottare contro il governo ellenico restio ad armonizzare la propria legislazione con la direttiva comunitaria 75/369/CEE e gli articoli del Trattato CEE?

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 29.

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione**

(14 ottobre 1993)

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare riguarda la compatibilità delle disposizioni legislative elleniche relative al commercio ambulante, da un lato con le disposizioni del Trattato CEE relative alla libera prestazione dei servizi (articolo 59) e, dall'altro, con le disposizioni della direttiva 75/369/CEE relativa alle misure transitorie destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante.

Le disposizioni della legge ellenica citata dall'onorevole parlamentare limitano l'esercizio di quest'attività a talune categorie di persone (ad esempio le persone handicappate) e a determinate attività tradizionali.

La Commissione è consapevole del fatto che l'attività svolta dai commercianti ambulanti ha una funzione socio-politica importante ai fini della rivitalizzazione del mercato della città.

Quest'attività costituisce un servizio ai sensi dell'articolo 60 del Trattato CEE ed è disciplinata a seconda dei casi dagli articoli 52 (diritto di stabilimento) e seguenti o dagli articoli 59 e seguenti (libera circolazione dei servizi). La delimitazione tra queste due libertà fondamentali del Trattato può risultare delicata.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni summenzionate, occorre che la prestazione di servizi comporti un elemento transfrontaliero.

Nel caso specifico il problema posto dall'onorevole parlamentare non comporta elementi transfrontalieri in quanto riguarda una situazione interna allo Stato membro e quindi non rientra nella competenza della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1614/93

**dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**

(18 giugno 1993)

(94/C 32/66)

Oggetto: Progetti in materia di acquacoltura

Nell'ambito del programma AIR e del precedente FAR la Comunità sostiene progetti di ricerca su nuove tecniche produttive in materia di acquacoltura.

Può indicare la Commissione quali progetti (e per quali importi) sono stati sostenuti negli anni 1990, 1991 e 1992?

Può dire altresì la Commissione quale era il contenuto concreto di questi progetti e quali ne sono stati i risultati?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(3 settembre 1993)

La maggior parte dei progetti di ricerca sull'acquacoltura finanziati nel quadro dei programmi FAR (ricerca e coordinamento della ricerca nel settore della pesca) e AIR (ricerca nei settori agricolo e industriale, pesca inclusa) ha, fra i suoi obiettivi, lo sviluppo e il miglioramento di tecniche di produzione come ricordato dall'onorevole parlamentare. Il numero di progetti finanziati nel settore dell'acquacoltura è di 47 nell'ambito del programma FAR, con un contributo comunitario di 11,68 Mrd di ECU. Per quanto riguarda il programma AIR, sino ad oggi sono stati selezionati 20 progetti concernenti l'acquacoltura, per un contributo comunitario di circa 12,5 Mrd di ECU.

La documentazione particolareggiata su ciascuno dei progetti in questione è trasmessa direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1615/93

**dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**

(18 giugno 1993)

(94/C 32/67)

Oggetto: Importazioni di luppolo dagli Stati dell'ex Unione Sovietica

In risposta alla mia interrogazione scritta n. 3257/92 ⁽¹⁾ il commissario ha comunicato che la Commissione non è a conoscenza di importazioni di luppolo dagli Stati dell'ex Unione Sovietica nel periodo 1986-1991.

Da successive informazioni risulta che il Belgio ha importato dall'ex Unione Sovietica perlomeno del luppolo lavorato dell'anno di raccolta 1987.

Può dire la Commissione per quale motivo questa importazione non risulta nelle sue statistiche? Può la Commissione garantire che gli Stati membri rispettino effettivamente gli impegni previsti al regolamento (CEE) n. 737/90 ⁽²⁾? In che maniera la Comunità esercita i suoi controlli al riguardo?

⁽¹⁾ GU n. C 137 del 15. 5. 1993, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(20 ottobre 1993)

Nel 1986 e nel 1987 non vi sono state importazioni di luppolo dall'URSS; al contrario, nel periodo 1988-1992, la Comunità ha importato luppolo dall'ex-URSS. Le importazioni riguardavano coni di luppolo, freschi o secchi, non

tritati né macinati o sotto forma di pellets (codice della nomenclatura combinata 1210 10 00).

Durante l'interrogazione della base di dati si è verificato un errore in quanto, invece di domandare le cifre relative alle importazioni dall'ex-URSS, sono state chieste le cifre dell'Ukraina che, dal 1992, è divenuta membro a pieno titolo della Convenzione internazionale dei produttori di luppolo.

Alla luce delle informazioni di cui dispone, la Commissione non ha motivo di credere che alcuni Stati membri non applichino tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio del 22 marzo 1990 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil.

Inoltre, ai sensi di detto regolamento, la Commissione non ha la facoltà di effettuare controlli diretti sul territorio degli Stati membri, in quanto le sole ad essere abilitate a questo compito sono le autorità nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1632/93

dell'on. Alexandros Alavanos (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1993)

(94/C 32/68)

Oggetto: Applicazione del regolamento (CEE) n. 866/90

Secondo talune informazioni i finanziamenti previsti dal regolamento (CEE) n. 866/90 ⁽¹⁾ a favore della Grecia per il 1993 sono stati interamente impegnati già al quinto mese dell'anno in corso.

Può dire la Commissione quali investimenti hanno già beneficiato o beneficeranno dei suddetti finanziamenti e in che modo intende agire qualora fossero avanzate ulteriori proposte di investimento per il 1993?

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione

(30 settembre 1993)

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 866/90 gli stanziamenti a favore della Grecia relativi ai vari settori di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e silvicoli definiti nel quadro comunitario di sostegno per la Grecia (decisione 92/80/CEE della Commissione) ⁽¹⁾, che potrebbero fruire di un finanziamento comunitario, ammontano per il periodo 1991-1993 a 125 221 136 ECU a prezzi correnti.

Finora l'importo complessivo impegnato, che corrisponde al finanziamento da parte del FEAOG, sezione Orientamento,

di 6 programmi operativi presentati dalla Grecia per il periodo suddetto, è pari a 113 935 406 ECU ed è ripartito tra i vari settori nel modo seguente:

<i>(in ECU)</i>	
Settori	Totale programmi operativi
Silvicoltura	5 173 587
Carni	16 111 056
Latte e prodotti lattiero-caseari	34 251 530
Uova e pollame	5 290 161
Altre produzioni animali (miele)	275 086
Cereali	13 455 737
Semi oleosi	6 364 222
Vino e alcole	3 636 426
Ortofrutticoli	28 094 457
Alimenti per animali	1 283 198
Totale	113 935 460

Inoltre la Grecia ha presentato nel 1993 3 programmi operativi riguardanti diversi settori per i quali è stato richiesto un contributo comunitario complessivo di 28 032 243 ECU. Di conseguenza i finanziamenti di cui dispone attualmente la Grecia non sono sufficienti.

La Commissione sta esaminando il problema con l'intento di trovare una soluzione che venga incontro alle nuove richieste elleniche.

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 7. 2. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1655/93

degli onn. Herman Verbeek e Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 32/69)

Oggetto: Dumping di carne comunitaria nel Sahel

Milioni di tonnellate di carne originaria della Comunità europea sono immessi ogni anno sul mercato della regione del Sahel e di altri paesi finitimi dell'Africa occidentale grazie alle considerevoli restituzioni all'esportazione.

1. Può la Commissione indicare il numero di tonnellate di carne esportate in questi ultimi anni?
2. Può essa indicare altresì il volume delle restituzioni all'esportazione da esse originato?

3. Può essa far sapere in quanti paesi del Sahel e paesi finitimi la Comunità esporta la suddetta carne?
4. Si rende essa conto dell'impossibilità per gli agricoltori dell'Africa occidentale di restare competitivi nei confronti della carne esportata dalla Comunità europea?
5. Secondo quali tempi intende essa modificare tale politica di esportazione mettendo fine al dumping delle tonnellate di carne sui mercati locali dell'Africa occidentale?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(7 ottobre 1993)

1. Le esportazioni complessive di carni bovine della Comunità, fresche e congelate, (espresse in tonnellate di carni disossate) verso i paesi terzi dell'Africa occidentale hanno seguito l'andamento qui di seguito riportato:

— 1989: 26 322 t,

— 1990: 31 202 t,

— 1991: 53 247 t,

— 1992: 51 145 t.

2. Dal marzo 1991 la restituzione concessa per i pezzi disossati imballati individualmente ammonta a 1 650 ECU/t. A titolo di esempio, l'importo complessivo concesso per le esportazioni effettuate nel 1992 è quindi di 84 mio di ECU.

3. I principali paesi destinatari nell'Africa occidentale sono, in particolare, la Costa D'Avorio, il Ghana e, in misura inferiore, il Benin. Nel 1991 e nel 1992 detti paesi terzi hanno assorbito, da soli, il 90 % circa delle esportazioni verso l'Africa occidentale che conta 17 paesi.

4. La Commissione è consapevole delle difficoltà di esportazione incontrate da alcuni paesi produttori dell'Africa occidentale, ma deve tenere ugualmente conto dei bisogni reali d'importazione di alcuni altri paesi situati nella medesima regione, nonché della situazione del mercato comunitario delle carni bovine. È pertanto necessario trovare un certo equilibrio tra i diversi aspetti del problema.

5. In seguito ad un primo esame, che potrà essere completato da altri elementi di informazione, la Commissione ha provveduto, in data 12 giugno 1993, a diminuire del 15 % l'importo della restituzione di cui al punto 2 per le esportazioni destinate all'Africa occidentale. Inoltre la Commissione continuerà a seguire l'andamento delle esportazioni in questione e, se necessario, provvederà ad un nuovo adattamento delle restituzioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1656/93

dell'on. Nel van Dijk (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 32/70)

Oggetto: Dumping di carne comunitaria nella regione del Sahel che vanifica gli aiuti comunitari allo sviluppo

Le CE sovvenziona le esportazioni di carne verso l'Africa occidentale con 4,50 HFL per kg. La CE eroga nella stessa regione aiuti allo sviluppo che dovrebbero servire a sostenere la locale produzione di carni bovine. Con il dumping delle eccedenze di carni europee nel Sahel si vengono a minare le attività zootecniche impiantate con gli aiuti europei.

Riconosce la Commissione l'assurdità del fatto che la politica comunitaria di sviluppo nel Sahel venga vanificata dalle pratiche di dumping della stessa CE?

È disposta essa a far eseguire nei prossimi sei mesi un'inchiesta indipendente sulle conseguenze delle sovvenzioni alle esportazioni comunitarie di carne sulle possibilità di sviluppo degli allevatori del Sahel?

È essa disposta a mettere fine entro un anno alle esportazioni di carne comunitaria sovvenzionata che penalizza lo sviluppo della produzione locale nel Sahel?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1993)

La Commissione è consapevole delle difficoltà d'esportazione di taluni paesi produttori dell'Africa occidentale, ma deve prendere ugualmente in considerazione le esigenze reali d'importazione di altri paesi della medesima regione, nonché la situazione del mercato comunitario delle carni bovine. È necessario pertanto trovare un certo equilibrio tra i diversi aspetti del problema.

Dopo un primo esame, che non si esclude possa essere completato da altri elementi ed informazioni, il 12 giugno 1993 la Commissione ha deciso di ridurre del 15 % l'importo della restituzione per determinate carni bovine disossate imballate individualmente (1 400 ECU/t anziché 1 650 ECU/t) e destinate ad essere esportate in Africa occidentale. Inoltre la Commissione continuerà ad esaminare l'andamento delle esportazioni in parola e, se necessario, procederà ad un nuovo adeguamento delle restituzioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1657/93

dell'on. Nel van Dijk (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 32/71)

Oggetto: Centrale nucleare di Dodewaard priva di licenza valida

1. Sa la Commissione che la licenza di esercizio (1988) della centrale nucleare di Dodewaard (NL) è stata revocata il 2 giugno 1992 dal Consiglio di Stato?
2. Sa essa che la predetta centrale nucleare opera ora nell'ambito della licenza originaria del 1968, nel frattempo divenuta obsoleta?
3. Ritiene essa opportuno che la centrale nucleare di Dodewaard possa funzionare senza adeguati accordi legislativi, mentre non è stata ancora conclusa l'inchiesta sulla valutazione di sicurezza probabilistica (Probabilistic Safety Assessment)?
4. Accetta la Commissione il fatto che il governo e il Parlamento olandesi tollerino tale situazione fino al momento in cui sarà concessa una nuova licenza nel 1995? È compatibile tale stato di cose con le direttive europee?
5. Condivide essa l'opinione secondo cui detta centrale nucleare dovrebbe essere chiusa e che occorrerebbe eseguire una valutazione dell'impatto ambientale prima di porre mente ad una nuova licenza?
6. Come intende agire la Commissione per porre fine a tale indesiderabile situazione?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(12 ottobre 1993)

La Commissione ricorda che la responsabilità della sicurezza degli impianti nucleari incombe agli Stati membri sul territorio dei quali tali impianti sono situati. Più in particolare, il regime di autorizzazione e di controllo degli impianti è di competenza esclusiva delle autorità preposte alla sicurezza dello Stato membro in questione e non esiste regolamentazione comunitaria specifica in materia.

Per quanto riguarda la centrale nucleare di Dodewaard, il ministero degli Affari sociali dei Paesi Bassi che è l'autorità preposta alla sicurezza, abilitata a rilasciare le autorizzazioni per esercizio, ha stabilito in un documento («Gedoogbeschikking Kernenergie Centrale Dodewaard») del 10 marzo 1993 le modalità tecniche precise che permettono lo sfruttamento temporaneo della centrale in condizioni di sicurezza soddisfacenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1693/93

degli onn. Jean-Pierre Raffin e Virginio Bettini (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 giugno 1993)

(94/C 32/72)

Oggetto: Bracconaggio dell'anatra in Francia

In virtù dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾ la caccia agli anatidi è vietata durante il periodo della riproduzione. Nonostante ciò, di recente un ministro francese in carica si è dato apertamente alla caccia della specie *Anas incatenata galliae* (M. e J.M.).

L'arma impiegata, che può portare all'estinzione locale della specie, è vietata dall'articolo 8 della direttiva sopra menzionata.

Cosa intende fare la Commissione per porre remedio a questa situazione?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(14 ottobre 1993)

La specie *Anas incatenata galliae* non è cacciabile in base alla direttiva 79/409/CEE sebbene essa sia talora considerata come possibile causa di danni e debba pertanto essere mantenuta sotto sorveglianza.

Secondo la direttiva siffatti interventi di regolazione debbono essere oggetto di un rigido controllo in modo da garantire il mantenimento di questa specie in una situazione di conservazione favorevole.

Inoltre, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, si tratta di una specie molto resistente alle pressioni esterne, alle quali essa risponde normalmente con un tasso di riproduzione più elevato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1714/93

dell'on. Christine Crawley (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 giugno 1993)

(94/C 32/73)

Oggetto: Pari opportunità nell'occupazione

La Commissione è consapevole del fatto che molte organizzazioni si pubblicizzano ora quali «datori di lavori per le pari opportunità»?

La Commissione è disposta ad elaborare una definizione giuridica di tale termine, fissando una serie di criteri e di linee direttrici per gli Stati membri nei campi dell'assunzione, della selezione, della formazione e dello sviluppo delle carriere, e cui i datori di lavoro dovrebbero conformarsi per potersi definire datori di lavoro della Comunità europea per le pari opportunità?

La Commissione è consapevole del fatto che i formulari di richiesta per assunzioni, corsi di formazione, corsi di studio e corsi universitari richiedono spesso informazioni sull'età, il sesso, l'etnia e lo stato di famiglia del richiedente?

Conviene la Commissione sul fatto che tali informazioni potrebbero essere impiegate per discriminare significativi gruppi di persone insufficientemente rappresentati?

Conviene la Commissione sul fatto che queste informazioni, a meno che siano tenute strettamente confidenziali per soli fini di controllo, possano essere contrarie alla legislazione comunitaria?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**
(9 novembre 1993)

La Commissione è al corrente del fatto che numerose organizzazioni si proclamano «datori di lavoro che rispettano il principio delle pari opportunità».

Secondo la Commissione questo modo di agire è il benvenuto, in quanto riflette un notevole cambiamento di atteggiamento, visibile e sempre più rapido, registrato a partire dal 1980. La Commissione riconosce che rientra in un sano spirito commerciale fornire uguali opportunità e assicurare che la legge sulla non discriminazione sia effettivamente applicata.

Per il momento la Commissione non intende elaborare una definizione legale contenente i criteri che i datori di lavoro dovrebbero soddisfare per autodesignarsi come datori di lavoro comunitari che rispettano il principio delle pari opportunità.

La Commissione è al corrente del fatto che i formulari spesso contengono richieste di informazioni su età, sesso, gruppo etnico di appartenenza e stato di famiglia.

Se da una parte è vero che tali informazioni potrebbero essere utilizzate per operare discriminazioni nei confronti di alcuni gruppi di persone, la mera raccolta ed utilizzazione di tali informazioni non costituiscono necessariamente una discriminazione o una violazione della legge. Si configurerà un illecito solamente qualora tali informazioni vengano utilizzate a fini discriminatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1724/93
dell'on. Honor Funk (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 giugno 1993)
(94/C 32/74)

Oggetto: Irraggiamento di derrate alimentari

L'irraggiamento di derrate alimentari non viene accettato da ampie fasce di popolazione. Sulla base di indagini predisposte dall'organizzazione di tutela dei consumatori nella Repubblica federale di Germania ed in Francia addirittura il 60 % dei consumatori si è dichiarato assolutamente contrario al consumo di prodotti alimentari irraggiati.

1. La Commissione CE ha già concluso le indagini sugli effetti a medio e a lungo termine dei prodotti alimentari irraggiati sulla salute della popolazione? In caso negativo, può essa escludere con sicurezza un pericolo per l'uomo?
2. È noto alla Commissione che, fra l'altro, i francesi, i belgi e gli olandesi assoggettano al procedimento di irraggiamento soltanto quelle derrate alimentari che sono destinate all'esportazione?
3. Può la Commissione controllare se gli isotopi radioattivi cobalto-60 e cesio-137 vengono utilizzati nell'impianto di irraggiamento sito a Ede (Paesi Bassi), nell'impianto IRE localizzato a Fleurus (Francia) nonché nell'impianto «Conservatome» presso Lione e in quello Carbic presso Parigi?
4. Come giudica la Commissione i possibili rischi derivanti da tali impianti?
5. Può la Commissione escludere che a seguito dell'irraggiamento di prodotti alimentari non insorgono nuovi germi patogeni?
6. Potrebbe la Commissione elaborare un elenco degli Stati membri che vietano rigidamente l'irraggiamento dei prodotti alimentari?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**
(7 settembre 1993)

La Commissione non è in possesso delle indagini citate dall'onorevole parlamentare e, di conseguenza, non è in grado di formulare osservazioni sui dati enunciati.

La Commissione dispone invece dei risultati di indagini svolte in alcuni paesi, tra cui Francia e Stati Uniti, per determinati prodotti; da tali indagini sembra risultare una preferenza per i prodotti ionizzati.

Per avere informazioni più particolareggiate, l'onorevole parlamentare può riferirsi ai documenti che la Commissione ha provveduto ad inviare direttamente a lui e al segretariato generale del Parlamento europeo.

Nella preparazione della proposta di direttiva, la Commissione ha chiesto al comitato scientifico di esaminare tutti gli aspetti del procedimento che riguardano la salute delle

persone. Nel maggio 1986, dopo aver esaminato una bibliografia di 540 schede sul procedimento, il comitato ha adottato il proprio parere, pubblicato in tutte le lingue della Comunità, nel quale sono citati tutti gli studi. Il Parlamento europeo ha ricevuto copia del parere del comitato.

Da tale parere, nonché da altri pareri più recenti, tra cui quello dell'OMS pubblicato nel maggio 1992, risulta che l'applicazione corretta della ionizzazione alle dosi raccomandate non costituisce un pericolo per l'uomo.

In base alle legislazioni nazionali vigenti, i prodotti ionizzati in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi possono essere commercializzati anche all'interno di questi paesi.

L'isotopo radioattivo del cobalto 60 è utilizzato negli impianti di Ede (Paesi-Bassi), Fleurus (Belgio) e Lione (Francia); invece la ditta di Orsay (vicino a Parigi) utilizza l'acceleratore lineare di elettroni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1769/93

dell'on. Guy Guermeur (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 luglio 1993)

(94/C 32/75)

Oggetto: Prospettive di ampliamento della Comunità europea

Il Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 ha infine ammesso, nelle sue conclusioni, la necessità di avviare sin d'ora i negoziati di adesione con l'Austria, la Svezia e la Finlandia. Può la Commissione garantirci che:

1. l'ampliamento della Comunità non sarà riservato unicamente ai paesi dell'EFTA sulla base del loro PNL;
2. i criteri politici quali il ritorno alla democrazia avranno un ruolo determinante come è stato il caso per l'adesione della Grecia, della Spagna e del Portogallo?

Risposta data dal sig. Van den Broek
in nome della Commissione

(27 ottobre 1993)

I negoziati per l'ampliamento sono stati avviati con l'Austria, la Finlandia e la Svezia il 1° febbraio 1993 e con la Norvegia il 5 aprile 1993.

L'articolo 0 del progetto di Trattato sull'Unione europea afferma: «Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro dell'Unione». Il resto è identico a quello dell'articolo 237 del Trattato CEE. Il termine «europeo» non è stato definito ufficialmente. In esso si combinano elementi

geografici, storici e culturali che complessivamente contribuiscono all'identità europea. Tra le altre caratteristiche essenziali dell'Unione ci sono, come indicato dall'articolo F del progetto di Trattato, i principi della democrazia ed il rispetto dei diritti umani fondamentali.

Alla luce di tali elementi il Consiglio europeo di Lisbona del giugno 1992 ha concluso che, a norma del Trattato sull'Unione europea, ogni Stato europeo il cui sistema di governo sia fondato sul principio della democrazia può domandare di divenire membro dell'Unione. È stato inoltre affermato che il principio secondo cui l'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che aspirano ad una piena partecipazione e che soddisfano le condizioni necessarie per diventare membri è un elemento fondamentale della costruzione dell'Europa.

Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e del 22 giugno 1993 si legge inoltre: «Il Consiglio europeo ha dato l'accordo, in data odierna, affinché i paesi associati dell'Europa centrale e orientale che lo desiderano diventino membri dell'Unione europea. L'adesione avrà luogo non appena un paese associato sarà in grado di assumere gli obblighi connessi adempiendo le condizioni economiche e politiche richieste. L'appartenenza all'Unione richiede che il paese candidato abbia raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante nonché la capacità di rispondere alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione. Presuppone anche la capacità dei paesi candidati di assumersi gli obblighi di tale appartenenza, inclusa l'adesione agli obiettivi di un'Unione politica, economica e monetaria. La capacità dell'Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso tempo inalterato il ritmo dell'integrazione europea, riveste parimenti grande importanza, nell'interesse generale dell'Unione e dei paesi candidati».

La Commissione non può che sottoscrivere queste conclusioni.

Si noti, infine, che il 30 giugno la Commissione ha approvato un parere sulla candidatura di Malta e Cipro, nel quale si afferma che questi due paesi hanno una «vocazione» all'adesione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1775/93

dell'on. Margaret Daly (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1993)

(94/C 32/76)

Oggetto: Caschi protettivi

La legislazione comunitaria vigente sull'IVA consente agli Stati membri la possibilità di esentare o di portare a tasso zero i caschi protettivi per i ciclisti?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(21 ottobre 1993)

Ai sensi della direttiva 92/77/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 sul ravvicinamento delle aliquote IVA ⁽¹⁾ possono essere mantenute solo quelle aliquote zero che già erano in vigore negli Stati membri al 1° gennaio 1991. Il diritto comunitario non consente l'introduzione di nuove aliquote zero.

Il Regno Unito era l'unico Stato membro ad applicare un'aliquota IVA a tasso zero alle vendite di caschi di protezione per ciclisti al 1° gennaio 1991 ed è pertanto l'unico Stato membro che ha diritto a continuare ad applicarla.

⁽¹⁾ GU n. L 316 del 31. 10. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1789/93

dell'on. David Martin (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1993)

(94/C 32/77)

Oggetto: Risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1821/92

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1821/92 ⁽¹⁾ presentata dall'on. Arbeloa Muru sulla discriminazione nell'ambito dei diritti dell'uomo nei paesi in via di sviluppo, la Commissione ha fatto riferimento alle risoluzioni del Consiglio e del Parlamento europeo.

Poiché le «risoluzioni» del Consiglio non sono vincolanti, così come non lo sono quelle del Parlamento, ma mirano ambedue a tentare di indicare alla Commissione un indirizzo politico, per quale motivo la Commissione nella sua risposta si riferisce alla necessità di «attuare» la risoluzione del Consiglio, ma parla semplicemente di «presa in considerazione» delle risoluzioni del Parlamento?

⁽¹⁾ GU n. C 61 del 3. 3. 1993, pag. 4.

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(20 ottobre 1993)

La risoluzione del 28 novembre 1991 del Consiglio e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio tratta del quadro generale della strategia comunitaria in materia di diritti

dell'uomo nei paesi in via di sviluppo. Essa inoltre chiede specificamente alla Commissione di compilare una relazione annuale sull'attuazione della risoluzione stessa. È per questo motivo che la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1821/92 del sig. Arbeloa Muru si riferiva all'«attuazione» della risoluzione del Consiglio.

Le risoluzioni del Parlamento, invece, sono più specifiche e riguardano i problemi attualmente trattati in Parlamento. Quindi è più esatto da parte della Commissione parlare di una loro «presa in considerazione».

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1793/93

dell'on. Ben Visser (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1993)

(94/C 32/78)

Oggetto: Lista di controllo nella navigazione aerea

Secondo quanto pubblicato dall'*Algemeen Dagblad* del 10 maggio 1993, l'associazione degli specialisti di volo della KLM ha espresso la sua preoccupazione in ordine al contenuto e all'uso della lista di controllo (ossia il controllo di routine per il decollo e l'atterraggio), basandosi anche su dichiarazioni rilasciate dall'ente americano per la sicurezza dei trasporti (NTSB).

Nonostante il livello molto avanzato raggiunto dai velivoli, in mezzo secolo la lista di controllo è restata praticamente invariata. Dallo studio dell'NTSB risulta che talvolta l'equipaggio non rispetta la lista oppure esegue le operazioni a memoria, saltando parti per guadagnare tempo oppure non verificando se l'operazione prescritta venga effettivamente eseguita.

Possono inoltre verificarsi errori dovuti al fatto che abbastanza spesso i costruttori designano con nomi diversi i medesimi strumenti: ciò che uno chiama comando del gas, per un altro è una leva del gas, un acceleratore, una manetta o un comando di controllo del motore.

- 1) È la Commissione a conoscenza dello studio dell'NTSB e ne condivide la conclusione che molti (quasi) incidenti sarebbero dovuti ad un uso errato della lista di controllo oppure all'uso di liste di controllo superate?
- 2) È la Commissione d'accordo che la lista di controllo è superata e che una sua revisione andrà a vantaggio della sicurezza?
- 3) Non è necessario per motivi di sicurezza che per gli stessi strumenti si utilizzi in modo coerente la stessa denominazione?
- 4) In che modo è possibile garantire che tutti gli equipaggi considerino la lista di controllo un elemento essenziale ai

fini della sicurezza e vi si attengano molto scrupolosamente?

- 5) Quali azioni ritiene la Commissione necessarie per avere la certezza di una stesura ed un uso ottimali della lista di controllo?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
(19 ottobre 1993)**

1. La Commissione non è a conoscenza dello studio specifico del National Technical Safety Board (NTSB) cui si riferisce l'onorevole parlamentare, ma ha potuto individuare 17 raccomandazioni, pubblicate dal NTSB nel corso degli ultimi vent'anni, nelle quali viene fatto riferimento a questo importante elemento in materia di sicurezza aerea.

2. La Commissione ritiene che le liste di controllo debbano essere redatte con la massima cura e che debbano evolversi in funzione dell'esperienza acquisita non solo dai costruttori e dagli utenti ma anche dalle autorità responsabili della sicurezza dell'aviazione civile.

3. È certo auspicabile che lo stesso strumento porti sempre la medesima denominazione, qualunque sia l'aeromobile. Tuttavia i costruttori possono dare nomi diversi a uno strumento che, pur avendo la stessa funzione, la esplica utilizzando tecniche diverse. In questo caso la formazione data all'equipaggio al momento della sua qualificazione su un nuovo tipo di apparecchio consentirà di eliminare qualsiasi ambiguità.

4. La formazione di base degli equipaggi e le procedure obbligatorie loro imposte sia dalle compagnie aeree sia dai regolamenti in vigore, mirano a garantire la stretta osservanza delle procedure di sicurezza di cui è parte integrante la lista di controllo. Il mancato rispetto di quest'ultima è dunque, allo stesso tempo, un errore umano e un'infrazione.

5. La Commissione ritiene che i lavori della JAA (Joint Aviation Authorities), volti alla creazione di manuali armonizzati, dovrebbero costituire la base per l'armonizzazione delle liste di controllo stesse e delle loro procedure di utilizzazione in Europa. Inoltre le proposte della Commissione, illustrate nella sua comunicazione al Consiglio sulle iniziative comunitarie in materia di incidenti e disastri aerei, dovrebbero consentire una più approfondita conoscenza dei meccanismi che provocano gli incidenti facendo così emergere nuovi importanti elementi in materia di sicurezza aerea.

La Commissione desidera inoltre richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che le inchieste condotte dal NTSB riguardano generalmente sciagure aeree verificatesi negli Stati Uniti. Date le notevoli differenze esistenti fra le condizioni operative e regolamentari europee e quelle degli Stati Uniti, delle conclusioni valide per questi ultimi non lo sono necessariamente anche per la Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1794/93

dell'on. Antonio La Pergola (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1993)

(94/C 32/79)

Oggetto: Situazione delle distillazioni comunitarie in Italia

A quanto risulta il governo italiano, con decreto del ministro dell'Agricoltura del 24 aprile 1993, ha improvvisamente deciso di bloccare le operazioni di acquisto degli alcoli prodotti con le distillazioni dei vini da tavola preventiva e di sostegno e con la distillazione della frutta eccedentaria ritirata dal mercato ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 (1).

Risulta anche che con precedente decreto del 17 febbraio 1993 il ritiro di tali alcoli da parte dell'organismo d'intervento italiano era stato garantito per l'interna campagna in corso.

Sulla base di quest'ultimo provvedimento, i distillatori italiani avevano stipulato con i produttori vinicoli i contratti per la distillazione di sostegno aperta con regolamento (CEE) n. 130/93 del 26 gennaio 1993 (2). Attualmente si ha notizia che i distillatori hanno disdetto tali contratti a causa della sopravvenuta impossibilità di cedere l'alcole ottenibile all'organismo d'intervento.

La Commissione è informata di questa decisione del governo italiano, che pregiudica gravemente le legittime aspettative dei produttori di vino?

La Commissione ritiene condivisibile che gli interventi disposti nel corso di una campagna vinicola costituiscono un insieme organico di misure di riequilibrio del mercato e, pertanto, inscindibili nella loro realizzazione, talché decisioni come quelle adottate dalle autorità italiane configurano una violazione dello spirito delle norme sull'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo?

Non ritiene altresì la Commissione che le decisioni del governo italiano comportino una grave discriminazione tra i produttori italiani e degli altri paesi della Comunità, nonché il rischio di distorsioni commerciali nel mercato interno per effetto del mancato smaltimento delle eccedenze di vino da tavola italiano destinato alla distillazione di sostegno?

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 13.

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(30 settembre 1993)

La Commissione è al corrente della decisione dell'AIMA di non acquistare più, a decorrere dal 27 aprile 1993, gli alcoli

prodotti con le distillazioni volontarie (distillazione preventiva e di sostegno) di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 ⁽¹⁾.

Tale decisione ha provocato un blocco immediato delle forniture di vino alle distillerie, in quanto i distillatori italiani non ritengono più possibile smaltire tali alcoli sul mercato normale, nonché il mancato rispetto degli impegni contrattuali in materia di distillazione di sostegno.

La Commissione ha reagito invitando le autorità italiane a far fronte agli impegni derivanti dall'adozione, a livello comunitario, delle misure d'intervento intese ad evitare perturbazioni del mercato dei vini da tavola, già assai fragile.

Al momento attuale risulta che l'AIMA potrebbe essere in grado di ripristinare la situazione precedente non appena si sarà concluso l'esame del suo programma d'intervento nazionale presentato al CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica).

La Commissione segue il problema con estrema attenzione e provvederà ad adottare le iniziative appropriate qualora la situazione del mercato dei vini nella Comunità richieda una reazione rapida e incisiva.

La Commissione ritiene che le decisioni del governo italiano, che riguardano la produzione italiana di vino da tavola e che comportano una discriminazione dei produttori nazionali di vino rispetto ai produttori di altri Stati membri, non costituisca un ostacolo per gli scambi comunitari. Le discriminazioni «alla rovescia», ossia quelle introdotte dallo Stato membro a scapito dei propri cittadini, non rientrano infatti nel campo d'applicazione dell'articolo 30 del Trattato CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1820/93

dell'on. Hedwig Keppelhoff-Wiechert
alla Commissione delle Comunità europee

(13 luglio 1993)

(94/C 32/80)

Oggetto: Assicurazione malattia dei frontalieri tedeschi nei Paesi Bassi

Poiché le legislazioni nazionali in materia di paese di residenza e di lavoro non sono ancora armonizzate, per i frontalieri insorgono i seguenti problemi:

un residente nei Paesi Bassi che lavora in questo paese può assicurarsi privatamente presso il Ziekenfonds (cassa malattia) olandese anche se ha superato il massimale di contributo (1993 = 56 650 HFL).

Per un pendolare che risiede in Germania e lavora nei Paesi Bassi in caso di superamento di massimale di contributo (1993 = 56 650 HFL) non è possibile stipulare un'assicurazione malattia presso il medesimo Ziekenfonds olandese.

Egli può farsi assicurare solo dal suo datore di lavoro olandese con la polizza «collettiva».

Non si configura nel caso di specie una violazione del principio di uguaglianza a norma degli articoli 13-17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ e del divieto di discriminazione emanato dagli Stati CE anche nel settore sociale, e che vieta qualsiasi penalizzazione di cittadini di altri Stati membri (articolo 7 del Trattato CEE)?

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi in nome della Commissione

(5 ottobre 1993)

Contrariamente a ciò che lascia intendere l'interrogazione, la legge olandese (Ziekenfondswet) non consente di sottoscrivere a titolo privato un contratto di assicurazione malattia presso una cassa olandese (Ziekenfonds). Né uno «Ziekenfonds» è autorizzato ad offrire contratti di assicurazione malattia a carattere privato.

Nei Paesi Bassi, infatti, i lavoratori non sono più coperti dall'assicurazione malattia legale se percepiscono un salario superiore ad un certo importo (1993, HFL 56 650). Per essere assicurati, quindi, essi devono sottoscrivere un'assicurazione privata. Ciò vale anche per un frontaliere che risiede in Germania e lavora nei Paesi Bassi. In via di principio detto contratto può essere stipulato presso un assicuratore olandese o tedesco, ovvero autorizzato altrove nella Comunità.

In questo caso non si può invocare il principio della parità di trattamento — articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — giacché il regolamento si applica solo ai regimi legali di sicurezza sociale, non già alle assicurazioni private. In questo caso non vale neanche il principio di non discriminazione a motivo della nazionalità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1834/93

dell'on. Panayotis Roumeliotis (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(13 luglio 1993)
(94/C 32/81)

Oggetto: Attività mineraria illecita sul Penteli

L'estrazione illecita di marmo sul monte Penteli ha ripercussioni catastrofiche non soltanto per il paesaggio dell'Attica, ma anche per i monumenti classici, come l'Acropoli, che rischiano di non disporre più del marmo necessario per i restauri.

Malgrado il divieto di estrazione, che risale al 1974, l'attività estrattiva, secondo quanto dichiarata dal ministro dell'Agricoltura, prosegue illegalmente e senza che gli operatori dispongano della necessaria licenza.

Qual è la posizione della Commissione riguardo a questa attività che minaccia l'ambiente e il nostro patrimonio di civiltà?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(28 ottobre 1993)

La direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente, prevede, per i progetti di estrazione di marmo, l'obbligo di una siffatta valutazione preliminare se lo Stato membro considera che la realizzazione del progetto potrebbe avere degli impatti notevoli sull'ambiente, in particolare a causa della sua dimensione o localizzazione.

Tuttavia, in base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, sembra che le cave del monte Penteli siano operative, nonostante l'estrazione del marmo sia vietata sin dal 1974.

Di conseguenza la Commissione potrebbe intervenire presso le autorità greche nel caso in cui esse siano state autorizzate dopo il 3 luglio 1988, data dell'entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE.

Per quanto riguarda l'illegalità della loro utilizzazione, la Commissione desidera sottolineare che rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro interessato vigilare sul rispetto del suo diritto nazionale.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1852/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 luglio 1993)
(94/C 32/82)

Oggetto: Adesione della dracma al meccanismo del Sistema monetario europeo

Di recente il ministro dell'Economia greco Stefanos Manos ha dato assicurazione alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale del Parlamento europeo che entro il 1993 la dracma aderirà al meccanismo del Sistema monetario europeo. Dato che l'inflazione in Grecia «galoppa» al 15,5%, possono la Commissione e in generale la Comunità confermare se ciò comporterà rischi di chiusura di un gran numero d'impresa?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(8 ottobre 1993)

Il programma di convergenza del governo greco prevede che la dracma partecipi agli accordi di cambio non appena si sia raggiunto un adeguato livello di convergenza nominale, senza fissare nessuna data in proposito. Attualmente le tendenze mostrate dai prezzi e da altre variabili nominali dell'economia greca in rapporto all'evoluzione comunitaria sembrano indicare che il necessario livello di convergenza non è stato ancora raggiunto. Spetta alle autorità greche decidere quale impostazione dare alla politica valutaria, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1923/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 luglio 1993)
(94/C 32/83)

Oggetto: Situazione dell'industria in Tracia

Circa 300 industrie e imprese artigianali della Tracia greca sono sommerse dai debiti. Secondo uno studio effettuato dalla Lega degli industriali greci (SEV), l'accumularsi dei debiti contratti con le banche e dei relativi interessi ha creato una situazione intollerabile per le imprese della regione, che occupano attualmente 5 000 persone. Sempre secondo la Lega degli industriali greci, tali imprese sono suscettibili di sviluppo, ma, affinché continuino a funzionare, sono necessari 12 miliardi di DRA per il primo anno ed altri 2,3 miliardi per gli anni successivi.

Per salvare le industrie della Tracia greca sono indispensabili alcune misure come: un abbuono, per i prossimi due anni, degli interessi relativi ai prestiti per capitali d'esercizio, un abbuono degli interessi di mora, un consolidamento delle obbligazioni a lungo termine ormai scadute, un abbuono

d'interessi, un aumento dal 6% al 12% delle sovvenzioni provenienti dall'OAED (Organismo per l'impiego della manodopera) e una riduzione dell'aliquota IVA.

In considerazione di quanto precede, in che misura intende la Commissione aiutare le imprese della Tracia greca ad evitare la bancarotta?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1993)

Spetta alle autorità greche proporre misure adeguate, tra le quali troviamo provvedimenti di accompagnamento in campo sociale, volte alla ristrutturazione di alcune imprese industriali.

La Commissione, alla luce di una tale proposta, sarebbe disposta a considerare le misure che potrebbero essere finanziate dai fondi strutturali all'interno del nuovo quadro comunitario di sostegno a favore della Grecia, per il periodo 1994-1999.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1924/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(15 luglio 1993)

(94/C 32/84)

Oggetto: Mercato unico nel settore dei servizi postali

Il Libro verde della Commissione contiene alcune idee per la liberalizzazione di determinati servizi postali. Malgrado ciò, la realizzazione dei progetti volti ad istituire un mercato unico in tale settore continua ad essere ritardata.

Può dire la Commissione quando prevede che sarà presa una decisione concreta al riguardo?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(18 ottobre 1993)

Alla pubblicazione del «Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali» dell'11 giugno 1993 ⁽¹⁾ ha fatto seguito un periodo di consultazione pubblica particolarmente attivo, durante il quale si sono tenute numerose riunioni con le parti interessate e sono pervenuti più di 200 contributi scritti. Tale periodo si è prolungato fino all'anno in corso, quando la Commissione ha ricevuto il parere del Parlamento, del Comitato economico e sociale e della maggior parte degli Stati membri.

In base al Libro verde e ai risultati della consultazione, la Commissione ha preparato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento intitolata «Linee direttrici per lo sviluppo dei servizi postali comunitari» ⁽²⁾, che contiene gli orientamenti che essa propone per il settore, sempre attenta a

coinvolgere pienamente il Consiglio e il Parlamento, come da essi richiesto.

Al termine di questa fase, la Commissione proporrà gli strumenti necessari per attuare gli elementi selezionati.

⁽¹⁾ Doc. COM(91) 476 def.

⁽²⁾ Doc. COM(93) 247 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1926/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1993)

(94/C 32/85)

Oggetto: Norme riguardanti la responsabilità dei fabbricanti di prodotti

In base alle norme comunitarie i fabbricanti sono responsabili per ogni lesione alle persone, danno alle cose o eventuale morte provocata dai loro prodotti. Queste norme tuttavia sono applicate in modo diverso o non sono applicate affatto in alcuni Stati membri della CEE, come ad esempio Italia e Spagna. Conscia di questa situazione, conviene la Commissione sulla necessità di introdurre quanto prima in tutto il territorio comunitario norme comuni riguardanti la responsabilità dei fabbricanti dei prodotti?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione**

(6 ottobre 1993)

Nel 1985 il Consiglio ha adottato la direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che prevede risarcimenti nel caso di lesioni alle persone o eventuale morte attribuibile ad un prodotto difettoso. La direttiva è stata attuata da dieci Stati membri e si prevede che la Francia e la Spagna approveranno tra breve le leggi di attuazione. La direttiva, che è sostanzialmente una direttiva di armonizzazione, lascia agli Stati membri la facoltà di scelta in tre casi, per quanto riguarda:

- i) la definizione di prodotto (possono includere o escludere i prodotti agricoli naturali),
- ii) l'inclusione o meno di una possibilità di esonero della responsabilità in relazione allo stato delle conoscenze scientifiche e
- iii) l'applicazione o meno di un limite massimo di responsabilità non inferiore a 77 milioni di ECU.

Ciò ha determinato qualche divergenza.

È comunque in fase di preparazione una relazione sull'applicazione pratica della direttiva, ai sensi dell'articolo 21 della stessa, che sarà disponibile verso la fine dell'anno. Nel 1995 verrà elaborata su questa base un'altra relazione sull'effettivo ricorso alle suddette facoltà di scelta, dalla quale potrà venire un'indicazione sull'opportunità di eliminarle o invece di mantenerle perché non arrecano alcun pregiudizio.

La Commissione si tiene in contatto con gli Stati membri per garantire un'applicazione più uniforme possibile della direttiva per quanto riguarda la responsabilità dei produttori.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1944/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1993)

(94/C 32/86)

Oggetto: Penuria di risorse idriche in Attica

Dimensioni inquietanti ha assunto per gli abitanti della pianura attica il fenomeno della penuria d'acqua che è in diretta connessione con il persistente accentuarsi del fenomeno dei mutamenti climatici, che a loro volta hanno raggiunto ritmi drammatici per l'interno ecosistema soprattutto negli ultimi 20-30 anni, come è stato accertato da una ricerca effettuata per conto dell'ONU.

Intende la Commissione presentare al Consiglio una proposta per la promozione in Attica delle fonti rinnovabili di energia e sostenere finanziariamente nell'immediato futuro un progetto di «sviluppo sostenibile» nella regione?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(18 ottobre 1993)

La Commissione ritiene che le possibilità di finanziamento nel settore dei fondi e dei programmi comunitari esistenti siano sufficienti e, di conseguenza, non intende presentare al Consiglio proposte specifiche complementari.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1948/93

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1993)

(94/C 32/87)

Oggetto: Sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore — Diploma francese di dottorato in giurisprudenza

A integrazione della risposta data, a nome della Commissione, dal sig. Vanni d'Archirafi all'interrogazione scritta

n. 3032/92 ⁽¹⁾ relativa al diploma francese di dottorato in giurisprudenza, potrebbe la Commissione specificare i seguenti punti:

1. quali sono le professioni disciplinate ai sensi della direttiva 89/48/CEE ⁽²⁾ cui dà accesso il diploma francese di dottorato in giurisprudenza, da solo o insieme ad altri diplomi?
2. quali sono i diplomi richiesti per l'accesso alle stesse professioni negli Stati membri diversi dalla Francia?

⁽¹⁾ GU n. C 185 del 7. 7. 1993, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione**

(12 ottobre 1993)

1. Il diploma francese di dottorato in giurisprudenza è un diploma rilasciato dall'università, il quale costituisce solo in alcuni casi uno dei requisiti di formazione di alcuni insegnanti universitari. Non risulta che questo diploma sia un diploma finale il cui possesso, da solo, consenta di accedere ad una determinata professione. Spetta comunque alla normativa nazionale (nel caso ricordato dall'onorevole parlamentare a quella francese) determinare quali siano le professioni regolamentate contemplate dalla direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni.

2. In assenza di elementi più precisi che consentano di identificare le professioni regolamentate francesi di cui si tratta non è possibile identificare le professioni corrispondenti negli altri Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1974/93

dell'on. José Apolinário (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1993)

(94/C 32/88)

Oggetto: Programma d'informazione per la gioventù

Può la Commissione comunicare:

1. Se esiste un programma d'informazione rivolto ai giovani, qual è la dotazione attribuita a tale iniziativa e quali sono i requisiti per la presentazione delle candidature da parte delle organizzazioni giovanili?
2. Come avviene o è avvenuta la diffusione di tale programma presso le organizzazioni giovanili?
3. Le liste delle candidature presentate entro i termini stabiliti?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2240/93
dell'on. Concepció Ferrer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 luglio 1993)
(94/C 32/89)

Oggetto: Piano d'azione per l'informazione dei giovani

Il piano d'azione per l'informazione dei giovani sulla Comunità europea ha proposto quattro tipi d'azione per l'anno in corso: appoggio ai programmi di tirocinio per i giovani, ricerche per la creazione di una banca dati europea, riunioni delle persone che forniranno le informazioni ai giovani e attività informative immediate per i giovani.

È in grado la Commissione di fornire concrete informazioni sullo sviluppo di questo programma: attività che si sono attuate, calendario previsto, dotazione del piano, distribuzione di tale dotazione, condizioni di partecipazione al piano medesimo...?

Risposta comune data dal sig. Ruberti
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1974/93 e E-2240/93
(29 ottobre 1993)

Il piano d'azione per l'informazione dei giovani è stato adottato dalla Commissione il 2 settembre 1992 su iniziativa del Consiglio del febbraio 1992. È dotato di 500 000 ECU per il 1993, primo anno di attuazione; pertanto il piano ha necessariamente un carattere sperimentale.

I quattro tipi d'azione cui si riferiscono gli onorevoli parlamentari sono stati attuati in maniera graduale dalla Commissione, in stretto contatto con gli organismi responsabili per la politica della gioventù negli Stati membri e con le organizzazioni internazionali che rappresentano i movimenti giovanili e in particolare il Forum Jeunesse presso la Comunità.

La Commissione valuterà l'impatto di queste azioni e redigerà una relazione sullo svolgimento del programma alla fine del primo anno.

Il piano d'azione di cui trattasi rappresenta una delle componenti dell'azione della Comunità a favore dei giovani. Ne fanno parte anche il programma «Gioventù per l'Europa» e le azioni d'informazione attuate sulla linea di bilancio «azioni prioritarie nei settori della gioventù» voluta dal Parlamento. Un elenco dei progetti finanziati nel quadro di questa linea di bilancio sarà riportato nella relazione annuale 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2001/93
dell'on. José Apolinário (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 luglio 1993)
(94/C 32/90)

Oggetto: Aiuti alla produzione nel settore dell'olio d'oliva

I produttori portoghesi di olio d'oliva (produzione superiore a 500 Kg) sottolineano con una certa regolarità l'eccessivo ritardo nel pagamento degli aiuti alla produzione.

Può la Commissione chiarire qual è il termine di questi pagamenti in ciascuno degli Stati membri della Comunità?

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(27 settembre 1993)

In base al meccanismo stabilizzatore nel settore dell'olio d'oliva, l'aiuto alla produzione per gli olivicoltori — la cui produzione media è di almeno 500 kg di olio — viene corrisposto come segue:

- a) un anticipo, generalmente pari ad oltre l'80 % dell'aiuto totale, versato dopo la fissazione della produzione estimativa (per la campagna 1992/93, regolamento (CEE) n. 1090/93 del 4 maggio 1993); tuttavia le scadenze di versamento dell'anticipo variano a seconda che venga applicata la procedura rapida prevista all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84 ⁽¹⁾ o la procedura normale di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo;
- b) il saldo, versato entro i 90 giorni successivi alla fissazione della produzione definitiva (per la campagna 1991/92, regolamento (CEE) n. 1203/93 del 7 maggio 1993).

⁽¹⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2014/93
dell'on. Alex Smith (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1993)
(94/C 32/91)

Oggetto: Protezione dell'ambiente

Quali organizzazioni ha consultato la Commissione in sede di elaborazione delle proposte presentate il 2 giugno 1993 allo scopo di migliorare, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie, i requisiti stabiliti per la tutela ambientale?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(12 ottobre 1993)

Il 2 giugno 1993 la Commissione ha adottato una serie di misure e di meccanismi interni volti ad assicurare una sua maggiore capacità di integrare le considerazioni ambientali fin dai primi stadi nella definizione e nell'attuazione della propria politica in tutti i campi.

Trattandosi di misure a carattere interno, la Commissione non ha consultato alcun organismo esterno.

Tuttavia, nel predisporre tali misure, la Commissione ha tenuto conto degli specifici riferimenti alla necessità di un'integrazione, contenuti nelle risoluzioni adottate alla fine del 1992 dal Parlamento e dal Consiglio dei ministri, relativamente al 5° programma comunitario di azione in materia ambientale «Per uno sviluppo durevole e sostenibile», nonché delle esperienze in questo campo maturate dagli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2055/93

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1993)

(94/C 32/92)

Oggetto: Utilizzo dei fondi del programma Tacis nel Kirghizistan

Il programma Tacis per il Kirghizistan è dotato di una sovvenzione comunitaria a fondo perduto di 9,23 Mecu l'anno, la maggior parte della quale sarà versata nel 1993. Il 71% di questo importo (6,55 Mecu) è destinato ad assegnare a tale paese 31 esperti all'anno, il che presuppone una spesa di 211 000 ECU per ciascun esperto/anno. Tale cifra equivale approssimativamente a 3 165 000 PTA, 8 440 000 FB e FL e a 1 400 000 FF per esperto/anno, cifre piuttosto alte se comparate con gli onorari in uso all'interno della Comunità.

Si sollecitano dalla Commissione informazioni dettagliate sui seguenti dati: si desidera sapere se questi 31 esperti/anno siano stati, complessivamente o in parte, posti sotto contratto; quali siano i loro nomi e le loro qualifiche; quale sia il compito di ciascuno di essi; come siano stati selezionati, se attraverso una libera designazione o un concorso, e se nel corso della contrattazione vi sia stata una mediazione — e in caso affermativo a quali condizioni — da parte di imprese o società prescelte in base a motivi che si chiede siano illustrati.

Si sarà grati inoltre di qualsiasi altro dato relativo, per esempio, alla possibilità di associare al lavoro di questi esperti cittadini del Kirghizistan che, in una fase successiva, potranno svolgere lo stesso tipo di attività.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(21 ottobre 1993)

Le più recenti stime del fabbisogno espresso in uomini/mese per l'applicazione del programma Tacis in Kirghizistan sono contenute nel programma d'azione Tacis 1992 per la Repubblica di Kirghizistan. Il programma destinato al Kirghizistan si incentra su quattro aree principali. La ripartizione in uomini/mese per tali quattro settori è la seguente:

- Riforma della pubblica amministrazione e della previdenza sociale: 158
- Energia: 64
- Sostegno alle imprese: 36
- Produzione e distribuzione di generi alimentari: 111

Il costo uomo/mese per il programma d'azione 1992 per il Kirghizistan è stimato nell'ordine di 15 000 ECU.

L'importo previsto di 15 000 ECU/mese costituisce una stima. Di conseguenza tale importo non corrisponde necessariamente al costo effettivo per esperto. L'importo previsto dei costi uomo/mese comprende un'ampia gamma di spese generali necessarie per il supporto degli esperti nello svolgimento dei loro compiti specifici. Le spese generali comprendono viaggio, vitto e alloggio.

I costi effettivi uomo/mese variano notevolmente. A seconda della specializzazione richiesta dal beneficiario finale i costi per esperto possono risultare maggiori o minori rispetto alle stime. Il «prezzo di mercato» degli esperti nel settore dell'agricoltura è inferiore rispetto a quello degli esperti in campo energetico. I costi effettivi non devono mai superare gli importi stimati. Nei casi in cui i costi effettivi sono inferiori a quelli stimati, le risorse rimanenti vengono sempre destinate ad altri settori prioritari.

In tale contesto bisogna ricordare che il programma Tacis riguarda paesi particolarmente disagiati. Inevitabilmente tale elemento si riflette negli onorari degli esperti.

Gli esperti incaricati dell'attuazione del programma Tacis vengono scelti tramite gare d'appalto a licitazione ristretta, alle quali possono partecipare imprese aventi la sede in uno degli Stati membri della Comunità o negli Stati destinatari del programma. I gruppi di consulenti locali possono candidarsi direttamente, o congiuntamente ad imprese degli Stati membri. In diversi casi imprese di consulenza occidentali hanno incluso esperti locali in qualità di subappaltatori nelle proprie proposte di progetto.

Le unità di coordinamento che partecipano alla pianificazione ed all'amministrazione del programma Tacis nei Nuovi Stati indipendenti sono formate da personale locale. In una prima fase queste vengono affiancate da un gruppo di esperti occidentali. L'obiettivo a lungo termine consiste nel mettere in grado le unità di coordinamento di lavorare autonomamente in qualità di controparti della sede centrale Tacis.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2081/93
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
 (23 luglio 1993)
 (94/C 32/93)

Oggetto: Programma LEADER per la Macedonia

Può la Commissione confermare la notizia secondo cui la società BCC del sig. D. Tsituridis si è vista affidare il programma Leader per la Macedonia?

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
 (5 ottobre 1993)

Sarebbe stato auspicabile che l'onorevole parlamentare avesse fornito alla Commissione le informazioni necessarie a valutare appieno il contenuto e la portata dell'interrogazione:

- Con quali gruppi Leader ha trattato la società in questione?
- A quale titolo (consulente esterno con compiti amministrativi o altro)?
- Vi sono state lamentele contro la società in questione e, in caso affermativo, per quali motivi?

Va tuttavia ricordato che di norma la Commissione, per rispetto al principio di sussidiarietà e di autonomia dei gruppi Leader, non interviene in merito alle modalità di gestione adottate dai medesimi né alle relative decisioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2094/93
dell'on. José Mendes Bota (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
 (23 luglio 1993)
 (94/C 32/94)

Oggetto: Paesi africani di lingua ufficiale portoghese (PALOP) definiti «Paesi francofoni»

Nel numero di marzo/aprile 1993 della rivista *Le Courier ACP/CEE*, che è finanziata dalla Commissione, paesi come Capo Verde e Guinea Bissau rientrano in una lista di «paesi francofoni», come si può leggere nell'articolo che riporta i risultati del forum industriale CEE-Africa occidentale (FORDAK/92) che ha avuto luogo nel dicembre 1992 a Dakar, e alla cui organizzazione il CDI (Centro per lo sviluppo industriale) — anch'esso finanziato dalla Commissione — ha avuto una «partecipazione consistente».

Può la Commissione far sapere chi è responsabile di questo lapsus, se il *Courier ACP/CE*, il CDI o se questo non sarà già il risultato di una filosofia introdotta furtivamente nella

politica di cooperazione della Comunità da parte di taluni funzionari della Commissione che tendono a ignorare il fatto che il portoghese è la lingua ufficiale in cinque Stati ACP (Capo Verde, Guinea Bissau, S. Tomé e Príncipe, Angola e Mozambico), fatto questo di per sé sufficiente a smentire un riferimento così provocatorio?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
 (21 ottobre 1993)

L'articolo in questione è stato pubblicato in *Partenariat*, il bollettino d'informazione del CSI, che è una pubblicazione di tale organismo, come indicato chiaramente nel riquadro che figura all'ultima pagina di ogni numero. Il *Courrier* riproduce tale pubblicazione per garantirle una maggiore diffusione, ma non è in alcun modo responsabile del suo contenuto.

Per qualsiasi domanda concernente il contenuto redazionale di *Partenariat* bisogna quindi rivolgersi al Centro per lo sviluppo industriale (CSI).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2112/93
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
 (26 luglio 1993)
 (94/C 32/95)

Oggetto: Degrado dell'ambiente a Kastellokampo in Acaia

A quanto afferma il giornale *Elephtheros* del 4 maggio 1993 il problema dell'inquinamento marino ha assunto dimensioni molto gravi nella regione di Kastellokampo in Acaia a causa della presenza del centro di vacanze «Acaia Beach». Gli abitanti della zona, estremamente preoccupati anche in vista della stagione estiva, chiedono di porre rimedio a questa situazione inaccettabile che comporta un peggioramento della qualità della vita e minaccia l'ambiente e la salute pubblica. Quali azioni intende avviare al riguardo la Commissione presso le autorità greche?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione
 (8 ottobre 1993)

Gli obblighi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, previsti dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, dipendono sia dalle caratteristiche degli scarichi sia dalla sensibilità delle acque ricipienti.

Il rispetto di tali obblighi entrerà in vigore non prima del 31 dicembre 1998 nel caso di scarichi di un numero di

abitanti equivalenti superiore a 10 000, in un'area individuata come sensibile.

Prima di tale scadenza la Commissione non è in grado di intervenire presso le autorità greche in merito al problema sollevato dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2126/93

dell'on. Alex Smith (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 luglio 1993)
(94/C 32/96)

Oggetto: Trasporto marittimo di combustibile nucleare irradiato

Quando la Commissione ha ottenuto copia del Working Paper n. 30 dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, predisposto per la seconda riunione tecnica del gruppo di lavoro misto AIEA-IMO (UNEP) sulla sicurezza dei trasporti marittimi di combustibile nucleare irradiato, svoltosi a Vienna dal 26 al 30 aprile 1993? È stato tale documento utilizzato per la formulazione del nuovo codice e, in caso affermativo, in che misura?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
(5 ottobre 1993)**

La Commissione ha partecipato alla seconda riunione del comitato tecnico del gruppo di lavoro congiunto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) (UNEP) ⁽¹⁾, la sicurezza del trasporto marittimo del combustibile nucleare irradiato (INF).

La Commissione ritiene che il codice debba includere, oltre al combustibile nucleare irradiato, anche la formulazione appropriata in materia di sicurezza di trasporto del plutonio e dei residui altamente radioattivi. Il risultato della riunione AIEA/OMI (26-30 aprile 1993) sarà presentato all'Organizzazione marittima internazionale.

Il progetto di codice corrispondente è stato da allora approvato dalla Commissione per la sicurezza marittima (CSM) e dalla Commissione per la protezione dell'ambiente marino (MEPC), comitati dell'IMO, e sarà presentata, per l'adozione ufficiale, all'assemblea dell'IMO nel mese di ottobre di quest'anno.

⁽¹⁾ UNEP: United Nations Environment Program (programma delle Nazioni Unite per l'ambiente).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2143/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 luglio 1993)
(94/C 32/97)

Oggetto: Scorretta applicazione della direttiva 76/160/CEE da parte della Grecia

La Grecia applica lacunosamente la direttiva 76/160/CEE ⁽¹⁾ concernente la qualità delle acque di balneazione. Le rilevazioni da essa previste vengono infatti effettuate solo su un quinto dei 16 000 km di coste greche, mentre in tre quinti di coste non è vietata la balneazione.

Per mancanza di personale e di apparecchiature le analisi non vengono effettuate sistematicamente e riguardano solo due dei cinque parametri microbiologici stabiliti dalla direttiva stessa, mentre per quanto riguarda il terzo gruppo di requisiti la Grecia non effettua alcuna misurazione.

Stanti tutte queste lacune in che modo intende la Commissione operare affinché venga applicata correttamente la direttiva 76/160/CEE?

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione
(8 ottobre 1993)**

L'applicazione della direttiva 76/160/CEE è limitata, ai sensi dell'articolo 1, alle zone in cui la balneazione è generalmente praticata da un elevato numero di bagnanti. Le autorità greche sono state interpellate dalla Commissione in merito ad un'identificazione insufficiente delle zone di balneazione. A seguito di questa indagine, e dal 1989, le autorità greche hanno aumentato il numero di zone sorvegliate; esse erano 554 nel 1989 e 1 207 nel 1992.

Per quanto concerne le analisi effettuate dalle autorità greche, esse si riferiscono all'insieme dei parametri microbiologici e fisico-chimici (n. 1, 2, 7, 8, 9, 10) a cui è stato assegnato un valore vincolante, nonché su due parametri a cui è stato assegnato un valore guida (n. 3, 12). Da questo punto di vista gli obblighi previsti dalla direttiva sono rispettati dalle autorità greche.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2167/93

dell'on. Christine Oddy (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 luglio 1993)

(94/C 32/98)

Oggetto: Sovvenzioni al tabacco

Può la Commissione assicurare che sarà attuata la prevista riduzione delle sovvenzioni alla produzione di tabacco da un miliardo di UKL a 720 milioni di UKL?

Non ritiene anche la Commissione che occorrono nuovi interventi per far sì che la sovvenzione sia ulteriormente ridotta, visto che il fumo è dannoso alla salute?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(5 ottobre 1993)

1. Con la recente riforma del regime del tabacco, la Commissione ha fatto in modo che, per il 1993 ed il 1994, la produzione comunitaria di tabacco rimanga entro i limiti stabiliti dalla quota (370 000 t per il 1993 e 350 000 t per il 1994). Poiché i livelli di premio rimarranno immutati, e in mancanza di sovvenzioni per l'intervento pubblico e di restituzioni all'esportazione, la spesa annuale per il settore dovrebbe mantenersi entro i limiti stabiliti.

2. La Commissione è consapevole degli effetti nocivi del fumo sulla salute e con il programma «Europa contro il cancro» ha avviato una serie di iniziative intese a ridurre il consumo di tabacco, in particolare tramite l'informazione e l'educazione sanitaria, ma anche con misure specifiche di prevenzione.

La Commissione riconosce che se gli aiuti ai produttori comunitari di tabacco fossero ridotti o sospesi la coltivazione del prodotto non sarebbe più redditizia. L'offerta di tabacco in risposta alla domanda esistente non verrebbe comunque influenzata a causa delle importazioni dai paesi terzi che coprono già il 70 % circa del fabbisogno comunitario complessivo.

Infine, va ricordato che la produzione comunitaria è concentrata soprattutto in zone svantaggiate dove spesso non esistono alternative economicamente valide per i piccoli agricoltori.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2195/93

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 luglio 1993)

(94/C 32/99)

Oggetto: Aiuti economici dei paesi arabi a favore della Palestina

Può la Commissione far sapere quali azioni ha intrapreso per convincere gli Stati arabi del Vicino Oriente della necessità di fornire aiuti economici ai Territori occupati da Israele, seguendo l'esempio della Comunità, che attualmente continua ad essere il maggior donatore?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(25 ottobre 1993)

La Commissione approfitta di ogni incontro con i donatori dei paesi arabi per discutere le questioni relative all'assistenza dei palestinesi che vivono all'interno e al di fuori dei Territori occupati. In tali occasioni la Commissione informa i rappresentanti degli Stati arabi circa gli sforzi che la Comunità sostiene e ricorda loro il bisogno di fornire assistenza al popolo palestinese.

Inoltre la Commissione ha partecipato all'iniziativa della troika comunitaria nei paesi del Golfo, con visite in Arabia Saudita, negli Emirati arabi uniti, in Kuwait, nell'Oman e al segretariato generale del consiglio per la cooperazione nel Golfo (20-21 settembre).

La troika ha invitato i paesi del Golfo a sostenere l'accordo di pace israelo-palestinese sia politicamente sia economicamente, in quanto esso costituisce un importante passo avanti verso la stabilità e la pace nell'intera regione. La guerra del Golfo dovrebbe essere ormai lasciata alle spalle.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2210/93

dell'on. Ernest Glinne (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 luglio 1993)

(94/C 32/100)

Oggetto: Libera vendita di piante medicinali pericolose per la salute

In Belgio, nei negozi in genere e talvolta in farmacia, sono venduti liberamente prodotti a base di piante, reclamizzati come aventi effetti favorevoli sulla salute.

Tuttavia essi non sono considerati alla stregua dei medicinali e non comportano quindi obbligatoriamente indicazioni relative alla loro eventuale tossicità in talune situazioni (ad esempio, gravidanza).

Tuttavia questi prodotti non sempre risultano innocui. Taluni sono composti da misture di estratti di piante medicinali che possono rivelarsi pericolose per la salute. Anche le stesse piante medicinali sono vendute liberamente, soprattutto presso gli erboristi.

Ciò ha consentito il prodursi di incidenti gravi in seguito all'uso di piante cinesi che provocano lesioni ai reni e al fegato.

Non pensa la Commissione che una regolamentazione comune degli Stati membri dovrebbe controllare questo mercato di prodotti a base di piante e imporre indicazioni estremamente esatte sul loro uso e la loro composizione oppure renderne obbligatoria la vendita in farmacia dietro presentazione di ricetta medica quando le piante o estratti di piante siano pericolosi?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(5 ottobre 1993)

A norma del diritto comunitario i prodotti a base di piante venduti con l'indicazione che essi hanno la proprietà di prevenire e curare determinate malattie sono da considerarsi medicinali. Se vengono fabbricati a livello industriale, essi sono pertanto soggetti ad un'autorizzazione di immissione sul mercato destinata a controllarne la qualità, la sicurezza e l'efficacia.

La Commissione condivide l'analisi dell'onorevole parlamentare secondo la quale alcune piante medicinali possono risultare tossiche e sono soggette a prescrizione medica obbligatoria, conformemente alla direttiva 92/26/CEE del 31 marzo 1992 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2249/93

dell'on. Claudia Roth (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 luglio 1993)

(94/C 32/101)

Oggetto: Violenza contro i portatori di handicap

Può la Commissione far sapere quali misure abbia già preso o intenda prendere per mettere in atto le raccomandazioni che figurano nella risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 22 aprile 1993 contro l'ondata di violenza contro i portatori di handicap, più precisamente il punto tre della risoluzione dove si chiede alla Commissione di riunire un

forum che studi l'ampiezza delle violenze inflitte ai portatori di handicap, rediga un rapporto annuale ed esamini la possibilità di adottare una legislazione antidiscriminatoria?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(11 novembre 1993)

La Commissione esaminerà i provvedimenti da prendere nei confronti delle crescenti manifestazioni di violenza contro le persone handicappate, in seno al Forum europeo delle persone handicappate. Tali provvedimenti sono stati affrontati anche nel corso delle riunioni dei tre organi consultivi, in data 20, 21, e 22 settembre 1993, nel contesto del programma Helios II.

Consapevole del ruolo che ha la sensibilizzazione dell'opinione pubblica nella lotta contro l'indifferenza, l'ostilità e la violenza nei confronti delle persone handicappate, la Commissione ha stimolato e sostenuto l'organizzazione della prima «Giornata europea delle persone handicappate», il 3 dicembre 1993. In tale giorno si riuniranno al Parlamento, a Bruxelles, 518 persone handicappate provenienti dai 12 Stati membri, per discutere — alla presenza dei rappresentanti al più alto livello delle istituzioni comunitarie — una serie di problematiche connesse al rispetto dei diritti umani nei confronti delle persone handicappate.

La Commissione, dal canto suo, ha anche sostenuto l'organizzazione della prima conferenza europea delle persone con menomazioni fisiche, Eurable, a Maastricht, dal 2 al 4 agosto 1993, conferenza a cui hanno partecipato 450 delegati — in maggioranza persone handicappate — provenienti da 41 paesi, e nel corso della quale un gruppo di lavoro ha dibattuto il tema «Combattere la discriminazione: i diritti dell'uomo e le persone handicappate».

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2282/93

dell'on. Henri Saby (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 32/102)

Oggetto: Cooperazione decentrata

La cooperazione decentrata prevista dalla IV Convenzione di Lomé (articoli 20, 21, 22 e 230) mira a far partecipare coinvolgendoli nei vari progetti o programmi tutta una serie di interlocutori sia pubblici (regioni, comuni, distretti, etc.) sia privati (consorzi di imprese, camere di commercio, associazioni di produttori, cooperative, ONG, mezzi di comunicazione, etc.).

Può la Commissione stilare un primo bilancio delle azioni finanziate dal FES con le proprie risorse e sulla linea della

cooperazione regionale con i paesi terzi mediterranei? Può indicare quali sono le strategie prescelte e secondo quali principi di coerenza è stato dato corso alla complementarità con le priorità stabilite per i PVS?

Non ritiene tra l'altro opportuno porre in atto questo tipo di iniziativa nei confronti di altre regioni del mondo (America latina, Asia, etc.) e dell'Europa centrale e orientale?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(10 novembre 1993)**

La Commissione trasmetterà al Consiglio e al Parlamento una relazione sulle prime fasi di attuazione della cooperazione decentrata in vista del Consiglio sviluppo del 2 dicembre 1993. Data l'ampiezza dell'argomento, la presente risposta fornisce soltanto primi elementi essenziali di informazione e di orientamento.

Per quanto riguarda la Convenzione di Lomé, nell'ambito della programmazione dell'impiego dei fondi del primo protocollo finanziario di Lomé IV (effettuata nel 1990-1991) è stato previsto il sostegno a specifici programmi di decentramento in un numero ristretto di paesi; l'esempio più caratteristico è quello della Costa d'Avorio dove il programma è in via di attuazione. In sede di programmazione indicativa si è tuttavia cercato di incoraggiare questa forma di cooperazione in modo più generale, riservando ad essa uno spazio esplicito o implicito secondo il contenuto dei programmi. Inoltre alcuni programmi di microrealizzazioni sono divenuti più complessi e coerenti e rientrano ugualmente nella cooperazione decentrata.

Questa prima fase deve essere considerata come una fase di preparazione, di esplorazione delle possibilità e di sensibilizzazione dei poteri centrali e delle potenziali parti attive e decentrate a questa forma di cooperazione e di progetti pilota. A tal fine sono state diffuse guide pratiche. In generale si constata attualmente un crescente interesse concreto per questa impostazione nelle parti attivo-decentrate ACP e comunitarie e nei rappresentanti delle amministrazioni centrali.

Nel quadro della cooperazione regionale a titolo della nuova politica mediterranea sono stati varati i programmi MED/Urbs (5 Mio di ECU), MED/Campus (6,5 Mio di ECU), MED/Invest (9 Mio di ECU) e MED/Media (5 Mio di ECU). Ognuno di essi richiede la mobilitazione delle parti attivo-decentrate, nel Mediterraneo meridionale o orientale e in vari Stati membri della Comunità.

Questa forma di cooperazione si applica anche, sotto diverse forme, con i paesi dell'Asia e dell'America latina, soprat-

tutto dopo l'apertura in tal senso, nei nuovi orientamenti, della cooperazione con i PVSALA.

Anche per quanto riguarda il sub-continente latino-americano sono attuati programmi di cooperazione decentrata, quali ad esempio:

- la cooperazione in campo industriale (programma AL-Invest finanziato dalla CEE per 9,2 Mio di ECU, basato sulla competenza e l'esperienza degli operatori economici; camere di commercio, federazioni industriali, organismi per la promozione degli investimenti . . .);
- la cooperazione tra città, nel quadro della gestione comunale o della gestione delle risorse idriche;
- la cooperazione tra università, oggetto di un programma attualmente in preparazione.

Per quanto riguarda l'Europa centrale e orientale, esiste una gamma molto ampia di attività di cooperazione decentrata: in particolare, in seno al programma Phare, le azioni a favore dello sviluppo della società civile, della riforma dell'amministrazione pubblica a livello locale o il cofinanziamento diretto di organizzazioni non governative (ONG) mediante il programma Phare Democrazia e le azioni a favore dello sviluppo locale o delle donne. Si possono altresì citare gli interventi a favore dell'instaurazione di relazioni tra le regioni e città dell'est e dell'ovest nel quadro del RESR/Recite, dei programmi di apertura (Ecos e Leda nonché il sostegno alle iniziative di gemellaggio).

La linea di bilancio B7-5077 (cooperazione decentralizzata nei paesi in via di sviluppo) risulta molto utile per promuovere questa forma di cooperazione: informazione, sensibilizzazione, preparazione di programmi più ampi e progetti pilota. Per quanto consentito dai suoi mezzi molto limitati, essa ha già permesso di finanziare azioni in America centrale e meridionale, in Vietnam e nei paesi ACP; altre azioni sono in fase di preparazione. Esse interessano una gamma molto diversificata di parti attive decentrate: autorità pubbliche locali, ONG, associazioni varie, organismi e movimenti di donne e di giovani.

La coerenza tra le azioni di cooperazione decentrata e le priorità dei PVS deriva ovviamente dal modo in cui le decisioni di finanziamento risultano da accordi tra la Commissione e tali paesi sugli orientamenti di cooperazione, quando si tratta dei fondi di Lomé, del Mediterraneo o del PVSALA. Più essenzialmente, si cerca (ai fini di un migliore sviluppo e di una democratizzazione di base) di rafforzare strutture intermedie tra Stato e cittadini per favorire la complementarità dei ruoli a tutti i livelli.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2365/93

dell'on. José Apolinário (PSE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 32/103)

Oggetto: Programma «Povertà III»

La Comunità ha sostenuto vari progetti contro l'esclusione sociale nell'ambito di un programma denominato «Povertà III», istituito nel 1989 con una durata di cinque anni, la cui valutazione dovrà essere effettuata nel 1994.

Può la Commissione fornire dati dettagliati sui progetti sostenuti dalla Comunità dall'inizio di detto programma, precisando i contributi comunitari destinati a ciascuno dei progetti citati.

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(11 novembre 1993)

Conformemente a quanto dispone la decisione del Consiglio del 18 luglio 1989 che istituisce un programma di azione della Comunità per l'integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate (Povertà III), la Commissione trasmetterà entro breve tempo al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione provvisoria sull'attuazione e sui risultati del programma.

Una documentazione, comprendente valutazioni a metà periodo come pure la descrizione delle attività di ciascuno dei progetti cofinanziati dalla Comunità, è trasmessa direttamente all'onorevole parlamentare nonché al segretario generale del Parlamento europeo.

Per quanto concerne il contributo finanziario comunitario ai progetti, questo è dell'ordine del 50% delle spese realmente sostenute e può raggiungere il 55% in casi eccezionali. Esso ammonta in media a 250 000 ECU l'anno per le azioni modello e a 50 000 ECU per le iniziative innovatrici.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2391/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 32/104)

Oggetto: Azioni terroristiche in Egitto

Di 7 morti e 20 feriti è il bilancio finale dell'aggressione armata sferrata il 19 giugno in un quartiere popoloso del Cairo. Si tratta dell'ottavo attacco armato verificatosi nella capitale egiziana dagli inizi dell'anno.

In che modo la Commissione intende aiutare il presidente Mubarak e il governo egiziano a prevenire gli attentati terroristici commessi da elementi estremistici del fondamentalismo e a impedire che abbiano effetti spiacevoli per il turismo di tale paese?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
in nome della Commissione**

(22 ottobre 1993)

La Commissione ha seguito da vicino gli avvenimenti verificatisi in Egitto e deplora gli attacchi terroristici dei gruppi estremisti che hanno causato feriti e la perdita di vite umane. Nell'ambito della PCE, la Commissione e i suoi partner continuano a tenere sotto controllo la situazione e sono disposti, nello stesso ambito, a dibattere qualsiasi reazione in proposito.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2461/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 32/105)

Oggetto: Gruppi svantaggiati che possono beneficiare quest'anno in Grecia di azioni di formazione professionale

Può dire la Commissione quali gruppi svantaggiati sono stati scelti per beneficiare quest'anno in Grecia di azioni di formazione professionale nel quadro dell'iniziativa comunitaria riguardante le risorse umane «Horizon»?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(9 novembre 1993)

Le categorie svantaggiate ammesse a fruire dei benefici dell'iniziativa comunitaria Horizon sono quelle rappresentate da persone affette da un handicap fisico o mentale o che soffrono di difficoltà specifiche tali da impedire loro l'integrazione professionale nel mercato del lavoro. A questo si aggiungono anche le persone costrette a confrontarsi con un contesto socio-economico completamente nuovo in grado di minacciare durevolmente l'equilibrio dell'occupazione, per le modalità eccezionali e massicce con cui esso si è manifestato.

La selezione dei progetti viene effettuata dalle autorità nazionali nel quadro degli orientamenti comunitari e delle priorità specifiche nazionali, stabilite dallo Stato membro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2538/93

dell'on. Gerardo Fernández-Álbor (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 32/106)

Oggetto: Collaborazione della Comunità europea ai fini del ripristino della democrazia in Somalia

Nel momento in cui la Somalia avvia dal basso la propria ricostruzione, risulta chiaro che a tal fine rivestirà importanza cruciale l'esito positivo del processo che culminerà, possibilmente nel 1995, nelle prime elezioni democratiche svolte nel paese dopo l'ultima consultazione elettorale democratica del 1967.

Detto processo dovrà seguire il corso previsto dal progetto patrocinato dalle Nazioni Unite e approvato nel maggio 1993 ad Addis Abeba, e dovrà altresì rimediare a talune gravi deficienze, come la stessa divisione amministrativa del paese, dal momento che in molte delle 18 regioni in cui esso è suddiviso coesistono diversi clan o sottoclan — talora addirittura fino a sette.

Data la vocazione comunitaria a promuovere l'instaurazione di regimi democratici nei paesi del terzo mondo, non ritiene la Commissione opportuno elaborare un piano specifico a favore della Somalia che consenta al paese di portare avanti con successo il processo in corso, giungendo al più tardi nel 1995 ad organizzare elezioni libere e democratiche?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(13 ottobre 1993)

Nelle premesse alla sua interrogazione l'onorevole parlamentare fa riferimento al processo di riabilitazione amministrativa posto in essere sotto l'egida dell'ONUSOM, il quale prevede la costituzione in Somalia di 18 regioni e 92 distretti.

Se è vero che il gran numero di unità amministrative, ciascuna delle quali è peraltro suddivisa in clan e sottoclan, non facilita il processo volto a ricostituire la coesione nazionale, è comunque importante sottolineare che l'accordo raggiunto a Addis Abeba il 28 marzo 1993 prevede anche la creazione simultanea di un Consiglio nazionale transitorio (CNT). Sebbene non eletto, questo CNT è tuttavia formato, oltre che da tre rappresentanti per ciascuna regione, dai delegati delle quindici frazioni politiche somale.

In una recente dichiarazione resa pubblica al termine del Consiglio Affari generali del 18 giugno 1993, la Comunità e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro pieno appoggio alle Nazioni Unite nel loro sforzo volto a mantenere la pace e la stabilità in Somalia.

Senza dare alcun giudizio prematuro sulle misure che potrebbero essere adottate una volta terminato il periodo

transitorio di due anni, è importante ricordare che la Comunità si è dotata di strumenti d'intervento, tra cui in particolare i mezzi finanziari destinati alla promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2554/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1993)

(94/C 32/107)

Oggetto: Costruzione di un impianto per l'incinerazione dei rifiuti nel comune di Filí in Attica

Senza disporre di un preliminare studio d'impatto ambientale o di previsioni di costi, il comune di Filí (Attica) ha lanciato una richiesta di offerta pubblica per la costruzione di un impianto di incinerazione di rifiuti domestici, industriali e di pneumatici, della capacità di 4 000 t al giorno. Considerando che la tecnologia dell'incinerazione comporta notevoli rischi e non risolve assolutamente il problema della gestione dei rifiuti, vorrà la Commissione occuparsi del caso?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(18 ottobre 1993)

Nella Comunità esiste una legislazione specifica sull'incenerimento dei rifiuti in forma di alcune direttive approvate o in fase di adozione al Consiglio.

Se l'impianto di incenerimento previsto nel demo di Phylé è destinato esclusivamente all'incenerimento dei rifiuti domestici, esso rientrerà nel campo di applicazione della direttiva 89/369/CEE del Consiglio concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani⁽¹⁾ e dovrà rispettare i valori limite ivi fissati.

Qualora tale impianto fosse destinato anche all'eliminazione di rifiuti industriali, riconosciuti come pericolosi ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi⁽²⁾, esso sarà disciplinato dal disposto della proposta di direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi⁽³⁾, la cui adozione da parte del Consiglio è prevista per la fine del 1993. Nell'ipotesi che l'autorizzazione all'esercizio per tale impianto fosse concessa dalle autorità competenti greche prima della notifica della nuova direttiva agli Stati membri, detto impianto dovrebbe essere considerato come impianto esistente e conformarsi al disposto di detta direttiva entro un termine di tre anni e mezzo dalla notifica.

Inoltre, in conformità della direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽⁴⁾, i progetti di impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi

mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione prima dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Al contrario, la legislazione comunitaria non prescrive alcuna valutazione o studio tecnico-economico.

La politica comunitaria in materia di gestione dei rifiuti (risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 sulla politica in materia di rifiuti ⁽⁵⁾) riconosce la priorità della prevenzione o della riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, quindi della rivalorizzazione e della riutilizzazione. Le operazioni di smaltimento mediante incenerimento o discarica sono ammesse come ultima ipotesi, a condizione che siano rispettate le relative disposizioni comunitarie adottate o in fase di discussione.

(1) GU n. L 163 dell'8. 6. 1989.

(2) GU n. L 377 del 12. 12. 1991.

(3) Doc. COM(92) 9 definitivo del 19. 3. 1992.

(4) GU n. L 175 del 27. 6. 1985.

(5) GU n. C 122 del 18. 5. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2613/93

dell'on. José Torres Couto (PSE)
al Consiglio delle Comunità europee
(1° settembre 1993)
(94/C 32/108)

Oggetto: Europa sociale

Alla luce dell'esito del referendum in Danimarca quali provvedimenti ventila il Consiglio europeo per rilanciare l'Europa sociale?

Risposta

(22 dicembre 1993)

1. L'attuazione della dimensione sociale del mercato interno resta una delle più importanti preoccupazioni del Consiglio.

In tale contesto, in particolare il Consiglio discute sulle possibilità di combattere la disoccupazione.

Il comitato permanente dell'occupazione del 22 settembre 1993 — cui hanno partecipato il Presidente in carica del Consiglio «Lavoro e affari sociali» e del Consiglio ECOFIN — e i ministri del Lavoro e degli Affari sociali, nella riunione tenuta a Bruges il 22 e 23 settembre 1993, hanno diffusamente dibattuto questo problema ed in particolare gli aspetti concernenti le capacità di adattamento del mercato del lavoro, la riduzione dei costi salariali e la funzione della formazione.

Il Consiglio (Lavoro e affari sociali) del 12 ottobre 1993 ha proseguito le discussioni in proposito in previsione della sessione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993.

Sulla dimensione sociale la Presidenza del Consiglio europeo ha tratto le seguenti conclusioni:

«Il Trattato sull'Unione fornisce nuove basi per la politica sociale, tenuto conto delle disposizioni del protocollo allegato al Trattato. Siamo consapevoli dell'importanza che riveste quest'aspetto dell'azione comunitaria, soprattutto nelle attuali circostanze, e siamo decisi ad attuare rapidamente — in tutto le loro forme — le possibilità che il Trattato offre per una Comunità più solidale.

Il Consiglio europeo ha confermato la creazione di un'agenzia per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, incaricata di fornire agli organi comunitari tutti i dati relativi alla valutazione delle situazioni e mettere a loro disposizione le competenze necessarie per migliorare le condizioni di lavoro».

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2634/93

dell'on. Gérard Fuchs (PSE)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° settembre 1993)
(94/C 32/109)

Oggetto: Direttiva in materia di armonizzazione dell'IVA/Veicoli d'occasione

La 6ª direttiva in materia di armonizzazione delle aliquote IVA prevedeva che il Consiglio dovesse stabilire il regime comunitario di tassazione applicabile agli articoli d'occasione entro il 31 dicembre 1977 (articolo 32 della direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾ del 17 maggio 1977). A 15 anni di distanza e nonostante le numerose discussioni a livello di Consiglio, la 7ª direttiva non è stata ancora adottata.

Inoltre il Consiglio, contrariamente all'impegno che si era assunto con la direttiva 92/77/CEE ⁽²⁾, alla data del 31 dicembre 1992 non aveva ancora adottato la suddetta direttiva. La coesistenza di regimi nazionali divergenti e l'applicazione del regime comunitario transitorio sull'IVA creano delle distorsioni della concorrenza e comportano difficoltà di applicazione per quanto riguarda le transazioni all'interno della Comunità concernenti in particolare i veicoli d'occasione, a scapito delle numerose PMI attive in questo settore.

Nella Comunità il volume delle vendite di veicoli d'occasione è estremamente rilevante, giacché riguarda circa 27 milioni di unità all'anno, per un giro di affari stimato a oltre 100 miliardi di ECU. Si consideri, a mo' di raffronto, che ogni anno vengono venduti nella CE 12 milioni di veicoli nuovi.

1. È ammissibile che l'adozione della 7^a direttiva sia bloccata soltanto perché uno Stato membro è contrario alla tassazione delle importazioni di talune opere d'arte, sia pure in base ad un'aliquota relativamente bassa?
2. La Commissione ha ricevuto numerose lamentele da parte delle categorie interessate, in relazione alle esistenti distorsioni della concorrenza e, se del caso, ha avviato le consultazioni previste dall'articolo 101 del Trattato?
3. Perché la Commissione non ha intrapreso nei confronti del Consiglio la procedura prevista dall'articolo 175 del Trattato?
4. Quali altri provvedimenti intende prendere la Commissione per accelerare l'adozione della 7^a direttiva IVA?

(¹) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(²) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione
(21 ottobre 1993)**

In data 3 febbraio 1989 la Commissione ha trasmesso una nuova proposta di «7^a direttiva» che si propone di armonizzare il regime dell'imposta sul valore aggiunto applicabile in vari settori economici, in particolare nel settore degli articoli di occasione, degli oggetti d'arte, di collezione o di antiquariato.

Le discussioni su tale testo sono progredite molto nel 1991 e 1992, ma non si è potuto procedere all'adozione del testo stesso entro il 31 dicembre 1992, malgrado l'impegno che il Consiglio aveva assunto nella direttiva 92/77/CEE del 19 ottobre 1992 (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA).

Neanche il Consiglio ECOFIN del 7 giugno 1993 è riuscito a raggiungere un accordo unanime sul testo in esame.

In virtù dell'articolo 100 A, paragrafo 2 del Trattato CEE, le disposizioni di natura fiscale non possono essere adottate a maggioranza qualificata. Ne consegue che, per adottare la settima direttiva, il Consiglio deve statuire all'unanimità, il che presuppone di conseguenza l'accordo di tutti gli Stati membri in tutti i settori che sono contemplati da tale testo.

Le distorsioni di concorrenza a cui accenna l'onorevole parlamentare sono un dato di fatto. Se già esistevano anteriormente al primo gennaio 1993, la creazione del grande mercato ne ha vieppiù accentuato l'impatto.

La Commissione ha ricevuto infatti delle denunce in vari settori economici interessati dalla proposta di 7^a direttiva.

La Commissione sta esaminando tutti i possibili mezzi di azione nel quadro delle disposizioni pertinenti del Trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3047/93

dell'on. Marie-José Denys (PPE)

al Consiglio delle Comunità europee

(29 ottobre 1993)

(94/C 32/110)

Oggetto: Libera circolazione delle persone

Può il Consiglio precisare se sia legale che una cittadina belga, proprietaria e residente in Francia da dieci anni, con copertura sociale volontaria in questo paese, veda rifiutarsi per la prima volta il rinnovo della sua carta di soggiorno nel 1993?

E ciò nonostante la presentazione di un contratto di lavoro richiestole per la prima volta nel 1993.

Queste misure non sono in contraddizione con la libera circolazione delle persone nello spazio comunitario?

**Risposta
(22 dicembre 1993)**

Il Consiglio non è al corrente dei fatti riferiti dall'onorevole parlamentare. Rammenta tuttavia che spetta alla Commissione vigilare sull'applicazione delle disposizioni del Trattato e delle disposizioni che le istituzioni adottano ai sensi dello stesso.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3056/93

dell'on. Ernest Glinne (PSE)

al Consiglio delle Comunità europee

(29 ottobre 1993)

(94/C 32/111)

Oggetto: Comportamento della compagnia multinazionale di assicurazioni Zurich

Secondo la Federazione internazionale degli impiegati, tecnici e quadri (FIET) con sede in Avenue de Balxert, 15, 1269 Châtelaine — Genève (Svizzera), che in tal senso si esprime nel suo periodico n. 5 del 1993, la compagnia di assicurazioni Zurich ha recentemente sferrato un'offensiva degna di un manuale di dumping sociale. Dopo aver acquistato, nel gennaio 1993, una parte della compagnia assicuratrice britannica Municipal Mutual Insurance (MMI) che è una delle più cospicue compagnie assicuratrici della Gran Bretagna (con 2 300 addetti nella primavera 1992, e che offre servizi ai poteri pubblici locali nonché, spesso, ai suoi iscritti), la Zurich ha revocato il contratto collettivo tradizionale, concluso vent'anni fa con il sindacato MSF.

All'inizio dello scorso mese di marzo, poco meno di 1 600 impieghi della MMI sono stati trasferiti al nuovo datore di lavoro, la Zurich Municipal e gli impiegati sono stati

costretti ad accettare, senza essere consultati, una revoca immediata dei loro diritti in materia di pensione, passando dal regime della MMI alle disposizioni nettamente meno favorevoli della Zurich. Il direttore della nuova compagnia ha dichiarato in prosieguo di tempo che la firma di accordi scritti con un qualsiasi sindacato riconosciuto non rientra nella linea politica della Zurich a che quest'ultima adotterà provvedimenti intesi a porre fine all'accordo di riconoscimento in vigore, tenuto conto che i contratti collettivi non sono vincolanti e pertanto non è necessario in materia alcun preavviso. A mio parere il caso configura una grossolana violazione di convenzioni dell'OIL, di direttive europee (specie in materia di consultazioni collettive in caso di licenziamenti, di ristrutturazioni e di trasferimento di imprese), nonché degli intenti della Carta sociale europea.

Quali sono la valutazione e le iniziative adottate in merito dal Consiglio?

Risposta

(22 dicembre 1993)

Spetta alla Commissione, incaricata di vigilare sull'applicazione dei Trattati e delle disposizioni adottate in virtù di essi, valutare se e in quale misura il diritto comunitario sia stato rispettato nel caso esposto dall'onorevole parlamentare.